

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 agosto 1997

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 38. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 luglio 1997 (della regione Lombardia).

Sanità pubblica - Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi di animali adottate con decreto del Ministro della sanità - Prevista attivazione, ad opera degli istituti zooprofilattici sperimentali, di unità locali di intervento «in numero commisurato alle esigenze e comunque almeno una per territorio nazionale», con obbligo di comunicazione di tali dati alla unità nazionale operante in base al d.-l. 8 agosto 1996, n. 429 (convertito in legge 21 ottobre 1996, n. 532), incaricata, a sua volta, di provvedere al coordinamento e alla verifica delle unità locali e all'aggiornamento del personale alle stesse assegnato - Affidamento alla unità nazionale, altresì, di compiti di informazione degli allevatori e degli utenti e di formazione tecnico-scientifica dei veterinari ufficiali e libero-professionisti - Lamentata esorbitanza, anzitutto, dai limiti della autorizzazione, prevista dal citato decreto-legge n. 429, alla adozione, da parte del Ministro, di norme regolamentari in materia, ed inoltre dai limiti stabiliti in generale dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, riguardo alla potestà regolamentare degli organi governativi, e dall'ambito delle competenze riservate allo Stato in materia di sanità veterinaria - Denunciata incidenza, altresì, sulle funzioni statali delegate alle regioni, con gli artt. 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardo alla profilassi delle malattie infettive e diffusive del bestiame, e all'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale riguardo all'impiego di principi attivi, additivi ecc., nei prodotti destinati alla alimentazione zootecnica, e alla produzione e commercializzazione di essi - Defendibilità di tali funzioni, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, attraverso il conflitto di attribuzione, trattandosi di competenze necessariamente integrative di quelle conferite alla regione in materia di agricoltura e sanità - Rilevata violazione infine, oltre che delle disposizioni degli artt. 4, 27, 30, 31, 66, 70, 71 e 77 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, dell'art. 4 della legge 15 marzo 1977, n. 59 e del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, riguardo alle competenze delle regioni nelle suddette materie, del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, posto che gli interventi, non di natura emergenziale o di mero supporto di stati di crisi, ma a regime, disposti con il provvedimento ministeriale, prescindono completamente dalle regioni - Richiamo alle sentenze nn. 174 e 245 del 1996, 520 e 534 del 1995 e 191 del 1997.

(Decreto Ministro sanità 29 gennaio 1997, intero testo e, in particolare artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 5, 97, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 4, 27, 30, 31, 66, 70, 71, e 77; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 6 e 7; legge 23 agosto 1988, n. 400; legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 1; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 4; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143)

Pag. 11

- N. 39. Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 19 luglio 1997 (della provincia autonoma di Trento).

Tribunali amministrativi - Rideterminazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, della dotazione organica del personale amministrativo del TAR di Trento, con riduzione del totale generale da 24 a 14 unità, e con rilevanti modifiche anche nell'articolazione delle qualifiche - Rilevata violazione dei principi dello statuto speciale, nonché delle norme di attuazione statutaria, e delle stesse leggi sull'ordinamento della giustizia amministrativa, secondo i quali i provvedimenti relativi alla materia *de qua*, debbono essere adottati, come infatti era avvenuto, riguardo allo stesso personale del TAR di Trento, per la tabella A, fissata in precedenza in base agli artt. 12 e 14, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, e per la rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo della sezione autonoma del TAR per la provincia di Bolzano, operata con il d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, con le speciali forme e procedimento richiesti per le norme di attuazione dello Statuto regionale, assicuranti la partecipazione della regione e delle province autonome all'elaborazione della disciplina da emanare, e non, quindi, con l'impugnato atto unilaterale - Istanza di sospensione.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1997, num. tab. A, q. 3).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 90 e 107; legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 56; d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, artt. 12 e 14)

Pag. 15

- N. 40. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 luglio 1997 (del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma).

Parlamento - Immunità parlamentari - Delibera del Senato della Repubblica, nella seduta del 7 maggio 1997, con la quale, relativamente alla richiesta di pronuncia in materia di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito del procedimento penale nei confronti del signor Erminio Boso, all'epoca senatore, per il reato di cui all'art. 595 del cod. pen., trasmessa con nota 28 novembre 1996, si è ritenuto che il fatto diffamatorio attribuito al signor Boso concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, comma primo, della Costituzione - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, in seguito a tale delibera, con ordinanza-ricorso del tribunale penale di Roma, sezione giudice per le indagini preliminari, ritenuto ammissibile, in sede di esame deliberativo, con ordinanza n. 251/1997, e in ottemperanza a questa, notificato in termini al Senato - Ritenuta impossibilità — in base al principio, enunciato in materia dalla Corte costituzionale, per cui «non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, sono coperti dall'immunità» — di affermare, nel caso, che le espressioni per cui il processo penale è stato promosso, che il Boso è accusato di aver proferito nella dichiarazione rilasciata alla agenzia di stampa AGI il 15 gennaio 1996, nei riguardi di Cioffredi Giampiero, che pur il Boso assume di non sapere chi sia, definendolo «negriero», «pifferaio di quartiere» ecc., siano connotabili come «opinioni» riconducibili ad un atto — come richiesto dall'art. 68, comma primo, della Costituzione, — che il parlamentare possa essere riconosciuto libero di compiere nell'espletamento delle proprie attribuzioni - Conseguente richiesta alla Corte di dichiarazione di non spettanza al Senato del potere esercitato — Richiamo alle sentenze nn. 1150/1988, 443/1993, 129 e 379 del 1996.

(Nota del Senato della Repubblica di Roma del 7 maggio 1997, num. 4373/S).

(Cost., art. 68, primo comma)

» 18

N. 483. Ordinanza del pretore di Ancona del 28 aprile 1997.

Processo penale - Responsabilità civile - Citazione da parte dell'imputato - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al potere d'intervento del responsabile civile (a cui non corrisponde alcuno speculare potere di chiamata dell'imputato) e rispetto a quanto previsto nel processo civile - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 83).

(Cost., artt. 3, 24 e 97) Pag. 21

N. 484. Ordinanza del pretore di Ancona del 21 marzo 1997.

Responsabilità penale - Imputabilità - Ubriachezza abituale - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti - Asserita indeterminatezza dei criteri differenziatori dei due stati, di cui il secondo è assimilato al vizio di mente totale o parziale - Irragionevolezza - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non potendo la motivazione circa l'imputabilità trovare alcuna effettiva esplicazione.

(C.P., artt. 94 e 95).

(Cost., artt. 3 e 111) » 25

N. 485. Ordinanza del pretore di Ancona del 21 marzo 1997.

Responsabilità penale - Imputabilità - Ubriachezza abituale - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti - Asserita indeterminatezza dei criteri differenziatori dei due stati, di cui il secondo è assimilato al vizio di mente totale o parziale - Irragionevolezza - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non potendo la motivazione circa l'imputabilità trovare alcuna effettiva esplicazione.

(C.P., artt. 94 e 95).

(Cost., artt. 3 e 111) » 27

N. 486. Ordinanza del pretore di Ancona del 21 marzo 1997.

Responsabilità penale - Imputabilità - Ubriachezza abituale - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti - Asserita indeterminatezza dei criteri differenziatori dei due stati, di cui il secondo è assimilato al vizio di mente totale o parziale - Irragionevolezza - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non potendo la motivazione circa l'imputabilità trovare alcuna effettiva esplicazione.

(C.P., artt. 94 e 95).

(Cost., artt. 3 e 111) » 28

N. 487. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore del 17 aprile 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titoli alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38) Pag. 29

N. 488. Ordinanza del pretore di Nocera del 15 maggio 1997

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titoli alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 38 e 24) » 31

N. 489. Ordinanza della commissione tributaria regionale di Firenze del 27 febbraio 1997.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi prodotti in forma associata - Società in accomandita semplice - Accertamento ai fini I.LO.R. in capo alla società - Automatica imputazione di I.R.P.E.F. al socio accomandante, in proporzione alla sua quota societaria - Mancata previsione dell'obbligo di notificazione dell'avviso di accertamento al socio accomandante stesso, al quale risulta precluso di impugnare in via autonoma detto avviso e di essere *litisconsorte* necessario nell'eventuale giudizio innanzi le commissioni tributarie - Lesione del diritto di difesa.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma secondo).

(Cost., art. 24) » 32

N. 490. Ordinanza del pretore di Roma del 21 maggio 1997

Paesaggio (Tutela del) - Divieto di modificazione del territorio in zone di valore paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevolezza - Violazione del principio di legalità e di determinatezza della pena - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*).

(Cost., artt. 9, 25, comma secondo, 27 e 42) » 35

- N. 491. Ordinanza del pretore di Roma sez. distaccata di Tivoli del 19 marzo 1997.
- Paesaggio (Tutela del) - Divieto di modificazione del territorio in zone di valore paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevolezza - Violazione del principio di legalità e di determinatezza della pena - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**
- (Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*).
- (Cost., artt. 9, 25, comma secondo, 27, 42 e 97) Pag. 37
- N. 492. Ordinanza del pretore di Roma del 21 maggio 1997.
- Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità ai reati in materia di edilizia e urbanistica - Deteriore trattamento rispetto ai reati ambientali cui sono applicabili le sanzioni sostitutive nonostante la maggiore gravità - Irragionevolezza.**
- (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).
- (Cost., artt. 3 e 27) » 39
- N. 493. Ordinanza del pretore di Roma del 21 maggio 1997.
- Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità ai reati in materia di edilizia e urbanistica - Deteriore trattamento rispetto ai reati ambientali cui sono applicabili le sanzioni sostitutive nonostante la maggiore gravità - Irragionevolezza.**
- (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).
- (Cost., artt. 3 e 27) » 40
- N. 494. Ordinanza del Consiglio di Stato del 10 dicembre 1996.
- Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero dell'interno esperti in lingue - Inquadramento nel settimo livello dei traduttori-interpreti - Mancata previsione per detti dipendenti dei livelli ottavo e nono come per il restante personale - Ingiustificato deteriore trattamento dei traduttori-interpreti rispetto agli altri dipendenti del Ministero dell'interno - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a.**
- (D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 10 e tabella allegata; d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2, comma 1, convertito in legge 24 marzo 1986, n. 78; d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, art. 1, convertito in legge 4 agosto 1989, n. 287).
- (Cost., artt. 3 e 97) » 41
- N. 495. Ordinanza del pretore di Roma del 23 aprile 1997.
- Paesaggio (Tutela del) - Divieto di modificazione del territorio in zone di valore paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevolezza - Violazione del principio di legalità e di determinatezza della pena - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.**
- (Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*).
- (Cost., artt. 9, 25, comma secondo, 27 e 42) » 44

N. 496. Ordinanza del pretore di Roma del 21 maggio 1997.

Paesaggio (Tutela del) - Divieto di modificazione del territorio in zone di valore paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevolezza - Violazione del principio di legalità e di determinatezza della pena - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies).

(Cost., artt. 9, 25, 27 e 42) Pag. 46

N. 497. Ordinanza del tribunale di Bari del 14 maggio 1997.

Processo penale - Dibattimento - Impedimento a comparire del difensore difiducia (nella specie, nominato in data prossima a quella di udienza) - Valutazione del comportamento dell'imputato nella scelta del difensore per la individuazione di eventuali intenti dilatori - Mancata previsione - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e del diritto di difesa - Violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge e di buon andamento dall'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 486).

(Cost., artt. 24, 25, 97 e 112) » 47

N. 498. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore del 17 aprile 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titoli alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38) » 48

N. 499. Ordinanza del giudice per le udienze preliminari presso il tribunale per i minorenni di Brescia del 9 aprile 1997.

Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Applicabilità a minore, prosciolto per infermità psichica e giudicato socialmente pericoloso per delitto non colposo, punibile con pena superiore a due anni di reclusione - Parità di trattamento tra minori e adulti - Lesione della tutela dei minori - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Contrasto con le norme internazionali pattizie in materia.

(C.P., artt. 222, commi 4 e 206; c.p.p. 1988, art. 312).

(Cost., artt. 2, 3, 10, 27 e 31) » 51

N. 500. Ordinanza della Corte dei conti del 25 febbraio 1997.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità contabile - Limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave - Ingiustificata deroga alla regola della comune responsabilità per colpa lieve - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. e del controllo contabile - Richiamo a numerose sentenze della Corte costituzionale.

[D.-L. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639].

(Cost., artt. 3, 97 e 103) Pag. 53

N. 501. Ordinanza del tribunale di Montepulciano del 27 maggio 1997.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Effetti - Estinzione del reato in caso di mancata commissione di delitto o contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti - Onere della prova a carico del condannato - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 445, comma 2).

(Cost., art. 24) » 56

N. 502. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria del 12 marzo 1997.

Controlli amministrativi - Regione Umbria - Collegio dei revisori contabili dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Prevista rielezione dell'intero collegio in caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno dei componenti - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. per la facile possibilità della paralisi dell'organo di controllo con pregiudizio dell'indipendenza ed autonomia dello stesso.

(Legge regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35, art. 17, comma 3).

(Cost., art. 97) » 57

N. 503. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Milano dell'8 aprile 1997.

Tributi in genere - Imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e I.N.V.IM. relative a trasferimenti effettuati in relazione al procedimento di separazione personale dei coniugi - Mancata previsione della esenzione di tali tributi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dalla disciplina del divorzio - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sui principi della tutela del matrimonio e della famiglia nonché sul principio della capacità contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 176/1992.

[Legge 6 marzo 1987, n. 84, (recte: n. 74), art. 19, in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, lett. f); d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 2, comma primo, 2, 15 e 25; d.l.g.s. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2, 5 e 10].

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 53) » 60

- N. 504. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Roma del 15 maggio 1997.

Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Custodia cautelare - Mancata previsione per il reato di lesioni personali aggravate - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ipotesi di reato di pari gravità.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23, comma 1).

(Cost., art. 3) Pag. 65

- N. 505. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore del 22 aprile 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato sulla base di elenchi a cura dell'ente - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio di eguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale precostituito per legge - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104) » 67

- N. 506. Ordinanza del pretore di Roma del 19 maggio 1997.

Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti (nella specie: rifiuti tossici e nocivi) - Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Lamentata depenalizzazione - Eccesso di delega, avendo la legge di delega (legge n. 146 del 1994) fatto salva l'applicabilità delle norme penali vigenti.

(D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52).

(Cost., art. 76) » 70

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 38

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 luglio 1997
(della regione Lombardia)*

Sanità pubblica - Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi di animali adottate con decreto del Ministro della sanità - Prevista attivazione, ad opera degli istituti zooprofilattici sperimentali, di unità locali di intervento «in numero commisurato alle esigenze e comunque almeno una per territorio nazionale», con obbligo di comunicazione di tali dati alla unità nazionale operante in base al d.-l. 8 agosto 1996, n. 429 (convertito in legge 21 ottobre 1996, n. 532), incaricata, a sua volta, di provvedere al coordinamento e alla verifica delle unità locali e all'aggiornamento del personale alle stesse assegnato - Affidamento alla unità nazionale, altresì, di compiti di informazione degli allevatori e degli utenti e di formazione tecnico-scientifica dei veterinari ufficiali e libero-professionisti - Lamentata esorbitanza, anzitutto, dai limiti della autorizzazione, prevista dal citato decreto-legge n. 429, alla adozione, da parte del Ministro, di norme regolamentari in materia, ed inoltre dai limiti stabiliti in generale dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, riguardo alla potestà regolamentare degli organi governativi, e dall'ambito delle competenze riservate allo Stato in materia di sanità veterinaria - Denunciata incidenza, altresì, sulle funzioni statali delegate alle regioni, con gli artt. 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguardo alla profilassi delle malattie infettive e diffusive del bestiame, e all'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale riguardo all'impiego di principi attivi, additivi ecc., nei prodotti destinati alla alimentazione zootecnica, e alla produzione e commercializzazione di essi - Defendibilità di tali funzioni, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, attraverso il conflitto di attribuzione, trattandosi di competenze necessariamente integrative di quelle conferite alla regione in materia di agricoltura e sanità - Rilevata violazione infine, oltre che delle disposizioni degli artt. 4, 27, 30, 31, 66, 70, 71 e 77 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, dell'art. 4 della legge 15 marzo 1977, n. 59 e del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, riguardo alle competenze delle regioni nelle suddette materie, del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, posto che gli interventi, non di natura emergenziale o di mero supporto di stati di crisi, ma a regime, disposti con il provvedimento ministeriale, prescindono completamente dalle regioni - Richiamo alle sentenze nn. 174 e 245 del 1996, 520 e 534 del 1995 e 191 del 1997.

(Decreto Ministro sanità 29 gennaio 1997, intero testo e, in particolare artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 5, 97, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 4, 27, 30, 31, 66, 70, 71, e 77; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 6 e 7; legge 23 agosto 1988, n. 400; legge 4 dicembre 1993, n. 491, art. 1; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 4; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143).

Ricorso per conflitto di attribuzione della regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, on. dr. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, e in virtù di deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio n. VI/29472 del 20 giugno 1997, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito e per l'effetto del decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1997 recante «Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali» (in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 99 del 30 aprile 1997), nella sua interezza e in particolare con riguardo agli artt. 1 e 2.

F A T T O

1. — Come è noto, l'encefalopatia spongiforme bovina ha costituito per un certo tempo una emergenza, per far fronte alla quale il Governo ha a suo tempo adottato il d.-l. 8 agosto 1996, n. 429 (all. 2), intitolato «Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina», poi convertito con modificazioni nella legge n. 532 del 1996.

Le regioni non hanno avvertito nei contenuti del decreto-legge più sopra menzionato invasioni della propria sfera di competenza. Esso si limitava infatti ad attivare, presso il centro di riferimento nazionale delle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate «una unità nazionale operativa di intervento per le encefalopatie spongiformi degli animali, operante in stretta collaborazione con il dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità e con l'Istituto superiore di sanità» (art. 1, comma 1); ad autorizzare il Ministro all'utilizzazione, in caso di impossibilità di provvedere diversamente, «veterinari, farmacisti e chimici» con incarichi a tempo determinato [lett. a)]; ad autorizzare il Ministro ad organizzare ed impiegare le unità di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie, nonché i centri nazionali di riferimento [lett. b)]; ad istituire il «certificato di garanzia della carne bovina» (art. 3, comma 1, inserito dalla legge di conversione). In sintesi, l'intervento legislativo era dettato con chiarezza in vista del superamento di una crisi contingente; si conteneva dichiaratamente e sostanzialmente nei limiti della disciplina comunitaria; contemplava, esclusivamente nell'ottica emergenziale ed entro i limiti comunitari, l'impiego di unità di crisi, evidentemente da intendersi come organi di pronto intervento, a conformazione non strutturata su basi durative e con organizzazione territoriale, quasi a doppiare competenze regionali, ma solo ad integrarle e sostenerle in circostanze eccezionali.

2. — Con il d.m. 29 gennaio 1997 — impugnato con il presente atto per conflitto di attribuzione — il Ministro della sanità è ulteriormente intervenuto nel settore *de quo*.

Il Ministro della sanità, nell'adottare il d.m. da ultimo citato ha però ampiamente esorbitato sia dai limiti della autorizzazione alla adozione di norme regolamentari di cui al decreto-legge n. 429 del 1996, convertito in legge n. 532 del 1996, sia dall'ambito delle competenze riservate allo stato in materia di sanità veterinaria, interferendo con la sfera di attribuzioni di spettanza regionale in materia di zootecnia e sanità.

Il decreto infatti, oltre ad attivare legittimamente una unità nazionale operativa di intervento per le encefalopatie spongiformi degli animali presso il centro di riferimento nazionale delle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate (art. 1, comma 1):

- 1) prevede la istituzione, per giunta non direttamente da parte del Ministro, ma ad opera degli istituti zooprofilattici sperimentali, di unità locali di intervento «in numero commisurato alle esigenze e comunque almeno una per territorio regionale», con comunicazione dei dati alla unità nazionale (art. 1, comma 2);
- 2) demanda alla unità nazionale il coordinamento e la verifica delle unità locali [art. 2, comma 1, lett. b)];
- 3) affida alla unità nazionale compiti di aggiornamento del personale delle unità locali [lett. c)];
- 4) addirittura affida all'unità nazionale attraverso le unità locali compiti di informazione degli allevatori e degli utenti e di formazione tecnico scientifica dei veterinari ufficiali e liberi professionisti [lett. d)].

DIRITTO

Le citate disposizioni configurano quindi:

Violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118 Cost., con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (artt. 4, 27, 30, 31, 66, 70, 71, 77), alla legge n. 833 del 1978 (artt. 6 e 7), al decreto-legge n. 429 del 1996 convertito in legge n. 532 del 1996, alla legge n. 400 del 1988, alla legge n. 491 del 1993 (art. 1), al decreto legislativo n. 143 del 1997.

1. — È noto che la materia della sanità veterinaria appartiene alla competenza regionale in virtù delle specifiche previsioni costituzionali che la riguardano (in particolare art. 117 Cost.), nonché dell'attuazione che a tali previsioni è stata data dalla disciplina organica contenuta tanto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 quanto nella legge n. 833 del 1978, sia nell'ambito del filone normativo concernente la materia agricoltura e foreste sia di quello riguardante la sanità in senso stretto.

Quanto al primo ambito, l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 include nel trasferimento alle regioni «le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati» (comma 1), nonché «il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi» [comma 2, lett. d)].

Nessuna riserva di competenza allo Stato è operata né dall'art. 71, non potendo certo applicarsi alla fattispecie l'art. 71, comma 1, lett. c, quanto alla «ricerca e ...sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale», né dall'art. 70, sotto la rubrica «calamità naturali».

Il quadro non era poi stato modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491 (ora, comunque, abrogata dal decreto legislativo n. 142 del 1997), di riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e di istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che a sua volta, all'art. 1, dopo aver disposto la soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (comma 1), attribuiva alle regioni «tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonché le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale...» (comma 2).

In materia veterinaria, l'art. 3 della medesima legge si limitava ad attribuire ad apposito Comitato presso il neoistituito Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, attribuzioni inerenti:

la verifica dell'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

la proposta ai Ministeri interessati all'adozione di norme;

la definizione delle modalità di partecipazione del Governo al Consiglio dei ministri dell'agricoltura della comunità economica europea. Le attribuzioni regionali sono poi state recentemente confermate — o meglio ampliate — attraverso il d.lgs. n. 143 del 1997.

Esso, all'art. 1, dopo aver soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (comma 1), dispone che «Tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero di cui al comma 1 e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione sono esercitate dalle regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e funzionali, ad eccezione di quelli tassativamente elencati nell'art. 2» (comma 2). Il successivo art. 2 attribuisce al neoistituito Ministero per le politiche agricole compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in alcune materie tassativamente elencate, tra le quali peraltro non compare la zootecnia.

2. — Quanto all'ambito sanitario, l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nel definire in termini quanto mai ampi ed esaustivi la materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera» di cui all'art. 117 della Costituzione, vi include [comma 1, lett. i)] «l'igiene e assistenza veterinaria», in cui si includono [lett. l)] «la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale».

La legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 non ha modificato il quadro normativo sopra descritto, in modo tale da attentare alle competenze regionali costituzionalmente garantite in materia.

L'art. 6 della legge da ultimo menzionata, infatti, attribuisce allo Stato le sole funzioni amministrative concernenti «i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera anche in materia veterinaria» [lett. a)], «la profilassi delle malattie infettive e diffuse, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizootie» [lett. b)], «la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernente i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le antitossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario» [lett. c)], «la individuazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego di principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti», [lett. u)].

A fronte di tali riserve di competenza, in favore dello Stato, invero, il successivo art. 7 traccia un amplissimo confine delle attribuzioni regionali disponendo che sia delegato alle regioni l'esercizio delle più sopra menzionate funzioni amministrative concernenti «la profilassi delle malattie infettive e diffuse di cui al precedente art. 6, lettera b)» [comma 1, lett. a)], nonché «l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente art. 6» [comma 1, lett. b)].

3. — Si deve a questo punto precisare che le competenze regionali in materia, pur a ritenerle meramente delegate, sono pur sempre difendibili in sede di conflitto di attribuzioni. Come, infatti, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha recentemente ribadito (sentenze nn. 174 e 245 del 1996, ed ivi ulteriori richiami), se è vero che le competenze delegate alle regioni non possono, in via di principio, formare oggetto di conflitto, ciò non vale nel caso in cui esse costituiscano «integrazione necessaria» delle competenze regionali «proprie». Tanto, in relazione all'entità e alla rilevanza delle attribuzioni statali, nonché al modo e alle finalità del conferimento delle competenze medesime.

Nella specie, le competenze in materia di profilassi igienico-sanitaria degli allevamenti sono necessariamente integrative di quelle conferite alla regione in materia di agricoltura, atteso che il settore che se ne occupa si colloca, per così dire, «a cavaliere» fra l'agricoltura e la sanità.

Orbene, disponendo così come dispone, l'impugnato decreto ministeriale compromette le competenze regionali in materia di agricoltura e di sanità, impedendo alla regione di esercitare il governo nel settore (cfr. in fattispecie in parte analoga, le sentenze nn. 520 e 534 del 1995).

Quanto esposto vale a maggior ragione se si considera la contemporaneità con la quale la legge n. 833 del 1978 ha, da un lato, attribuito la competenza in ordine a dati oggetti in capo allo Stato e, dall'altro, ha disposto la delega in favore delle regioni delle funzioni concernenti gli stessi oggetti di competenza dello Stato più sopra menzionati.

Tale contemporaneità rende la delega necessitata ai fini dell'integrazione del trasferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

La regione Lombardia si vede, dunque, specificamente lesa nelle sue attribuzioni costituzionali dal decreto ministeriale impugnato.

4. — Come si è accennato in fatto, il decreto-legge n. 429 del 1996 convertito in legge n. 532 del 1996 si limitava a consentire l'utilizzo, nella lotta contro le encefalopatie spongiformi, dei centri nazionali di referenza e all'impiego delle unità di crisi previste da norme nazionali e comunitarie.

Viceversa, il decreto ministeriale contestato trasforma unità di crisi in unità locali di intervento strutturate su base regionale; «doppia»; così organizzazioni amministrative che devono essere invece istituite dalle regioni nell'ambito delle proprie competenze e aggira queste ultime; crea una struttura stabile, centralizzata e articolata su due livelli, nazionale e periferico, quest'ultimo sostanzialmente equivalente, se non superiore per organizzazione, al vecchio veterinario provinciale; introduce un sistema di formazione professionale a controllo statale gestito in sede periferica, scavalcando anche sotto questo profilo le regioni e le loro competenze; introduce in sostanza un intervento statale a regime, che prescinde del tutto dall'emergenza e si assesta su forme organizzative e procedurali ordinarie; trasforma gli istituti zooprofilattici sperimentali in centri decisionali di governo di settore, in totale inosservanza sia delle attribuzioni regionali di settore che della disciplina normativa primaria degli stessi istituti zooprofilattici; viola tanto il principio di efficienza e buon andamento, sotto l'aspetto della razionalità e non duplicazione delle organizzazioni amministrative, quanto il principio di legalità nella istituzione dei pubblici uffici, sia con riguardo all'utilizzo improprio degli istituti zooprofilattici come *longae manus* organizzative del Ministro che con riferimento all'assoluta carenza di fondamento primario nella istituzione delle unità locali su base regionale, non reperibile nel decreto-legge n. 429 del 1996 convertito in legge n. 532 del 1996 (il ricorso al regolamento ministeriale per disciplinare profili organizzativi e di competenza di uffici statali, si pone, infatti, in violazione dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400, per assenza di espressa autorizzazione legislativa all'uso della forma semplificata, almeno con riguardo alle disposizioni che vanno oltre l'intento e la lettera del decreto-legge n. 429 del 1996).

Infine, clamorosamente violato è il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, per effetto di interventi a regime che prescindono completamente dalla cooperazione con le regioni, ma anzi ne presumono aprioristicamente la inefficienza ed inadeguatezza, ricorrendo ad una supplenza strutturale con organi statali stabilizzati e non di natura emergenziale o di mero supporto per stati di crisi (sulla differenza che intercorre tra le strutture amministrative destinate a far fronte ad una emergenza e quelle destinate ad operare in via stabile e definitiva cfr. del resto la recentissima sentenza n. 191 del 1997).

Più in generale, il superamento della necessaria base normativa primaria della fonte regolamentare costituisce un grave vizio di fondo della normativa regolamentare qui censurata.

Per i motivi suesposti si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanità, dettare misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi con decreto ministeriale nelle forme contestate nel presente ricorso, e per l'effetto annullare il decreto ministeriale sanità 29 gennaio 1997, in Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 99, del 30 aprile 1997, nella sua interezza ed in particolare con riguardo agli artt. 1 e 2.

Milano-Roma, addì 26 giugno 1997

Prof. avv. Giuseppe Franco FERRARI - prof. avv. Massimo LUCIANI

N. 39

Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 19 luglio 1997
(della provincia autonoma di Trento)

Tribunali amministrativi - Rideterminazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, della dotazione organica del personale amministrativo del TAR di Trento, con riduzione del totale generale da 24 a 14 unità, e con rilevanti modifiche anche nell'articolazione delle qualifiche - Rilevata violazione dei principi dello statuto speciale, nonché delle norme di attuazione statutaria, e delle stesse leggi sull'ordinamento della giustizia amministrativa, secondo i quali i provvedimenti relativi alla materia *de qua*, debbono essere adottati, come infatti era avvenuto, riguardo allo stesso personale del TAR di Trento, per la tabella A, fissata in precedenza in base agli artt. 12 e 14, d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, e per la rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo della sezione autonoma del TAR per la provincia di Bolzano, operata con il d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, con le speciali forme e procedimento richiesti per le norme di attuazione dello Statuto regionale, assicuranti la partecipazione della regione e delle province autonome all'elaborazione della disciplina da emanare, e non, quindi, con l'impugnato atto unilaterale - Istanza di sospensione.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1997, num. tab. A, q. 3).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 90 e 107; legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 56; d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, artt. 12 e 14).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale *pro-tempore* dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 7470 dell'11 luglio 1997 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 14 luglio 1997 (rep. n. 020929) rogata dall'ufficiale rogante dott. Tommaso Sussarellu, dirigente del Servizio affari generali della provincia autonoma di Trento (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione che non spetta allo Stato di stabilire unilateralmente, al di fuori delle procedure statutariamente previste, la dotazione organica del personale amministrativo del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento; nonché per il conseguente annullamento, previa sospensione, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 149 del 28 giugno 1997, nella parte in cui alla tabella A, quadro 3, determinata tale dotazione organica; per violazione:

degli artt. 90 e 107 dello Statuto di autonomia, come nel testo unico emanato con il d.P.R. n. 670 del 1972;

delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426;

della legislazione ordinaria ricognitiva del quadro statutario, ed in particolare dell'art. 56 della legge 27 aprile 1982 n. 186;

per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F A T T O

È pacifico, ed è ricordato nelle stesse premesse del decreto oggetto del presente conflitto, che la dotazione organica del TRGA di Trento era fino ad oggi fissata dalla tabella A allegata al d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, la quale prevedeva una dotazione totale di 24 unità, distribuite nei diversi ruoli.

Non è invece ricordato nelle premesse dell'impugnato decreto — ma è ugualmente certo — che il d.P.R. n. 426 del 1984 aveva natura giuridica di norma di attuazione dello Statuto di autonomia della regione e delle province autonome. Esso dunque era stato approvato con le procedure previste dall'art. 107 dello stesso Statuto

D'altronde, l'uso di tali procedure non era certo una discrezionale concessione alle autonomie del Trentino-Alto Adige, ma era invece la diretta conseguenza della assunzione dell'intera materia nell'ambito statutario operata dall'art. 90 del d.P.R. n. 670 del 1972: il quale, dopo aver disposto che «nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa», precisa che ciò avverrà «secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo». In attuazione di tale disposizione era stato appunto emanato, nella veste e secondo la procedura delle norme di attuazione, il d.P.R. n. 426 del 1984.

Così stando le cose, appare ovvio che anche le eventuali successive modifiche delle tabelle dovessero seguire la stessa via: come infatti sin qui accaduto nella sola occasione in cui vi si è addivenuti, operandosi con il d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, una variazione alla tabella *B* allegata al predetto d.P.R. n. 426 del 1984, relativa alla sezione autonoma per la provincia di Bolzano.

Inopinatamente dunque la provincia autonoma di Trento ha dovuto constatare che con la tabella *A*, quadro 3, allegata al d.P.C.M. 28 aprile 1997 si è provveduto ad una complessiva revisione della dotazione organica del TRGA di Trento che non solo risulta quantitativamente restrittiva, portando le relative unità dal numero di 24 al numero di 14, ma inoltre anche nell'articolazione delle qualifiche appare — come meglio si dirà — qualitativamente inadatta alle specifiche esigenze di inquadramento del personale attualmente operante in modo qualificato e con piena soddisfazione dell'interesse pubblico.

Tale nuova determinazione della dotazione organica in senso restrittivo è dunque per il suo contenuto palesemente limitativa della efficienza e della capacità operativa del TRGA di Trento, lesiva degli interessi rappresentati dalla provincia autonoma di Trento. Essa, inoltre, in quanto assunta al di fuori delle procedure statutariamente previste, è illegittima per violazione delle complessive garanzie assicurate dallo Statuto: garanzie che (giòva sottolinearlo) in questo come in altri casi non si limitano al positivo conferimento alle istituzioni autonome di dirette competenze e risorse, ma comprendono altrettanto essenzialmente l'assicurazione di un determinato modo di essere anche degli apparati che rimangono statali, o che nel quadro dello statuto vengono istituiti come apparati statali, e la garanzia del rispetto delle particolari procedure previste per le norme di attuazione dello Statuto.

DIRITTO

Come esposto in narrativa la dotazione organica del TRGA di Trento era fino ad oggi stabilita con norma di attuazione dello Statuto, e precisamente con il d.P.R. 6 aprile 1984 n. 426, che con la allegata tabella *A* prevedeva una dotazione totale di 24 unità, distribuite nei diversi ruoli.

La tabella *A*, quadro 3, del decreto qui impugnato prevede invece una dotazione di soltanto 14 unità. È dunque palese che quanto disposto dalle norme di attuazione è stato modificato in senso restrittivo, sopprimendo la previsione di ben 10 unità di personale.

Constatato che le nuove disposizioni modificano quanto disposto dalle norme di attuazione, la provincia autonoma di Trento ritiene che da questa circostanza discenda inevitabilmente la violazione delle proprie prerogative statutarie, e l'illegittimità *in parte qua* del decreto impugnato.

Infatti, lo Stato non può disporre con un semplice decreto unilateralmente concepito ed emanato della materia che ha formato oggetto di normativa di attuazione dello Statuto, secondo quanto previsto dall'art. 90 di questo.

Non si tratta soltanto di affermare — sul piano della competenza delle fonti — che la materia richiede di per sé, data la collocazione statutaria del TRGA di Trento, la procedura di attuazione, ma anche di constatare che, una volta che le norme di attuazione abbiano anche concretamente disciplinato la materia, nessuna modifica di tale normazione può conseguire — sul piano dello stesso ordinamento gerarchico delle fonti — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quanto ora esposto risulta non solo non contraddetto, ma al contrario confermato dalla legislazione ordinaria statale.

Se infatti è vero che l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, dispone che «nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica», limitandosi il ricorso alla legge all'eventualità che «la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari», è palese che tale disposizione, proprio per il suo carattere di normazione generale, non incide per nulla sulla specialità di quanto disposto per il Trentino-Alto Adige.

Puntuale conferma di ciò si ottiene considerando la normativa specifica relativa al personale delle giurisdizioni amministrative. Infatti l'art. 18 del d.P.R. 25 novembre 1995, n. 580 (cui pure l'impugnato decreto sotto diverso profilo si riporta) espressamente dispone in relazione alle «piante organiche di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186» che le relative variazioni saranno disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del presidente del Consiglio di Stato, d'intesa con i ministri del tesoro e della funzione pubblica). Ma

la legge 27 aprile 1982, n. 186, cui tale normativa espressamente si riporta, puntualmente stabilisce all'art 56 che «l'ordinamento e la disciplina degli organi di giustizia amministrativa nella regione Trentino-Alto Adige sono regolati dal Titolo IX del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione».

Dunque anche nella legislazione ordinaria e regolamentare dello Stato è codificato quel principio di specialità della condizione giuridica del TRGA di Trento che discende dalla sua collocazione statutaria, e dall'essere esso ricompreso nel pacchetto delle speciali garanzie date al Trentino-Alto Adige.

D'altronde, nella logica propria del sistema statutario e delle norme di attuazione non poteva essere diversamente. È chiaro infatti che la fonte «norme di attuazione», benchè abbia nella gerarchia delle fonti rango legislativo per evidenti ragioni di necessità giuridica nel rapporto con le altre fonti dell'ordinamento, dal punto di vista delle garanzie statutarie si caratterizza non tanto in relazione al valore suo proprio come fonte, quanto in relazione allo speciale procedimento previsto per la sua emanazione, procedimento che assicura la partecipazione della regione e delle province autonome all'elaborazione della normativa attuativa.

È chiaro dunque che non solo si tratta di fonte normativa tutt'affatto particolare, che non essendo «legge» neppure può essere coinvolta dai processi di «delegificazione» (in un certo senso, si tratta già in sé di una delegificazione, essendosi generata una stabile competenza normativa del Governo), ma che soprattutto si tratta di una fonte specialissima in ciò, che essa è destinata ad ospitare al proprio interno la collaborazione tra lo Stato e le autonomie interessate nella redazione delle norme. Ed è evidente che una siffatta funzione non può essere abbandonata in vista di una generica «delegificazione», né sostituita da questa.

Di qui la palese illegittimità del decreto impugnato, nella parte in cui dispone in relazione alla dotazione organica del TRGA di Trento, ed il suo contrasto con il sistema delle garanzie statutarie.

Sull'istanza di sospensione.

Il buon fondamento del ricorso emerge, ad avviso della ricorrente provincia autonoma di Trento, da quanto svolto nei motivi in diritto.

Per illustrare qui in particolare i gravi motivi che giustificano la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento, conviene ricordare che l'organizzazione amministrativa del TRGA di Trento si trova attualmente in una delicata situazione di transizione. In effetti, tutto il personale di cui esso si avvale è stato ad esso destinato — in applicazione degli artt. 12 e 15 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 — in una situazione che per 14 persone è di comando (parte dalla regione Trentino-Alto Adige, parte dalla provincia autonoma di Trento, parte dal comune di Trento), mentre per una ulteriore unità è di distacco temporaneo (dal TAR della Calabria).

Tale situazione (che era prevista per un periodo di 4 anni) si è poi consolidata di fatto, in assenza di una norma a regime che, definendo le modalità di copertura dei posti, consentisse il passaggio del personale nell'organico. Ciò significa che, mentre da un lato il personale interessato ha acquistato un'alta professionalità, dall'altro esso opera ancora in una posizione di totale precarietà.

Per rimediare a tale situazione — alla lunga non più sopportabile — la provincia autonoma di Trento ha operato in sintonia con il TRGA per giungere a nuove norme di attuazione (attualmente in corso di elaborazione) per la definizione della questione.

Ora, l'impugnato decreto non solo, come detto, decurta in modo drastico ed eccessivo la dotazione organica del TRGA di Trento ma — quel che è forse peggio — la struttura in modo tale da creare un ostacolo pressoché insormontabile all'inquadramento del suo qualificato personale, che per conseguire l'inquadramento dovrebbe accettare un rilevante ridimensionamento stipendiale e la precisione di qualunque minima possibilità di carriera.

In altre parole, il decreto impugnato fa esattamente il contrario di ciò che dal punto di vista locale è necessario: anziché modificare la dotazione esistente in meglio — che non significa aumento numerico, ma riqualificazione delle posizioni funzionali previste — la modifica in peggio, operando un complessivo depauperamento delle funzioni superiori. Tutto ciò mentre è in corso il delicato processo delle opzioni per il futuro transito. Ora la situazione derivante dal d.P.C.M. qui impugnato non solo «tradisce» gli affidamenti anche soggettivi che nel corso del tempo sono evidentemente andati maturando ma — ciò che conta anche di più — oggettivamente rischia di compromettere in modo irrimediabilmente la funzionalità operativa del tribunale, che è invece fino ad oggi risultata estremamente soddisfacente.

Vi sarebbe infatti l'imminentissimo pericolo — quasi la certezza — di un mancato esercizio delle opzioni di inquadramento, e perciò che il tribunale regionale di giustizia amministrativa si trovi d'improvviso senza dipendenti di segreteria, con la conseguente immediata paralisi anche dell'attività giurisdizionale. Infatti, la sostituzione del personale oggi operante non potrebbe essere che difficoltosa e lentissima: sia perché non risulta vi siano esu-

beri in altro settore dell'amministrazione Consiglio di Stato - TAR, sia perché la mobilità del personale di altre amministrazioni richiederebbe tempi non prevedibili e comunque condurrebbe a Trento personale necessariamente privo della formazione specifica necessaria per la speciale attività di una amministrazione della giustizia.

Né a questa situazione, una volta che si fosse determinata, potrebbero in alcun modo rimediare sul piano dei fatti le eventuali norme di attuazione che fossero emanate a seguito delle procedure attualmente in corso presso la Commissione dei 12.

Tutto ciò premesso, la ricorrente provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale in via cautelare sospendere l'atto impugnato in via definitiva dichiarare che non spetta allo Stato di stabilire unilateralmente, al di fuori delle procedure statutariamente previste, la dotazione organica del personale amministrativo del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento; nonché conseguentemente annullare il d.P.C.M. 28 aprile 1997, nella parte in cui alla tabella A, quadro 3, determina tale dotazione organica per violazione delle disposizioni aventi rango costituzionale, attuativo ed ordinario indicate in premessa.

Padova-Roma, addì 16 luglio 1997

Avv. prof. GIANDOMENICO FALCON - avv. LUIGI MANZI

97C0898

N. 40

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 luglio 1997
(del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Delibera del Senato della Repubblica, nella seduta del 7 maggio 1997, con la quale, relativamente alla richiesta di pronuncia in materia di insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito del procedimento penale nei confronti del signor Erminio Boso, all'epoca senatore, per il reato di cui all'art. 595 del cod. pen., trasmessa con nota 28 novembre 1996, si è ritenuto che il fatto diffamatorio attribuito al signor Boso concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, comma primo, della Costituzione - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, in seguito a tale delibera, con ordinanza-ricorso del tribunale penale di Roma, sezione giudice per le indagini preliminari, ritenuto ammissibile, in sede di esame deliberativo, con ordinanza n. 251/1997, e in ottemperanza a questa, notificato in termini al Senato - Ritenuta impossibilità — in base al principio, enunciato in materia dalla Corte costituzionale, per cui «non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, sono coperti dall'immunità» — di affermare, nel caso, che le espressioni per cui il processo penale è stato promosso, che il Boso è accusato di aver proferito nella dichiarazione rilasciata alla agenzia di stampa AGI il 15 gennaio 1996, nei riguardi di Cioffredi Giampiero, che pur il Boso assume di non sapere chi sia, definendolo «negriero», «pifferaio di quartiere» ecc., siano connotabili come «opinioni» riconducibili ad un atto — come richiesto dall'art. 68, comma primo, della Costituzione, — che il parlamentare possa essere riconosciuto libero di compiere nell'espletamento delle proprie attribuzioni - Conseguente richiesta alla Corte di dichiarazione di non spettanza al Senato del potere esercitato — Richiamo alle sentenze nn. 1150/1988, 443/1993, 129 e 379 del 1996.

(Nota del Senato della Repubblica di Roma del 7 maggio 1997, num. 4373/S).

(Cost., art. 68, primo comma).

Il giudice per le indagini preliminari dott. Alberto Macchia all'udienza del 16 maggio 1997 ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — Questo giudice procede nei confronti di Boso Erminio Enzo nato a Pieve Tesino (Trento) il 9 luglio 1945, quale imputato del reato di cui agli articoli 595 c.p. e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per aver offeso la reputazione di Cioffredi Giampiero, rilasciando all'agenzia di stampa AGI una dichiarazione, diffusa da tale agenzia in data 15 gennaio 1996 e ripresa e pubblicata in sintesi dal quotidiano «La Nazione» in data 16 gennaio 1996, dal seguente tenore: «Cioffredi chi è? Sicuramente un fannullone della burocrazia romana e di sinistra. Gente che non ha il concetto del lavoro, responsabilità sociale e del denaro altrui. Questi sono i negrieri che insieme con la Caritas, i comunisti ed i sindacati hanno derubato i lavoratori italiani promettendo l'Eldorado alla gente del terzo mondo. Sono pifferai da banda di quartiere, veri nemici dei nostri connazionali che sopravvivono

con 300 mila lire di pensione al mese. Io non faccio folklore e dico a questa marionetta che per regolarizzare un extracomunitario, secondo l'età, ci vogliono da 400 ai 600 milioni. La solidarietà si fa con i soldi e non con le chiacchiere e le balle di questi negrieri che si vogliono spartire i 3 mila miliardi dei contribuenti, fuori bilancio dello Stato, e messi nelle mani della Caritas».

Con ordinanza del 27 novembre 1996 è stata disposta la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica per la deliberazione in ordine alla questione relativa alla applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, a norma dell'art. 2, comma 4, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 555, all'epoca vigente.

Con nota dell'8 maggio 1997, il Presidente del Senato ha comunicato che, «relativamente alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito del procedimento penale nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'art. 595 del codice penale, trasmessa con nota del 28 novembre 1996, il Senato della Repubblica, nella seduta del 7 maggio 1997, ha deliberato di ritenere che il fatto attribuito al signor Boso concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'art. 68, comma primo, della Costituzione».

La giurisprudenza della Corte costituzionale è, come è noto, da tempo consolidata nell'interpretare l'art. 68, primo comma, Cost., nel senso che esso attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora sia ritenuta esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale, sempre che il potere sia stato correttamente esercitato. Qualora reputi che la delibera favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma, sia il risultato di un esercizio non corretto del potere — per vizi *in procedendo* oppure per omessa o erronea valutazione dei suoi presupposti, in particolare per manifesta estraneità della condotta del parlamentare al concetto di «opinione» o di «esercizio delle funzioni» — il giudice, al quale si è rivolta la persona lesa dalle dichiarazioni diffamatorie contestate, può soprassedere dalla dichiarazione immediata di applicabilità dell'art. 68 sollevando conflitto di attribuzione davanti alla stessa Corte, con effetto sospensivo del giudizio pendente davanti a lui (v. sentenze nn. 1150 del 1988, 443 del 1993 e 129 del 1996). La stessa Corte costituzionale, d'altra parte, non ha mancato di osservare come sul tema delle immunità parlamentari si registrino due opposte tendenze: da un lato, una rilevante accentuazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge conduce a ritenere, in linea di principio, inammissibile la sottrazione dei membri del Parlamento alle regole del diritto comune e a postulare la sottoposizione alla giurisdizione di ogni loro comportamento.

Sull'opposto versante, una configurazione della autonomia delle Assemblee rappresentative in termini di assoluta vorrebbe sottratti a qualsiasi forma di sindacato esterno, in primo luogo al sindacato del giudice penale, tutti i comportamenti dei membri delle Camere dovunque tenuti e in qualunque modo collegati all'esercizio delle loro funzioni, ritenendosi tale prerogativa coesistente alla sovranità del Parlamento. A fronte delle accennate, antagoniste tendenze, però, — ha osservato la Corte — stanno i principi costituzionali dai quali invece risulta un equilibrio razionale e misurato tra le istanze dello stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio della giurisdizione, e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare sottratti al diritto comune, che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà. «Sono infatti coperti da immunità non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, mentre ricadono sotto il dominio delle regole di diritto comune i comportamenti estranei alla *ratio* giustificativa dell'autonomia costituzionale delle Camere». È ben vero, ha ancora puntualizzato la Corte, che la individuazione della linea di confine tra i due distinti valori della autonomia della Camera, da un lato, e della legalità-giurisdizione, dall'altro, si fa problematica nelle ipotesi in cui — come nella specie — alcuni beni morali della persona, che è la Costituzione stessa a qualificare inviolabili (onore, reputazione, pari dignità), vengono a collidere con l'insindacabilità dell'opinione espressa dal parlamentare, che è momento insopprimibile (e, ben può dirsi, anch'esso inviolabile), della libertà della funzione.

Ma è altrettanto vero — ha concluso la Corte — che la «fisiologica interferenza tra due situazioni di libertà genera in tal caso un conflitto tra valori dotati entrambi di cogenza costituzionale», in relazione al quale la composizione non può che avvenire attraverso il modulo procedimentale che la richiamata giurisprudenza della stessa Corte ha avuto modo di delineare (v. sentenza n. 379 del 1996).

3. — Da tutto ciò possono dunque trarsi alcuni fondamentali corollari. La condotta del parlamentare, per essere assistita dalla garanzia costituzionale della irresponsabilità, a sua volta — e come si è visto — fondamentale ed ineludibile strumento per il libero esercizio degli alti compiti riservati a ciascun membro del Parlamento, deve esprimersi attraverso «opinioni»: in più, deve trattarsi di opinioni che risultino intimamente correlate all'esercizio della funzione parlamentare, giacché, altrimenti, l'unica garanzia correttamente evocabile è quella della

libertà di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione che l'art. 21 della Carta fondamentale assicura a tutte le persone. Risulterà subito evidente, quindi, che potendosi a qualsiasi argomento annettere, o pretendere di annettere, riflessi di portata generale e, dunque, un interesse *lato sensu* «politico», ove si ritenesse di far coincidere con l'esercizio della funzione parlamentare qualsiasi opinione non esclusivamente «privata», l'area della immunità risulterebbe di fatto priva di qualsiasi confine, con evidente vanificazione della *ratio* della garanzia costituzionale e della interpretazione ad essa data dalla Corte costituzionale. Non è, pertanto, il maggiore o minor tasso di «politicalità» a rendere l'opinione espressa ontologicamente riconducibile all'esercizio del *munus* che viene qui in discorso, ma è soltanto la necessaria strumentalità che quella opinione deve obiettivamente presentare rispetto alla funzione a costituire l'elemento che «qualifica» l'espressione del pensiero, facendola assurgere al rango di «atto» che il parlamentare liberamente compie avvalendosi delle proprie prerogative, a prescindere dalla sede in cui viene adottato e dalla forma che lo stesso assume. Accanto a ciò, per potersi correttamente fare appello all'equilibrato componimento tra il valore della autonomia parlamentare e quello della legalità-giurisdizione e dissolvere, quindi, la «fisiologica interferenza» che, come si è detto, la Corte costituzionale ha affermato sussistere tra valori costituzionalmente parordinati, è pur sempre necessario che il sacrificio dell'un valore — quale è quello dell'onore e della reputazione — sia razionalmente contemperato dall'essere lo stesso indispensabile per conseguire il pieno soddisfacimento del valore antagonista, vale a dire il libero esercizio della funzione parlamentare. Un bilanciamento, dunque, che, per essere realmente tale, postula, a sua volta, non soltanto il necessario requisito dalla essenzialità della condotta «sacrificante» ai fini dell'esercizio di quella funzione, ma, anche, quella indispensabile contenutezza e misura che valga a rendere minima, a quei fini, l'offesa del bene «sacrificato».

Alla luce delle esposte considerazioni emerge, pertanto, che il fatto attribuito all'imputato non può in alcun modo qualificarsi come opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti di quanto previsto dall'art. 68, primo comma, della Costituzione. Tale non può configurarsi, infatti, il comportamento di chi, pur assumendo di non sapere chi sia una determinata persona, con sicumera e del tutto gratuitamente si affretti a definirlo come «un fannullone della burocrazia romana», «negriero», «pifferaio da banda di quartiere», «marionetta». L'assenza, in ciò, delle connotazioni proprie di una «opinione» e l'impossibilità di ricondurre quelle espressioni a qualsivoglia «atto» che il parlamentare è libero di compiere nell'espletamento delle proprie attribuzioni, esclude, quindi, a parere di questo giudice, la legittimità del sindacato ad opera della Camera di appartenenza in ordine al fatto per il quale si procede. D'altra parte, va sottolineato che nel caso di specie la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (v. Doc. IV-Ter n. 7-A) deliberò di proporre alla Assemblea di ritenere che il fatto attribuito al Boso non conernesse opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni; proposta che l'Assemblea non approvò per considerazioni a dir poco sfuggenti e malgrado efficaci interventi di opposto segno (v. Resoconto sommario della seduta del 7 maggio 1997 del Senato della Repubblica).

Deve quindi essere sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, perché questa dichiari che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che il fatto attribuito al signor Boso, e precisato in premessa, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto sopra delineato;

Dispone la sospensione del procedimento in corso;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, addì 16 maggio 1997

Il giudice per le indagini preliminari: MACCHIA

N. 483

Ordinanza emessa il 28 aprile 1997 dal pretore di Ancona sez. distaccata di Fabriano nei procedimenti penali riuniti a carico di Cristalli Fabio ed altro

Processo penale - Responsabilità civile - Citazione da parte dell'imputato - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al potere d'intervento del responsabile civile (a cui non corrisponde alcuno speculare potere di chiamata dell'imputato) e rispetto a quanto previsto nel processo civile - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 83).

(cost., artt. 3, 24 e 97).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, letti gli atti dei procedimenti penali riuniti e rispettivamente a carico di Montanari Lino (n. 7155/95/A r.n.r.) e di Cristalli Fabio (n. 5608/1994 r.n.r.);

Rilevato che i due procedimenti riguardano un'imputazione di omicidio colposo per entrambi gli imputati, in relazione a concorrenti condotte colpose con le quali i predetti Cristalli e Montanari, alla rispettiva guida dei loro veicoli, avrebbero provocato l'incidente stradale dal quale è derivata la morte di Isidori Maria Chiara;

che, avvenuta la costituzione di parte civile dei familiari della vittima, il difensore di Fabio Cristalli, con nota del 18 aprile 1997, osservava come l'art. 83 c.p.p. consente solo alla parte civile, e non all'imputato che pure vi avrebbe interesse, di citare nel processo penale il responsabile civile, il che comportava che a mente degli artt. 538 e 540 cpp, il Cristalli stesso si vedeva esposto alle conseguenze economiche di un'eventuale sentenza di condanna nonostante avesse ottemperato alle previsioni della legge n. 990/1969, e che pertanto l'omessa previsione per l'imputato di citare il responsabile civile appariva in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;

che pertanto la difesa del Cristalli preannunciava di sollevare il problema di costituzionalità, con eccezione che reiterava ed argomentava all'odierna udienza, in sede di questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.;

Tanto premesso, questo pretore, in punto di rilevanza della questione, osserva innanzitutto che non appare decisiva la circostanza che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 453 del 17 novembre 1992, sussista un termine per la citazione del responsabile civile, che è lo stesso previsto dall'art. 555 comma 3 c.p.p., per cui in ogni caso vi sarebbe l'inutile decorso del predetto termine per citare il responsabile civile.

Infatti, è evidente che, non essendo prevista dalla legge la possibilità per l'imputato di citare il responsabile civile, non poteva l'imputato stesso in alcun modo attivarsi in tal senso, talché la restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p. ben potrebbe essere richiesta a seguito dell'ipotizzata declaratoria di incostituzionalità della norma denunciata.

Va ancora osservato che, circa la valutazione di non manifesta infondatezza, la questione è già stata sottoposta al vaglio della Corte, la quale ha emesso sentenza n. 38 del 16 febbraio 1982 in relazione ad analoga questione sollevata dal pretore di Milano nella vigenza del c.p.p. del 1930 (la posizione della Corte è stata, poi, sostanzialmente ribadita con la pronuncia n. 120 del 18 giugno 1982).

Nel dichiarare l'infondatezza della questione, la Corte ha osservato che la presenza del responsabile civile nel processo penale è collegata ad un oggetto del tutto diverso da quello cui è preordinato il processo penale, cosicché la regolamentazione riflette la diversità delle situazioni, aderendo al carattere dell'azione civile, azione ch'è subordinata alle scelte della parte lesa la quale può liberamente rivolgere la propria domanda o verso il solo imputato o anche nei confronti del responsabile civile.

Ha anche sottolineato che l'imputato, invece, non ha, come tale, richieste di natura civilistica da avanzare in sede penale mentre semmai potrà rivalersi «nei limiti consentiti» nei confronti del responsabile civile in via di regresso ove abbia adempiuto l'obbligazione di risarcire il danno derivante dalla sentenza di condanna.

Tale assetto, secondo la Corte, risultava assolutamente rispettoso del principio di uguaglianza, essendo la diversità di disciplina giustificata dalla diversità delle situazioni.

Debbono essere inoltre considerate con molta attenzione le considerazioni conclusive della Corte, secondo cui l'illegittimità dell'art. 28 c.p.p. del 1930 «nella parte in cui disponeva che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale fosse vincolante nei confronti di coloro che rimasero ad essi estranei perché non posti in condizione di intervenire, è stata riconosciuta in base alla fondamentale esigenza della garanzia del contraddittorio; esigenza che appariva chiaramente elusa e che, invece, nella specie, non sussiste, date appunto la già delineata natura civile e la possibilità di esperire contro di lui le eventuali azioni di regresso da parte dell'imputato»;

Analogo criterio è stato seguito, sempre secondo la motivazione che si sta richiamando, in relazione alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 27 c.p.p. 1930, con la quale veniva «riconosciuta la lesione del diritto di difesa del responsabile civile... in quanto produceva conseguenze di irreparabile gravità giacché investiva la posizione del responsabile civile nella sua totalità, precludendogli ogni possibilità difensiva in ordine ai fondamentali elementi ora accennati, mentre la mancata partecipazione dello stesso al giudizio penale non opera limitazioni di tal natura nei confronti dell'imputato, che, si ripete, non ha in quella sede pretese da far valere contro di lui»;

Infine, particolarmente rilevante appare l'ultima osservazione della Corte nella richiamata sentenza, secondo la quale «né ... il possibile formarsi di giudicati contrastanti può costituire lesione del diritto di difesa dell'imputato, non incidendo tale eventualità sulla possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni e di farsi assistere dal difensore, nel che appunto si sostanzia il diritto stesso».

È utile prendere le mosse da tale ultima osservazione.

Non può, ovviamente, discutersi il fatto che il possibile formarsi di giudicati contrastanti (responsabilità affermata o negata nel processo penale in comparazione alla responsabilità affermata o negata, in ordine allo stesso fatto, nel processo civile in cui sia parte il responsabile civile) non incida in alcun modo sul diritto dell'imputato di difendersi in ordine all'azione (penale) spiegata contro di lui per stabilire o meno nel processo penale, la sua responsabilità (penale).

Ma, proprio perché, laddove vi sia costituzione di parte civile, l'imputato deve difendersi, nel processo penale, non solo dell'imputazione che gli viene rivolta ma anche sulla domanda civile che, corrispondentemente, gli viene intentata, il suo diritto di difesa non può subire lesioni neppure limitatamente ai suoi interessi civili, che non di rado, anzi, assumono un rilievo pratico pari se non superiore a quello di essere mandato assolto dall'accusa.

E sotto tal profilo, non può considerarsi sicuramente appagante il circoscrivere l'indagine circa gli effetti del possibile contrasto di giudicati (sull'azione civile) prendendo quale punto di riferimento l'ambito della difesa penale dell'imputato.

Per intanto, va osservato che l'imputato, nel caso di condanna penale e conseguente condanna al risarcimento dei danni ed eventuale provvisionale, sarà tenuto al pagamento anche di ingenti somme, mentre il responsabile civile rimasto estraneo al processo non sarà tenuto che in una fase successiva ed eventuale.

In particolare, nel campo dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 990 del 1969 e successive modifiche e integrazioni, si appalesa in maniera esemplare la contraddizione del sistema.

Una volta avvenuta la costituzione di parte civile, l'impresa assicuratrice, quale responsabile civile, potrà decidere di intervenire volontariamente nel processo, secondo una sua libera scelta, mentre l'imputato/assicurato non ha un corrispondente potere di chiamare l'impresa assicuratrice ai fini di essere manlevato nei confronti della domanda di risarcimento danni avanzata nei suoi (soli) confronti dalla parte civile.

E ciò non può non configurare un'indubbia disparità di trattamento processuale, assolutamente non giustificata da alcuna diversità di posizioni.

Ma altre considerazioni debbono doverosamente farsi, proprio in relazione alla tipica figura di responsabile civile ch'è costituita dall'assicuratore per r.c.a.

Colui che ha subito danno in relazione alla circolazione di autoveicoli per i quali è obbligatoria l'assicurazione, può scegliere se esercitare direttamente l'azione nei confronti dell'assicuratore ex art. 18 legge 990/1969 ovvero presentare la normale azione aquiliana nei confronti dell'autore dell'illecito.

Nel primo caso abbiamo un'ipotesi di *litisconsorzio* necessario *ex lege*, che trova il fondamento nell'art. 23 della citata legge.

Nel secondo caso, dottrina e giurisprudenza sono ormai giunte alla conclusione (tranne qualche isolata voce di dissenso) che non sussiste alcun *litisconsorzio* con l'assicuratore, cosicché la sua presenza nel processo civile è meramente eventuale. E la ragione di ciò viene fatta risalire all'argomentazione secondo cui la condanna esclusiva del responsabile è una statuizione completa, mentre la rilevanza del rapporto assicurativo è solo eventuale e non si pone come indispensabile per il danneggiato attore perché la possibile chiamata in garanzia giova solo all'assicurato. Si dice ancora che il titolare dell'azione non può essere costretto ad estendere, al di fuori di un'espressa previsione di legge, l'ambito dei soggetti processuali oltre il limite minimo di utilità che egli intende conseguire con la sentenza.

Nulla vieterà peraltro, nel processo civile, al danneggiante convenuto, di chiamare in garanzia l'assicuratore. Il danneggiato avrà un titolo giudiziale spendibile tanto contro l'assicurato quanto contro l'assicuratore. Se, poi, il danneggiato non si è curato di chiedere la chiamata in garanzia, *imputet sibi*, in ordine alle conseguenze sfavorevoli che da tale mancanza di chiamata derivano.

Niente di tutto ciò nella situazione all'esame di questo giudice. Ed infatti, nel caso di condanna dell'imputato al risarcimento danni, la statuizione giurisdizionale potrà essere fatta valere nei suoi soli confronti, per il preciso disposto dell'art. 651 c.p.p., non già nei confronti dell'assicuratore non citato né intervenuto nel processo.

Vero è che il danneggiante assicurato potrà rivalersi nei confronti dell'assicuratore, agendo contro lo stesso in via di regresso, ma a tal proposito occorre osservare:

in tanto egli potrà esercitare tale regresso in quanto, secondo i normali schemi di cui all'art. 1299 c.c., abbia effettuato il pagamento;

mentre la sentenza del giudice penale emessa nei termini di cui all'art. 651 c.p.p. ha efficacia di giudicato nei confronti del responsabile civile, il giudizio con il quale il danneggiante spiega la domanda *ex art. 1299 c.c.* può ospitare una serie di contestazioni di cui riesce assai difficile, a priori, specificare i limiti (anzi, se ci troviamo di fronte ad un'obbligazione solidale in senso proprio, a nulla varrebbe la sentenza di condanna civile emessa nei confronti dell'assicurato in sede penale, secondo il principio dettato dall'art. 1306 c.c. cfr. Cass. 26 ottobre 1982 n. 5591, secondo cui i condebitori solidali, i quali non abbiano partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di uno di essi, hanno, di fronte al giudicato, veste di terzi rispetto al creditore non meno che nei confronti del coobbligato che agisca in via di regresso).

I due notevoli inconvenienti appena accennati potrebbero essere superati (ma solo in relazione alla peculiare ipotesi del responsabile civile individuato nell'assicuratore r.c.a., e non in relazione a tutte le altre svariate ipotesi di responsabile civile) se, partendo dalla qualificazione del vincolo di solidarietà tra le obbligazioni dell'autore dell'illecito e quelle dell'assicuratore, quale vincolo atipico proprio delle obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, il ruolo dell'assicurato per r.c.a. venga ad assumere natura sussidiaria, cosicché debitore «principale» e non solidale in senso proprio è sempre, in ultima analisi, l'assicuratore.

Ma, a prescindere dalla considerazione secondo cui tale costruzione non è pacifica tra gli interpreti (e varrebbe comunque, come si ripete, solamente per quella specifica figura di responsabile civile costituita dall'assicuratore r.c.a.) ed anche a voler prescindere dalla considerazione secondo la quale non è comunque questo l'orientamento della Cassazione sul punto (dal momento che è stato ribadito che, in sede di assicurazione per r.c.a., in ogni caso la sentenza di condanna emessa in un giudizio in cui l'assicuratore non partecipa non può essere a lui opposta), se si aderisse ad essa sorgerebbero due ulteriori insormontabili problemi, tra loro strettamente collegati.

Il primo problema è che, in riferimento all'ipotesi dell'assicuratore r.c.a., la norma di cui all'art. 651 c.p.p. verrebbe svuotata di qualsiasi significato: a nulla varrebbe circoscrivere l'ipotesi di efficacia della sentenza penale che statuisce sul risarcimento danni al solo responsabile civile/assicuratore intervenuto nel processo penale, se poi in ogni caso l'assicuratore è comunque obbligato a corrispondere quanto stabilito a titolo di risarcimento danni in virtù della sua peculiare veste di vero e proprio debitore principale, secondo la specifica normativa di settore, e non di obbligato in solido secondo i principi generali (se sussista o meno la solidarietà, sia pure in veste atipica, v'è contrasto in giurisprudenza cfr. Cass. n. 6428 del 27 novembre 1982 e n. 5484 del 13 ottobre 1980).

Il secondo problema concerne l'improbabilità che il legislatore non si sia posto, in sede di stesura dell'art. 651 del c.p.p., il problema di tale peculiare responsabile civile, costituito dall'assicuratore, e non abbia dato conto di tale peculiarità: in altre parole, appare strano, alla luce dell'importanza e della frequenza dei casi di responsabile civile costituita dall'impresa assicuratrice per r.c.a., nonché alla luce dell'atteggiarsi del tutto *sui generis* di tale responsabile civile, che, se fosse stato orientato ad avvallare o non smentire la costruzione dell'assicuratore per r.c.a. quale debitore sempre e comunque (nei limiti contrattuali pattuiti), il legislatore non abbia dedicato nessun accenno a tale particolare aspetto né in sede di stesura della norma né in sede di relazione. A quest'ultimo proposito, v'è solo un accenno, nella relazione, al sostanziale recepimento normativo delle sentenze della Corte costituzionale in tema di mancato intervento nel processo di taluni soggetti, in vigenza del vecchio rito.

In conclusione, l'imputato, non potendo citare (o chiedere l'autorizzazione a citare) il responsabile civile:

1. — Ha una posizione processuale sicuramente peggiore rispetto al responsabile civile, il quale può scegliere se intervenire o meno, anche se non citato dalla parte civile.

2. — Vede lesa il suo diritto di difendersi dalla domanda civile anche chiamando in garanzia il responsabile civile. Si tratta di un vero e proprio diritto e non di una situazione di fatto o di una mera convenienza, dal momento che, in caso di condanna, verrebbe manlevato *ex lege* facendo stato la sentenza di condanna civile anche (e soprattutto) nei confronti dell'assicuratore, che nell'azione di regresso non può invece che qualificarsi come coobbligato *ex art. 1306 c.c.*, o al più, per chi non vede rapporto di solidarietà, terzo comunque estraneo rispetto alla sentenza, che non potrebbe essere direttamente attivata nei suoi confronti, con tutte le gravissime conseguenze (di diritto, e non solo di mero fatto) che ciò comporta.

Ritiene questo pretore che in quanto sin qui prospettato possa vedersi il contrasto:

con l'art. 3 Cost., violandosi il principio d'uguaglianza dei poteri processuali esercitabili nel processo penale tra l'imputato ed il responsabile civile, non corrispondendo al potere d'intervento di quest'ultimo alcuno speculare potere di chiamata dell'imputato. Ciò, tra l'altro, non si giustifica in alcun modo mediante la marginalità della figura del responsabile civile in quanto, ai fini di subire gli effetti dell'azione civile esercitata dalla parte civile, imputato e responsabile civile hanno ruoli perfettamente equiparabili. Violandosi altresì la parità di trattamento nella difesa dei diritti di natura civilistica tra l'autore dell'illecito convenuto con domanda nel processo civile e l'autore dell'illecito, imputato nel processo penale, nei cui confronti c'è costituzione di parte civile, potendo solo il primo chiamare in garanzia il responsabile civile e non esporsi, successivamente alla sua condanna civile nel processo penale, all'alea dell'azione di regresso con le gravi conseguenze sopra prospettate;

con l'art. 24 Cost., in quanto l'imputato, cui viene preclusa la chiamata in garanzia del responsabile civile, si trova a dover sopportare da solo le conseguenze civili del reato non solo in sede penale ma, successivamente, anche in sede civile, non potendosi neppure escludere, addirittura, che si trovi perdente nell'azione di regresso (o in altra autonoma azione, se non si accede alla tesi della solidarietà) da lui intentata al responsabile civile.

con l'art. 97 Cost., confliggendo sicuramente con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia il possibile contrasto di pronunce giurisdizionali appena prospettato, contrasto che non può neppure ascrivere ad una fisiologica tolleranza del sistema nel suo complesso, in quanto derivante da norme assolutamente incongrue e neppure necessarie o indefettibili alla differenza tra le funzioni del processo penale e quelle del processo civile.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare, o chiedere l'autorizzazione a chiamare, nel processo il responsabile civile, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione;

Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del parlamento, dandosi atto che ne è stata data integrale lettura in udienza ai fini della notifica alle altre parti.

Fabriano, addì 28 aprile 1997

Il pretore: MARZIALI

97C0815

N. 484

*Ordinanza emessa il 21 marzo 1997 dal pretore di Ancona sez. distaccata di Fabriano
nel procedimento penale a carico di Carnevali Remo*

Responsabilità penale - Imputabilità - Ubriachezza abituale - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti - Asserita indeterminazione dei criteri differenziali dei due stati, di cui il secondo è assimilato al vizio di mente totale o parziale - Irragionevolezza - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non potendo la motivazione circa l'imputabilità trovare alcuna effettiva esplicazione.

(C.P., artt. 94 e 95).

(Cost., artt. 3 e 111).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza; letti gli atti del fascicolo n. 30175.95 r.g. e 1602/93 r.g.n.r., riguardanti il procedimento penale a carico di Carnevali Remo, nato a Serra S. Quirino il 13 aprile 1965 ed ivi residente, via S. Giovanni n. 1.

Premesso che nel predetto procedimento a carico del Carnevali Remo, dopo essersi proceduto ad una compiuta istruzione dibattimentale, sentendo testi ed ammettendo la produzione di documenti, fra i quali una dichiarazione del Centro di accoglienza associazione «La Speranza», con la quale si dava conto che l'imputato era inserito in regime residenziale presso il centro comunitario dal 14 aprile 1995, per un programma psicoterapeutico di recupero dalla durata di circa due anni; che alcuni dei testi sentiti, nonché, in maniera più precisa lo stesso imputato, dichiaravano che il Carnevali nel periodo in cui sono stati contestati i fatti oggetto dell'imputazione era soggetto dedito all'alcool ed agli stupefacenti, ed era sovente in preda agli effetti di tali sostanze (anzi, per la precisione l'imputato sottolinea essersi trattato di un periodo di «buio assoluto» nella propria vita in cui i ricordi sono pressoché nulli); che sulla base di ciò, veniva eccepito lo stato di cronica intossicazione sia da alcool che da sostanze stupefacenti, ed il pretore provvedeva a disporre perizia sul punto.

Tanto premesso, all'udienza del 3 marzo 1997 il perito prof. Froidi, titolare della cattedra di tossicologia forense presso l'Università di Macerata, rispondeva ai quesiti a lui posti specificando che, non avendo potuto visionare, perché non esistente, alcun riscontro di natura clinica o di altra natura sullo stato del Carnevali nel periodo preso in considerazione, non era in grado di rispondere in alcun modo ai quesiti propostigli, e cioè in sostanza se il Carnevali fosse o meno in istato di cronica intossicazione nel periodo in cui sono stati contestati i fatti criminosi. Precisava il cattedratico che i tipi di riscontro ai quali faceva riferimento erano, per l'appunto, i referti clinici, quelli relativi ad analisi di laboratorio e, laddove non fosse passato molto tempo, anche l'esame dei capelli del periziando. Mancando, come detto, referti clinici e di laboratorio ed essendo anche passato un periodo di tempo eccessivo anche per poter esperire l'analisi del capello, il semplice esame clinico «ora per allora» non poteva dar luogo ad alcun risultato certo.

A maggiore chiarimento della propria risposta, tuttavia il perito precisava che uno stato di cronica intossicazione da alcool o da stupefacenti può anche essere reversibile nei seguenti termini: tanto più un soggetto è giovane (e pertanto, in migliori condizioni fisiche generali) tanto più lo stato di cronica intossicazione avrà possibilità di reversibilità, la quale d'altro canto sarà tanto più frequente quanto «meno grave» sarà lo stato d'intossicazione. Altre variabili decisive ai fini della diagnosi erano costituite, secondo la valutazione del perito, dal tipo di sostanza

Concludeva il perito affermando trattarsi di elementi discriminanti validi tanto per la diagnosi richiesta quanto per fissare lo spartiacque tra la cronica intossicazione e l'abituale assunzione di alcool o sostanze stupefacenti

Tali essendo le conclusioni del perito, osserva questo pretore innanzitutto che la breve esposizione di cui sopra non concorda affatto con quanto costituisce *jus receptum* secondo numerose e mai difformi sentenze della Cassazione a partire dagli anni 40 e 50 (ed ancora prima, a partire dalla stessa relazione al codice penale) per arrivare sino ai tempi attuali.

Secondo tale orientamento, com'è noto, la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti deve avere, per rilevare ai sensi dell'art. 95 c.p., caratteristiche di permanenza. Inoltre, il principale criterio di distin-

zione tra l'intossicazione cronica e lo stato di cui all'art. 94 c.p. sempre secondo tale orientamento costante, starebbe nel fatto che mentre la prima costituisce uno stato non reversibile, lo stato di cui all'art. 94 c.p. avrebbe per l'appunto la caratteristica di non essere irreversibile.

Giova invece notare come la relazione peritale trovi ampio riscontro con le posizioni di gran parte della scienza medico-legale nonché della dottrina penalistica.

Si osserva, tra l'altro, da parte di taluni autori medico-legali, che uno stato permanente ed irreversibile di alterazione cerebrale non si ravvisa che nella rara demenza alcolica. Al contrario, quelle psicosi alcoliche che più frequentemente insorgono nel corso dell'intossicazione cronica (*delirium tremens*, allucinosi, ecc.) sono suscettibili di guarigione, anche in breve periodo di tempo.

Altri autori medici osservano, con riguardo all'azione degli stupefacenti, che la definizione stessa di «intossicazione cronica da sostanze stupefacenti» non ha ragion d'essere, in quanto non si rinviene una sindrome strutturale connessa con l'azione del tossico. Non è infatti in essa riscontrabile una patologia di rilievo somatico, psicologico e psichiatrico con caratteristiche di permanenza ed osservabile anche oltre la cessazione dell'abuso, dando luogo a parametri di rilievo nosografico.

Più in generale, e da sempre, è stata rilevata l'inutilità della disposizione di cui all'art. 95 c.p., tanto che lo stesso legislatore, nella «Relazione al Re» si credette in dovere di precisare, in merito, che «la disposizione trova la sua ragion d'essere nell'intento di distinguere l'intossicazione acuta dalla cronica, la quale soltanto è equiparabile all'infermità mentale: comunque l'articolo ha valore di interpretazione autentica e, come tale, non può ritenersi superfluo».

Non ritiene questo Pretore che possa risolversi il problema insorto né facendo ricorso al disposto dell'art. 530, terzo comma c.p.p. né ricorrendo al principio secondo il quale il giudice è pur sempre *peritus peritorum*.

Ed infatti, in relazione alla speciale declaratoria prevista dall'art. 530 c.p.p., la norma in questione prevede un dubbio che presuppone pur sempre l'idonea sussistenza di una causa di non punibilità che si legittimi, anche sotto il profilo costituzionale, sia quando viene ad escludere sia quando conferma la punibilità. Nel caso in questione, contestandosi la sussistenza stessa delle basi scientifiche poste a distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, agli artt. 94 e 95 c.p., viene meno qualsiasi possibilità di fondare il dubbio, che deve pur sempre riguardare qualcosa di ben identificabile, anche se nella concreta fattispecie non identificato.

L'accertamento della malattia mentale che dà luogo all'infermità di cui all'art. 88 c.p. può essere difficile, ma la malattia mentale costituisce una nozione in eliminabile per la scienza medica: non così, ovviamente, per le nozioni di cui agli artt. 94 e 95 c.p.

Circa la possibilità per il giudice di non tener conto dei risultati della perizia, uniformandosi alla tralatizia, interpretazione di cui s'è fatto cenno all'inizio, non si vede come ciò potrebbe essere legittimamente fatto, nel momento in cui si pone in discussione la validità stessa del concetto sotteso agli artt. 94 e 95 c.p. ed in sostanza si fa rientrare la predetta disciplina nei principi generali di cui all'art. 88 c.p. Né può dirsi, ancora, che in tal modo si viene ad eliminare, in pratica, la categoria dell'*actio libera in causa*, che ha trovato anche, in qualche modo, accoglimento nel diritto positivo — avendo tra l'altro superato censure di legittimità costituzionale — laddove si ammette l'imputabilità di chi volontariamente si ubriaca.

Infatti è evidente che la reiterazione dell'assunzione, che è necessariamente sottesa ad un'infermità di mente provocata da alcool o da stupefacenti, è inconciliabile con il concetto stesso di *actio libera in causa*. Ciò a meno di non voler far scendere tale concetto ad una mera finzione giuridica, che in tal caso verrebbe con maggiore forza ad implicare gravi problemi di costituzionalità. In altre parole, si giungerebbe alla costruzione, inaccettabile sotto il profilo costituzionale, secondo il quale il tossicodipendente o l'alcooldipendente verrebbe punito — a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato in cui ha commesso l'azione — per il solo fatto di una scelta, necessariamente remota nel tempo, scelta tra l'altro che non aveva ad oggetto di cadere nello stato di intossicazione, bensì di iniziare la singola assunzione di sostanza che ha dato il via alla reiterazione e poi alla tossicodipendenza ed alcooldipendenza.

Non si nasconde questo pretore i gravissimi problemi di difesa sociale e d'ordine pubblico che sono coinvolti nella scelta di una normativa penale improntata a criteri di rigidità, ma va osservato che paradossalmente queste esigenze avevano una più logica e coerente (ancorché inaccettabile per il nuovo assetto dei valori costituzionali) risposta nel quadro unitariamente repressivo, anche sul versante dell'applicazione della pena, del c.p. del 1930. Attualmente invece la normativa del settore, rigorosa nei principi di imputabilità, non trova alcun riscontro

sul versante dell'applicazione della pena, con vistosissime deroghe soprattutto nel regime carcerario: queste si ai limiti della costituzionalità, soprattutto se si pensa che trovano il loro presupposto nella «punizione» di un soggetto perfettamente imputabile e che di fatto rischiano di perdere qualsiasi portata sanzionatoria.

D'altro canto, non si vede come potersi discostare in maniera logicamente corretta dalle risultanze peritali, ammettendo la causa di non punibilità solo a fronte di uno stato irreversibile di degenerazione e disfacimento fisico. Non si vede quale motivazione potrebbe darsi a tale difforme orientamento, se non quella che in pratica presuppone l'eliminazione stessa della perizia in fattispecie del genere, con una valutazione circa l'intossicazione cronica demandata — in sostanza — al solo giudice, dal momento che è risaputo quali sono le riserve della scienza medica sul punto.

Ciò posto, occorre rilevare che gli artt. 94 e 95 c.p. i quali dovrebbero trovare applicazione in via alternativa nella fattispecie in esame, involgono una questione non manifestamente infondata di illegittimità costituzionale, per contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione ed il criterio di ragionevolezza che ne è il corollario, dal momento che pongono una differenziazione insussistente, non potendo trovare alcun tipo di obiettiva specificazione; b) con l'art. 111 della Costituzione, che impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, laddove la motivazione circa l'imputabilità o meno, alla stregua degli artt. 94 e 95 c.p., non potrebbe trovare alcuna effettiva esplicazione, risolvendosi in formule stereotipe, incongrue e contraddittorie.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;

Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, alla difesa dell'imputato, al Pm ed al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere.

Fabriano, addì 21 marzo 1997

Il pretore: MARZIALI

97C0816

N. 485

Ordinanza emessa il 21 marzo 1997 dal pretore di Ancona sez. distaccata di Fabriano nel procedimento penale a carico di Carnevali Remo

Responsabilità penale - Imputabilità - Ubriachezza abituale - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti - Asserita indeterminazione dei criteri differenziatori dei due stati, di cui il secondo è assimilato al vizio di mente totale o parziale - Irragionevolezza - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non potendo la motivazione circa l'imputabilità trovare alcuna effettiva esplicazione.

(C.P., artt. 94 e 95).

(Cost., artt. 3 e 111).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, letti gli atti del fascicolo n. 30306.95 r.g. e 2728/93 r.g.n.r., riguardanti il procedimento penale a carico di Carnevali Remo, nato a Serra S. Quirico il 13 aprile 1965 ed ivi residente, via S. Giovanni n. 1.

Premesso che nel predetto procedimento a carico del Carnevali Remo, dopo essersi proceduto ad una compiuta istruzione dibattimentale, sentendo testi ed ammettendo la produzione di documenti, fra i quali una dichiarazione del Centro di accoglienza associazione «La Speranza», con la quale si dava conto che l'imputato era inserito in regime residenziale presso il centro comunitario dal 14 aprile 1995, per un programma psicoterapeutico di recupero dalla durata di circa due anni; che alcuni dei testi sentiti, nonché, in maniera più precisa, lo stesso impu-

tato dichiaravano che il Carnevali nel periodo in cui sono stati contestati i fatti oggetto dell'imputazione era soggetto dedito all'alcool ed agli stupefacenti, ed era sovente in preda agli effetti di tali sostanze (anzi, per la precisione l'imputato sottolinea essersi trattato di un periodo di «buio assoluto» nella propria vita, in cui i ricordi sono pressoché nulli); che sulla base di ciò, veniva eccepito lo stato di cronica intossicazione sia da alcool che da sostanze stupefacenti, ed il pretore provvedeva a disporre perizia sul punto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 484/1997).

97C0817

N. 486

*Ordinanza emessa il 21 marzo 1997 dal pretore di Ancona sez. distaccata di Fabriano
nel procedimento penale a carico di Carnevali Remo ed altro*

Responsabilità penale - Imputabilità - Ubriachezza abituale - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti - Asserita indeterminatezza dei criteri differenziatori dei due stati, di cui il secondo è assimilato al vizio di mente totale o parziale - Irragionevolezza - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non potendo la motivazione circa l'imputabilità trovare alcuna effettiva esplicazione.

(C.P., artt. 94 e 95).

(Cost., artt. 3 e 111).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, letti gli atti del fascicolo n. 30160.95 r.g. e 15491/92 r.g.n.r., riguardanti il procedimento penale a carico di Carnevali Remo, nato a Serra S. Quirino il 13 aprile 1965 ed ivi residente, via S. Giovanni n. 1; Graziani Natalino, nato a Roma il 7 gennaio 1972, residente a Serra S. Quirico, via Serralta n. 4.

Premesso che nel predetto procedimento a carico del Carnevali Remo e del Graziani Natalino, dopo essersi proceduto ad una compiuta istruzione dibattimentale, sentendo testi ed ammettendo la produzione di documenti, fra i quali una dichiarazione del Centro di accoglienza associazione «La Speranza», con la quale si dava conto che l'imputato era inserito in regime residenziale presso il centro comunitario dal 14 aprile 1995, per un programma psicoterapeutico di recupero dalla durata di circa due anni; che alcuni dei testi sentiti, nonché, in maniera più precisa, lo stesso imputato, dichiaravano che il Carnevali nel periodo in cui sono stati contestati i fatti oggetto dell'imputazione era soggetto dedito all'alcool ed agli stupefacenti, ed era sovente in preda agli effetti di tali sostanze (anzi, per la precisione l'imputato sottolinea essersi trattato di un periodo di «buio assoluto» nella propria vita in cui i ricordi sono pressoché nulli); che sulla base di ciò veniva eccepito lo stato di cronica intossicazione sia da alcool che da sostanze stupefacenti, ed il pretore provvedeva a disporre perizia sul punto.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 484/1997).

97C0818

N. 487

Ordinanza emessa il 17 aprile 1997 dal pretore di Nocera Inferiore sui ricorsi riuniti proposti da Senatore Vincenzo quale procuratore di Schiavone Rosa ed altro contro l'INPS

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titoli alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato in data 17 aprile 1997, la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1871/95 del Registro Generale, tra Senatore Vincenzo, quale procuratore speciale di Schiavone Rosa + 1, rappresentati e difesi dall'avv. V. Barbatto ricorrenti e INPS in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. A. Fava del Piano resistente:

Con ricorso depositato il 3 aprile 1995, Senatore Vincenzo quale procuratore speciale di Schiavone Rosa premettendo che quest'ultima è titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedeva al pretore, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in misura del 60% della pensione spettante al coniuge deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da quest'ultimo percepita, o che costui avrebbe avuto diritto a percepire, così come statuito dalla sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva inoltre di condannare l'I.N.P.S. al pagamento in suo favore dei relativi importi.

Si costituiva l'I.N.P.S. nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal potere di proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e comunque la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda.

Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge 23 dicembre 1996 n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, con la sola preclusione del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione nelle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'udienza del 17 aprile 1997 il pretore disponeva la riunione al giudizio proposto da Senatore Vincenzo dell'altro proposto da Miranda Angelo, quale procuratore speciale di Strianese Giovannina, avente ad oggetto la medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei termini che appresso si riportano.

1. — In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità...»; asseriva infatti che tale disciplina realizza sotto un duplice aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni, innanzitutto perché consente all'Ente tenuto al rimborso di estinguere il proprio debito in sei annualità, precludendo al creditore la possibilità di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza, ed in secondo luogo perché prevede che il rimborso delle somme in questione sia effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione, legittimando così l'estinzione delle relative obbligazioni mediante una *datio in solutum*, a prescindere dal consenso del creditore. Ad avviso del procuratore dei ricorrenti tale sistema di adempimento è inidoneo a realizzare un'immediata ed integrale ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di più dotato di un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni che si verificano nel mercato dei titoli di Stato, e tale situazione è tanto più grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di adempimento coincidono con l'area più svantaggiata dei pensionati, essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.

2. — Sosteneva inoltre la ravvisabilità di un contrasto tra l'art. 3 della Costituzione ed il comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, nella parte in cui quest'ultimo dispone che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria», in quanto, essendo ormai assodato il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali in favore del titolare del diritto al ottenere una prestazione di natura previdenziale, appare illogico sancirne l'esclusione nei confronti di talune categorie di crediti; in particolare appare ingiustificata la disparità di trattamento che viene a verificarsi nei confronti dei destinatari della disposizione legislativa in discorso, che appartengono a fasce sociali svantaggiate.

3. — In relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996», affermava infatti che tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilità di azionare il diritto al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze n. 495/1993 e 240/1994, ha effettuato una ingiustificata discriminazione, resa ancora più marcata dal fatto, obiettivamente riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti di età avanzata; la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al comma 181, che dispone che il pagamento «avviene in sei annualità», appare poi in contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto abilita l'Ente debitore a corrispondere la somme dovute ai pensionati in lungo margine di tempo, senza tener conto che l'elevata età di questi ultimi rende probabile il verificarsi di numerosi decessi, prima che sia intervenuto l'integrale pagamento, e senza che alcun diritto possa trasmettersi agli eredi, con il risultato pratico di esonerare in molti casi l'Ente dal pagamento della prestazione previdenziale.

4. — Infine prospettava il possibile contrasto con l'art. 24 della Costituzione del comma 183, norma che dispone: «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto». Asseriva infatti che intanto può dirsi ammissibile, e compatibile con il disegno costituzionale, l'intervento del legislatore nel processo teso a definirne l'esito attraverso la declaratoria di estinzione, quando la situazione soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non pienamente soddisfatta, comunque arricchita dalla nuova previsione normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha escluso che sugli importi maturati fino al 31 dicembre 1995 in favore dei pensionati interessati possano essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonostante la consolidata interpretazione giurisprudenziale di senso contrario, menomando in maniera pregnante il diritto di difesa degli interessati, e sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.

Ritiene questo pretore che la questione di costituzionalità così sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine della definizione del presente giudizio, in quanto esso riguarda proprio, come sopra si è esposto, la materia che è oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 495/1993, poi disciplinata dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, non sia manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi riferiti ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati che nel loro complesso.

P. Q. M.

Il pretore di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità...»;

2) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetari»;

3) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996»;

4) dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità, assegnando alle parti per la riassunzione il termine di mesi tre dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale;
Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata, integralmente, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
Dispone, all'esito degli adempimenti di cui sopra, l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale.

Nocera Inferiore, addì 17 aprile 1997

Il pretore: SCENZA

97C0819

N. 488

*Ordinanza emessa il 15 maggio 1997 dal pretore di Nocera Inferiore
 sui ricorsi riuniti proposti da Parlato Teresa ed altri contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titoli alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 38 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato in data 15 maggio 1997, la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5287/94 del registro generale, tra Parlato Teresa + 13, rappresentati e difesi dall'avv. V. Barbato ricorrenti e l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi resistenti;

Con ricorso depositato il 17 maggio 1994, Parlato Teresa premettendo di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedeva al pretore, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in misura del 60% della pensione spettante al coniuge deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da quest'ultimo percepita, o che costui avrebbe avuto diritto a percepire, così come statuito dalla sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva inoltre di condannare l'I.N.P.S. al pagamento in suo favore dei relativi importi.

Si costituiva l'I.N.P.S. nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal potere di proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e comunque la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda.

Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, con la sola preclusione del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'udienza del 15 maggio 1997 il pretore disponeva la riunione al giudizio proposto da Parlato Teresa degli altri proposti da Tortora Anna Maria, Catapano Filomena, Fabbricatore Maria Caterina, Campagnola Maria, Bruno Mariangela, Mancuso Gaetano, Perrino Speranza, Giorgio Giovanna, Sommese Antonia, Rongo Teresa, Langella Domenico, Sorvillo Raffaele, Pagano Crescenza, aventi ad oggetto la medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei termini che appresso si riportano.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 487/1997).

97C0820

N. 489

*Ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 dalla commissione tributaria regionale di Firenze
sul ricorso proposto da Benvenuti Marco contro l'ufficio imposte dirette di Prato*

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi prodotti in forma associata - Società in accomandita semplice - Accertamento ai fini I.L.O.R. in capo alla società - Automatica imputazione di I.R.P.E.F. al socio accomandante, in proporzione alla sua quota societaria - Mancata previsione dell'obbligo di notificazione dell'avviso di accertamento al socio accomandante stesso, al quale risulta precluso di impugnare in via autonoma detto avviso e di essere *litisconsorte* necessario nell'eventuale giudizio innanzi le commissioni tributarie - Lesione del diritto di difesa.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma secondo).

(Cost., art. 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa tributaria promossa da Marco Benvenuti appellante contro l'ufficio imposte dirette di Prato appellato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Appellava il contribuente, il quale si doleva della sfavorevole sentenza della C.T. di I grado di Prato, la quale aveva respinto *in toto* il ricorso.

La doglianza circa l'applicazione delle pene pecuniarie al socio accomandante è stata decisa con sentenza deliberata nell'odierna camera di consiglio.

Rimane l'altra questione sollevata dall'appellante.

Costui si lamenta nei seguenti termini:

«... l'Amministrazione finanziaria ha rettificato induttivamente il reddito della società "Panthacar's di Nicholas Paul Cirri & C. s.a.s.", ed il socio Benvenuti Marco, in quanto accomandante non ha potuto impugnare nei termini l'accertamento relativo, che quindi è divenuto definitivo.

Altro motivo di illegittimità del comportamento dell'ufficio consiste nella violazione del più elementare diritto di difesa del cittadino come prescritto dall'art. 24 della Costituzione».

IN DIRITTO

La motivazione della doglianza è estremamente sintetica, ma nello stesso tempo chiaramente comprensibile.

Convorrà esaminare la questione *funditus*.

1. — È principio generale di diritto che qualsiasi atto è validamente notificato anche ad uno solo dei legali rappresentanti di una società, di capitali o anche di persone, non potendosi addossare al notificante l'onere di eseguire tante notifiche, quanti siano per avventura i legali rappresentanti, il cui numero potrebbe essere anche elevato.

2. — Tale principio si applica, ovviamente, anche agli avvisi di accertamento.

3. — Ne consegue che l'avviso di accertamento è validamente notificato anche ad uno solo degli amministratori di una società, nella specie società di persone.

4. — A maggior ragione, l'avviso di accertamento non deve essere notificato all'accomandante, che non è mai amministratore, per definizione.

5. — Ne consegue che il maggiore imponibile ai fini Ilor (una volta divenuto definitivo per qualsiasi causa) rimarrà imputabile alla società in accomandita, anche se l'accomandante non abbia ricevuto la notifica dell'accertamento, non sia stato vocato *in jus*, ovvero non sia intervenuto nel giudizio, neppure *ad adjuvandum*.

6. — In altre parole, tra due soggetti, l'ufficio delle imposte e la società in accomandita, si è formato un titolo di credito, a favore del primo, titolo che si fonda su un maggior debito per Ilor, in capo alla società.

7. — Fino a qui, nulla *quaestio*.

8. — I problemi sorgono invece alla luce dell'art. 5 del T.U.I.R. del 1986 (nel caso di specie alla luce dell'art. 5 del d.P.R. n. 597/1973).

Il meccanismo previsto dalle due norme, sostanzialmente identiche, comporta la conseguenza che, per effetto della definitività (comunque determinatasi) dell'accertamento ai fini Ilor, l'accomandante si trova automaticamente debitore per l'Irpef a suo carico, in proporzione alla sua quota societaria.

9. — La situazione può essere così riassunta:

a) il rapporto giuridico, che ha per oggetto l'Ilor, è sicuramente *res inter alios acta*, per quanto riguarda l'accomandante;

b) in ogni caso, il titolo formatosi in favore dell'Erario trova fondamento nella detta Ilor;

c) il credito per Irpef verso l'accomandante scaturisce da un titolo diverso, quello per Ilor, creatosi *inter alias partes*;

d) l'accomandante non solo non ha diritto alla notifica dell'avviso di accertamento, non solo non ha titolo per impugnarlo in via autonoma (non essendo l'amministratore), ma non è neppure litisconsorte necessario nell'eventuale giudizio avanti le commissioni tributarie.

Egli potrebbe al massimo intervenire nel giudizio *ad adjuvandum*, ai sensi dell'art. 10 del d.leg. 31 dicembre 1992, n. 546, sempre che ne venga a conoscenza, a seguito di notizia fornita dall'accomandatario, il quale non ha tuttavia alcun obbligo di informarlo, rimanendo a sua completa discrezione di avvisare o non avvisare l'accomandante;

e) in ciò si differenzia nettamente la posizione dell'accomandante da quella dei soci, amministratori o non amministratori, di una società in nome collettivo.

Se è vero quanto appena detto *sub 3)*, e cioè che è sufficiente la notifica ad uno solo dei legali rappresentanti, è ancora più vero che il socio co-amministratore è costantemente inserito nella società, ne vive la vita giornalmente, e quindi non può non essere edotto di ogni evento relativo alla società, *in primis* delle notifiche che pervengono, siano esse civili, penali, amministrative o tributarie.

Lo stesso vale per il socio non amministratore, il quale ha comunque «diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione», solo per riferirci ai diritti-poteri per così dire basilari, giusta il combinato disposto degli artt. 2261 e 2293 del codice civile.

In altre parole, nella società in nome collettivo, il socio non amministratore è investito delle più ampie facoltà di controllo, ragione per cui se egli non se ne avvale, o avvalendosi non le esercita in modo penetrante, non può poi lamentarsi delle eventuali conseguenze negative, quali l'attribuzione in via definitiva di un maggior reddito Irpef, sulla base di un accertamento per Ilor in testa alla società, ed infine le sanzioni per infedele o insufficiente dichiarazione dei redditi.

Ma tali principi non possono essere automaticamente trasposti nell'ambito delle società in accomandita, là dove all'accomandante non sono assolutamente conferiti i diritti-poteri di cui all'art. 2261, perché egli ha soltanto la facoltà di «compiere atti di ispezione e sorveglianza», e ciò unicamente se l'atto costitutivo lo consenta (art. 2320, secondo comma).

Costui si trova nella medesima posizione giuridica, e di fatto, di un socio di una società di capitali, cui la legge non addebita pro quota i maggiori redditi accertati in testa alla società;

f) in definitiva, l'accomandante rimane del tutto privo di difesa di fronte ad una pretesa creditoria, che egli non ha mai avuto il diritto di contestare e, ancor prima, di aver avuto il diritto di conoscerla.

La violazione dell'art. 24 della Costituzione pare evidente.

Sotto altro profilo, non paiono persuasivi gli argomenti della sentenza 29 novembre 1991/17 settembre 1992, n. 10667 della Corte di cassazione, la quale così motivata, nel dichiarare manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di cui si discute: «la circostanza che la disciplina tributaria non imponga la notificazione dell'accertamento eseguito nei confronti della società anche ai soci, con la conseguenza, già rilevata, che il difetto di tale notificazione non importa la nullità dell'accertamento, non significa che questo divenga definitivo nei confronti dei soci, dal momento che costoro potranno impugnarlo allorché esso sarà a loro comunicato in occasione della notifica dell'accertamento del loro reddito personale.

La tutela dei soci, quindi, non è esclusa ma è solamente procrastinata: e non si è (neppure solamente) dedotto che ciò possa rendere la difesa minorata».

Varrà soltanto la pena di osservare che nessuna norma autorizza l'accomandante ad impugnare l'accertamento per l'Ilor, al momento in cui egli riceverà l'accertamento per la sua Irpef, ma al contrario egli nulla può eccepire, come visto sopra.

Ma, dato e non mai concesso, che egli abbia in astratto un simile potere di impugnazione autonoma, questo rimarrebbe del tutto teorico o meglio ancora, privo di contenuto, a causa del difetto di un altro potere a monte, quello cioè di consultare i libri, le scritture e i documenti contabili.

Egli, di nuovo, si trova nella medesima condizione di un socio di una società di capitali.

La questione è rilevante ai fini del decidere, poiché l'ufficio, nel caso di specie, ha notificato al contribuente un avviso di accertamento del seguente tenore:

«... considerato che a carico della s.a.s., nella quale la S.V. è compartecipe nella misura del 75% è stato accertato per l'anno 1984 il reddito netto di impresa di L. 92.037.000, per cui la quota di reddito di partecipazione di spettanza della S.V. ammonta a L. 69.028.000...».

Null'altro per quanto riguarda il reddito da partecipazione ovverosia la carenza assoluta di motivazione è giustificata dall'art. 5 del d.P.R. n. 597/1973, il quale autorizza una simile imputazione di reddito, senza alcuna possibilità di difesa per il socio accomandante.

Per altro verso, e cioè in difetto di una pronuncia di incostituzionalità del detto art. 5 del d.P.R. n. 597/1973 ed ora dell'art. 5 del T.U.I.R., questa commissione dovrebbe respingere l'appello, non potendosi discostare dalla chiara formulazione di tali norme.

P. Q. M.

La commissione solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 d.P.R./73 e 5 T.U.I.R. 1986 e dell'art. 40, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui è riferibile al socio accomandante, in relazione all'art. 24 della Costituzione, e manda alla segreteria il compimento delle formalità di legge.

Così deciso in Firenze il 27 febbraio 1997.

Il presidente relatore: PEKELIS

N. 490

*Ordinanza emessa il 21 maggio 1997 dal pretore di Roma sezione distaccata di Tivoli
nel procedimento penale a carico di Attisano Maria*

Paesaggio (Tutela del) - Divieto di modificazione del territorio in zone di valore paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevolezza - Violazione del principio di legalità e di determinatezza della pena - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*).

(Cost., artt. 9, 25, comma secondo, 27 e 42).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento penale contro Attisano Maria imputata dei reati di cui: a) art. 20 lett. c) legge n. 47/1985; b) art. 1-*sexies*, legge n. 431/1985; c) art. 734 c.p.

Il giudice remittente è chiamato ad applicare, tra l'altro l'art. 1-*sexies*, legge n. 431/1985 in merito al quale si sospetta l'incostituzionalità come da motivazione che di seguito si esprime. Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza;

O S S E R V A

La norma incriminatrice di cui all'art. 1-*sexies*, legge n. 431/1985 richiamato rimanda ad aree considerate protette, desumibili dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.

L'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie — quale presupposto normativo, che attraverso il meccanismo della incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice — confligge, già di per sé, con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 della Costituzione. In effetti la proclamazione di principio secondo cui la proprietà è inviolabile — salvo le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge — postula che, se è vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo, con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione e godimento, ciò non di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessità si desume dal generale canone del buon andamento amministrativo codificato all'art. 97 della Costituzione. Ciò al duplice fine di rendere conoscibile, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio di un determinato bene e di consentire parallelamente ai privati di poter introdurre nel procedimento medesimo le loro osservazioni e istanze. Ciò è evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto per via legislativa anziché provvedimentoale.

Ulteriore negativo riflesso di tale situazione è la sostanziale perdita di concretezza della stessa *ratio* punitiva sottesa alle speciali norme incriminatrici introdotte proprio per assicurare protezione accentuata a beni e valori di particolare considerazione. Conseguentemente le stesse norme incriminatrici solo apparentemente risultano rispettose del principio di tipicità inteso nella sua stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in tali eventualità, giova ribadirlo, solo in termini assiomatici e senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria astrazione, risulta sussistente.

In questa ottica, in cui la tutela del valore ambientale è affidata piuttosto a illusioni repressive che non a concreti atti della pubblica autorità di individuazione del bene da tutelare, viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso che si introduce un regime particolarmente afflittivo senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti. Di tale disarmonia del sistema è espressione la norma richiamata nella rubrica del presente processo, come può evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore afflittività della predetta norma incriminatrice, che presenta un carattere prevalentemente formale, quale risposta punitiva per la mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da parte degli enti preposti alla tutela del vincolo, rispetto alla previsione di cui all'art. 734 c.p., che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore paesaggistico ed ambientale.

Nè può pretermettersi la sospetta incostituzionalità dell'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985, in sè considerato, in raffronto con l'art. 25, secondo comma della Costituzione per violazione del principio di legalità essendo indeterminata la pena da applicare. Al riguardo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. c) legge n. 47/1985, fondando sull'argomento che soltanto l'art. 20, lett. c) richiamato si riferisce a zone vincolate.

Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate nell'art. 20 richiamato e, da qui, la palese indeterminatezza della previsione sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la richiamata impostazione giurisprudenziale, alla già cennata problematica insistente sulla irragionevole concentrazione di previsioni sanzionatorie distinte per un medesimo fatto e a salvaguardia dello stesso interesse.

Neppure può dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-*sexies*, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma in discorso, viene individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge n. 431/1985. Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non è sempre chiara l'individuazione della condotta vietata, in quanto, esaminando le disposizioni degli artt. 1 e 1-*quinqies*, solo in alcuni casi si possono identificare norme, a contenuto precettivo. Come si può notare, infatti, nella legge n. 431/1985 non è compresa una specifica disposizione che pone l'obbligo della autorizzazione per ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge o, comunque, soggetta a vincolo paesaggistico, e non sembra che una soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul richiamo ad un presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire l'obbligo della autorizzazione di cui alla legge n. 1497/1939, sarebbe del tutto corretta dal punto di vista del già citato principio di legalità di rango costituzionale.

In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la disposizione in parola, l'art. 1-*sexies* non sarebbe applicabile in caso di realizzazione di opere in zone vincolate senza autorizzazione per mancanza dell'estremo delle condotte vietate, stante la già ricordata carenza di norme, nel corpo della legge medesima, a contenuto precettivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42 della Costituzione;*

Sospende il processo in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Tivoli, addì 21 maggio 1997

Il pretore: CROCE

N. 491

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1997 dal pretore di Roma sez. distaccata di Tivoli
nel procedimento penale a carico di Dionisi Marco*

Paesaggio (Tutela del) - Divieto di modificazione del territorio in zone di valore paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevolezza - Violazione del principio di legalità e di determinatezza della pena - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*).

(Cost., artt. 9, 25, comma secondo, 27, 42 e 97).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento penale contro Dionisi Marco imputato dei reati di cui: a) artt. 96 r.d. 27 luglio 1904; 1-*sexies* legge n. 431/1985; b) 734 c.p.

Il giudice remittente è chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 in merito al quale si sospetta l'incostituzionalità come da motivazione che di seguito si esprime. Tanto premesso in punto di rilevanza sulla, non manifesta infondatezza;

O S S E R V A

La norma incriminatrice di cui all'art. 1-*sexies*, legge n. 431/1985 richiamato rimanda ad aree considerate protette, desumibili dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.

L'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie — quale presupposto normativo, che attraverso il meccanismo della incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice — confligge, già di per sé, con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 della Costituzione. In effetti la proclamazione di principio secondo cui la proprietà è inviolabile — salvo le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge — postula che, se è vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo, con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione e godimento, ciò non di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessità si desume dal generale canone del buon andamento amministrativo codificato all'art. 97 della Costituzione. Ciò al duplice fine di rendere conoscibile, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio di un determinato bene e di consentire parallelamente ai privati di poter introdurre nel procedimento medesimo le loro osservazioni e istanze. Ciò è evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto per via legislativa anziché provvedimentoale.

Ulteriore negativo riflesso di tale situazione è la sostanziale perdita di concretezza della stessa *ratio* punitiva sottesa alle speciali norme incriminatrici introdotte proprio per assicurare protezione accentuata a beni e valori di particolare considerazione. Conseguentemente le stesse norme incriminatrici solo apparentemente risultano rispettose del principio di tipicità inteso nella sua stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in tali eventualità, giova ribadirlo, solo in termini assiomatici e senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria astrazione, risulta sussistente.

In questa ottica, in cui la tutela del valore ambientale è affidata piuttosto a illusioni repressive che non a concreti atti della pubblica autorità di individuazione del bene da tutelare, viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso che si introduce un regime particolarmente afflittivo senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti. Di tale disarmonia del sistema è espressione la norma richiamata nella rubrica del presente processo, come può evincersi dalla irragionevole e

non giustificabile maggiore afflittività della predetta norma incriminatrice, che presenta un carattere prevalentemente formale, quale risposta punitiva per la mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da parte degli enti preposti alla tutela del vincolo, rispetto alla previsione di cui all'art. 734 c.p., che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore paesaggistico ed ambientale.

Nè può pretermettersi la sospetta incostituzionalità dell'art. 1-*sexies*, legge n. 431/1985, in sè considerato, in raffronto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione per violazione del principio di legalità essendo indeterminata la pena da applicare. Al riguardo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, fondando sull'argomento che soltanto l'art. 20, lett. c) richiamato si riferisce a zone vincolate.

Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate nell'art. 20 richiamato e, da qui, la palese indeterminatezza della previsione sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la richiamata impostazione giurisprudenziale, alla già cennata problematica insistente sulla irragionevole concentrazione di previsioni sanzionatorie distinte per un medesimo fatto e a salvaguardia dello stesso interesse.

Neppure può dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-*sexies*, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma in discorso, viene individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge n. 431/1985. Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non è sempre chiara l'individuazione della condotta vietata, in quanto, esaminando le disposizioni degli artt. 1 e 1-*quinqüies*, solo in alcuni casi si possono identificare norme, a contenuto precettivo. Come si può notare, infatti, nella legge n. 431/1985 non è compresa una specifica disposizione che pone l'obbligo della autorizzazione per ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge o, comunque, soggetta a vincolo paesaggistico, e non sembra che una soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul richiamo ad un presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire l'obbligo della autorizzazione di cui alla legge n. 1497/1939, sarebbe del tutto corretta dal punto di vista del già citato principio di legalità di rango costituzionale.

In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la disposizione in parola, l'art. 1-*sexies* non sarebbe applicabile in caso di realizzazione di opere in zone vincolate senza autorizzazione per mancanza dell'estremo delle condotte vietate, stante la già ricordata carenza di norme, nel corpo della legge medesima, a contenuto precettivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42 della Costituzione;*

Sospende il processo in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Tivoli, addì 21 maggio 1997

Il pretore: CROCE

N. 492

*Ordinanza emessa il 21 maggio 1997 dal pretore di Roma sez. distaccata di Tivoli
nel procedimento penale a carico di Esposito Silvia*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità ai reati in materia di edilizia e urbanistica - Deteriore trattamento rispetto ai reati ambientali cui sono applicabili le sanzioni sostitutive nonostante la maggiore gravità - Irragionevolezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE

Con decreto di citazione emesso il 10 giugno 1996 veniva inviata al giudizio di questo pretore Esposito Silvia per i reati di cui agli artt. 20 lett. c), legge n. 47/1985, all'udienza del 5 marzo 1997 il pretore sollevava illegittimità costituzionale dell'art. 60, legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3-32 Cost. riservando la motivazione.

Ritiene il remittente giudice che la previsione contenuta nell'art. 60, legge n. 685/1981, di esclusione oggettiva delle norme incriminatrici in materia di edilizia e di urbanistica dal meccanismo della c.d. conversione della pena confligga radicalmente con l'art. 3 della Costituzione se parametrata, tale esclusione, ad altre fattispecie per le quali è invece consentita l'applicazione di pene sostitutive nonostante la loro indubbia funzione di tutelare interessi a più ampio contenuto dell'edilizia e dell'urbanistica e ben più significativi lungo la scala dei valori di rango costituzionale, quale ad esempio l'ambiente.

È invero condivisibile l'opinione che ambiente ed urbanistica, benché in evidente ed intuibile possibilità di contatto, individuino in realtà distinte materie, delle quali l'ambiente è quella connotata da maggiore globalità, nel senso delle sue ampie interferenze con numerosi altri interessi da essa condizionati — quale ad esempio, con caratteristiche di primarietà, la salute — o dai quali è condizionato (quale proprio quello sotteso all'urbanistica in senso stretto che, in quanto è ordinata a garantire il miglior assetto ed utilizzo del territorio, non può non riflettersi, sia positivamente che negativamente sull'ambiente).

Ciò non pertanto, ragionando in termini di rigorosa selezione per materia — soprattutto perché in ambito penale e soprattutto perché la questione in parola inerisce al tema dell'applicabilità o meno di norme introducenti sostanzialmente un beneficio a favore dell'imputato — l'esclusione portata dal succitato art. 60 legge n. 689/1981, in quanto riferita all'edilizia e all'urbanistica, non è tale da comprendere anche la materia dell'ambiente in genere sicché restano fuori di tale previsione a contenuto di divieto, ad esempio, le diverse fattispecie introdotte con il d.P.R. n. 431/1985 in quanto insistenti a difesa del valore paesistico ambientale non coincidente, ancorché interferente, con la materia edilizia ed urbanistica che autonomamente contempla le previsioni sanzionatorie già risalenti alla L.U. del 1942, passate attraverso la legge n. 10/1977 ed, attualmente, previste dalla legge n. 47/1985, artt. 18 e 20.

Eppure, secondo una prospettiva di globalità (come sopra intesa) non appare fondatamente contestabile che l'ambiente contenga in sé una pluralità di valori e di interessi che richiederebbero alla stregua della gerarchia, per così dire, degli interessi deducibili dalla Costituzione, ben più intensa tutela rispetto all'urbanistica, così da assicurare il relativo trattamento penale per esso previsto, a parametro di congruità e ragionevolezza per quello dettato in materia per l'appunto di urbanistica ed edilizia.

Si pensi, invero, al profilo della «salute» considerato dall'art. 32 della Costituzione garantito come valore primario, in stretto raccordo con la preminente posizione della «persona» (art. 2) che trova adeguato livello di protezione solo entro una cornice ambientale fatta di salubrità e, comunque, di attenta vigilanza sui fattori idonei a perturbare l'ecosistema di riferimento dell'uomo.

Conseguentemente, ognuno vede quale sia lo spessore di rilevanza dell'ambiente se misurato con quello dell'urbanistica che, sé per un verso concorre, condizionandolo, alla definizione ed individuazione del bene ambiente, dall'altro sembra piuttosto prefigurarsi in termini di valore con finalità organizzatorie e a contenuto socio-economico così come sembrano denotare in particolare l'art. 117 Cost. relativamente al fine, e gli artt. 41, 42, 43, 44 relativamente al contenuto.

In conclusione, dunque, dal raffronto fra la disciplina dettata in materia di ambiente e quella dettata in materia di edilizia ed urbanistica, per la parte attinente allo specifico punto qui in discussione, nettamente emerge l'incornguità dell'esclusione della procedura della conversione della pena per i reati in materia, per l'appunto, di edi-

lizia e di urbanistica; incongruità e irragionevolezza discendente proprio dalla disuguaglianza di trattamento che viene a determinarsi fra contegni negativamente incidenti su interessi obiettivamente connessi (urbanistico ed ambiente) e con previsioni di sfavore a carico di quei contegni che incidono su quello, fra i suddetti valori, meno pregnante nel confronto così da risultarne manifesta l'ingiustizia ed irragionevole il trattamento in aperto contrasto con l'art. 3 Cost.

In punto di rilevanza della prospettata questione si osserva che nel presente processo il giudice remittente è chiamato a fare applicazione eventuale della norma denunciata qualora a seguito di condanna, ricorrendone i presupposti debba applicare l'art. 53, legge n. 689/1981.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 60, legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Sospende il processo in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti della due Camere del Parlamento.

Tivoli, addì 21 maggio 1997

Il pretore: CROCE

97C0824

N. 493

*Ordinanza emessa il 21 maggio 1997 dal pretore di Roma sez. distaccata di Tivoli
nel procedimento penale a carico di Troiani Antonia*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilità ai reati in materia di edilizia e urbanistica - Deteriore trattamento rispetto ai reati ambientali cui sono applicabili le sanzioni sostitutive nonostante la maggiore gravità - Irragionevolezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE

Con decreto di citazione emesso il 25 maggio 1994 veniva inviato al giudizio di questo pretore Troiani Antonia per i reati di cui agli artt. 20 lett. c) legge n. 47/1985, artt. 1, 2, 4, 13, 14, legge n. 1086/1971, artt. 1, 3, 17, 18, 20 legge n. 64/1974; 81 cpv c.p.; all'udienza del 2 aprile 1997 il pretore sollevava illegittimità costituzionale dell'art. 60, legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3-32 Cost. riservando la motivazione.

Ritiene il remittente giudice che la previsione contenuta nell'art. 60 legge n. 685/1981, di esclusione oggettiva delle norme incriminatrici in materia, di edilizia e di urbanistica dal meccanismo della c.d. conversione della pena confligga radicalmente con l'art. 3 della Costituzione se parametrata, tale esclusione, ad altre fattispecie per le quali è invece consentita l'applicazione di pene sostitutive nonostante la loro indubbia funzione di tutelare interessi a più ampio contenuto dell'edilizia e dell'urbanistica e ben più significativi lungo la scala dei valori di rango costituzionale, quale ad esempio l'ambiente.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 492/1997).

97C0825

N. 494

Ordinanza emessa il 10 dicembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 giugno 1997) dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Ministero dell'interno contro Navarra Lauretta ed altri

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero dell'interno esperti in lingue - Inquadramento nel settimo livello dei traduttori-interpreti - Mancata previsione per detti dipendenti dei livelli ottavo e nono come per il restante personale - Ingiustificato deterioro trattamento dei traduttori-interpreti rispetto agli altri dipendenti del Ministero dell'interno - Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, art. 10 e tabella allegata; d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, art. 2, comma 1, convertito in legge 24 marzo 1986, n. 78; d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, art. 1, convertito in legge 4 agosto 1989, n. 287).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello, n. di reg. gen. 462/1995, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui per legge domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, contro Navarra Lauretta, Giannone Elsa, De Corti Maria Grazia, Pirlo Licia, Ierardi Maria Gabriella, Tonelli Maria Luisa, Pala Claudia, Voci Maria Antonietta, Restori (*recte* Rasori) Marco, rappresentati e difesi, per delega a margine di memoria di costituzione, dagli avvocati Lucio Filippo Longo e Fabio de Jorio, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via A. Friggeri, n. 95, per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I-ter, 2 novembre 1994, n. 1705, resa fra le parti, notificata il 9 novembre 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei soggetti intimati;

Viste le memorie di costituzione e di illustrazione delle tesi di resistenza;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 10 dicembre 1996, la relazione del consigliere P. Numerico e uditi, per le parti, l'avv. dello Stato Cesaroni e l'avv. Longo;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Con nota 8 marzo 1993 il Ministero dell'interno respinse l'istanza di taluni dipendenti, con mansioni di interpreti-traduttori (VII q.f.), volta ad ottenere, in applicazione dell'art. 5 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, l'istituzione di qualifiche di VIII e IX livello per il relativo raggruppamento di dipendenti: la motivazione fu che nell'ordinamento speciale dell'interno non era prevista, per il predetto raggruppamento di dipendenti, una qualifica apicale superiore alla VII.

Il conseguente ricorso venne accolto con la sentenza in epigrafe dal T.A.R. per il Lazio, che, al contrario ritenne l'operatività anche rispetto al Ministero dell'interno dell'accordo collettivo recepito con il regolamento del 1990.

Ha appellato Ministero soccombente.

Erroneamente il TAR avrebbe disatteso l'eccezione di inammissibilità, dato che gli interessati avrebbero accettato la loro collocazione nelle rispettive qualifiche funzionali, pur essendo state disposte le stesse in base ad un d.m. (19 luglio 1990) cronologicamente successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 44/1990.

La tesi secondo cui le richieste avevano natura organizzativa non potrebbe essere condivisa, attribuendo rilevanza giuridica a posizioni soggettive non aventi consistenza di interesse legittimo, ma costituenti, al più, aspettative di fatto non tutelabili in questa sede: se l'interesse non era immediato e diretto ad una diversa collocazione nei servizi della amministrazione, si doveva pervenire ad una declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire.

Nel merito l'accoglimento dell'estensione al Ministero dell'interno dei profili VIII e IX per gli interpreti ed i traduttori sarebbe errata.

Ripercorsa la vicenda dell'organizzazione del pubblico impiego, ai sensi della legislazione del 1980 e successivi adempimenti, la difesa pubblica sostiene, con vari richiami legislativi, che la normativa contrattuale generale non si applicherebbe al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per la parte espressamente disciplinata dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e, in particolare, dall'art. 10 d.P.R. delegato 24 aprile 1982, n. 340, laddove questo stabilisce l'assegnazione del personale del Ministero dell'interno alle rispettive qualifiche, con specifico riguardo alle figure professionali della seconda tabella, dove le funzioni di traduttore-interprete e di esperto in lingue straniere si vedono attribuita al massimo la VII qualifica apicale.

Conclusioni: richieste di annullamento della decisione impugnata e, per l'effetto, di dichiarazione del ricorso originario inammissibile o infondato nel merito, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si sono costituiti i dipendenti intimati, che, con due successive memorie, hanno contestato le tesi d'appello, rilevando la disparità rispetto alle altre amministrazioni statali e resistendo sia alla tesi dell'inammissibilità, sia alle osservazioni di merito di controparte (specie con la seconda produzione difensiva).

È pervenuto il fascicolo di ufficio di primo grado.

All'udienza pubblica, le parti si sono richiamate alle rispettive posizioni scritte e la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. — La causa riguarda il diritto o meno degli istanti, esperti in lingue straniere, con VII qualifica funzionale, dipendenti del Ministero dell'interno, vincitori in primo grado, di veder istituire, nell'assetto della loro Amministrazione, le qualifiche VIII e IX per la loro categoria, in applicazione dell'art. 5, commi 2, 3 e 8, e allegato 3, punto 32/A, del regolamento approvato con d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 di recezione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il comparto «Ministeri».

Ritiene il Collegio che la controversia non possa essere decisa, con conseguente sospensione del giudizio in questa sede, senza una pronuncia della Corte costituzionale riguardante il controllo di costituzionalità, rispetto agli artt. 3 e 97 Cost., della speciale normativa legislativa interessante il regime giuridico dei dipendenti del Ministero dell'interno, limitatamente agli interpreti-traduttori ed agli esperti in lingue straniere.

2. — In punto di rilevanza.

L'appello del Ministero dovrebbe essere respinto sotto il primo profilo di rito. Gli istanti non attaccano il loro inquadramento in VII livello, ma chiedono l'istituzione delle qualifiche VIII e IX, allo stato non previste nei ruoli dell'Interno, in applicazione di una procedura organizzativa dettata — e non come una semplice aspettativa, ma come un reale diritto — nell'ottavo comma dell'art. 5 del citato regolamento, in connessione con l'allegato 3. Sicché, se il regolamento ad essi si applicasse, non potrebbe essere dichiarata, in virtù della mancata impugnativa degli inquadramenti ottenuti in VII qualifica, l'inammissibilità per acquiescenza o per mancata concreta lesione attuale della loro azione, come suggerito, in prima linea, dalla difesa pubblica.

Il ricorso dell'Amministrazione dovrebbe essere ancora esaminato, ma, viceversa, accolto per la seconda prospettazione di merito con cui essenzialmente si accampa la specialità dell'ordinamento del Ministero dell'interno, nascente da una successione di normative.

In effetti la legge 1° aprile 1981, n. 121 ha delegato il Governo ad emanare una speciale disciplina organizzativa per l'ordinamento di quel Ministero.

Il d.P.R. delegato 24 aprile 1982, n. 340 (artt. 9 e 10 e tabelle allegate), dopo aver stabilito che la normativa sulla generalità dei dipendenti trova applicazione soltanto in relazione a quanto non espressamente previsto dallo stesso decreto, ha ordinato il personale dell'interno in due tabelle, nella seconda delle quali sono indicate le figure di impiego divise in otto qualifiche funzionali.

In questa seconda tabella la sistemazione dei dipendenti con professionalità linguistica è prevista nel VI livello se semplici assistente linguistico con funzioni di mera traduzione e nel VII livello se anche traduttori-interpreti.

Il d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, di interpretazione dell'art. 4, legge 11 luglio 1980, n. 312, ha previsto la IX qualifica funzionale, stabilendo che i relativi profili e successive modifiche e le modalità di accesso dovevano essere individuate mediante la procedura contrattuale della legge quadro. Tuttavia la legge di conversione inserì all'art. 2, primo comma, le parole «ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981 n. 121 e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica».

Tale norma non fu smentita dalla normativa degli accordi di cui ai dd.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 e 17 gennaio 1990, n. 44.

Ciò trova conferma nella speciale legislazione del 1989 sul compattamento e per la ristrutturazione dei profili per il personale del Ministero dell'interno.

Si tratta della legge 4 agosto 1989, n. 287, di conversione con modifiche, del d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, con la quale si stabilì che per la p.a. dell'interno l'identificazione dei profili e la determinazione delle corrispondenze tra vecchie attribuzioni e quelle appartenenti ai profili professionali individuati doveva essere effettuata da un'apposita commissione speciale; poi costituita con d.P.C.M. 20 ottobre 1989.

Tale commissione operò il 2 e 3 luglio 1990 e dai suoi lavori derivarono gli inquadramenti del personale della II tabella, fra cui quello degli esperti in lingue straniere (*ex* traduttori-interpreti, secondo la tabella di corrispondenza annessa al d.-l. n. 24C/1989) inseriti nella VII qualifica.

È significativo rimarcare che il testo del decreto-legge conteneva un terzo comma, il quale effettivamente prevedeva, come sostenuto nell'ultima memoria degli interessati, che si sarebbe proceduto, ove occorrente, in relazione ad eventuali modifiche e integrazioni che fossero state apportate ai contenuti del d.P.R. n. 1219/1984, all'adeguamento dei profili professionali di cui al decreto, fra cui erano, appunto, il traduttore-interprete (VI q.f.) e l'esperto in lingue straniere (VII q.f.).

Il che avrebbe consentito il futuro slittamento verso l'alto di tale categoria per effetto del contratto del 1990.

Senonché, la previsione fu soppressa espressamente dalla legge di conversione, lasciando quindi alla commissione paritetica in sede ministeriale dell'interno il compito di fotografare l'esistente, impedendo agli accordi di «penetrare», almeno per il settore dei dipendenti con professionalità linguistiche, che qui solo interessa, nell'assetto del Ministero.

Dalle considerazioni espresse discende la rilevanza della questione di costituzionalità, posto che la causa, ove da decidere alla stregua della legislazione vigente, comporterebbe l'accoglimento dell'appello.

3. — In punto di non manifesta infondatezza.

Tuttavia, è proprio questa normativa speciale in ordine alla quale è possibile sollevare sospetti di costituzionalità secondo i parametri della ragionevolezza e del buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Costituzione.

Non sembra esistere alcuna ragione, di carattere organizzativo o funzionale, per giustificare un trattamento differenziato della categoria del personale statale con professionalità linguistica, a seconda dei Ministeri da cui dipende.

A ciò si deve aggiungere che anche nell'ordinamento del Ministero dell'interno esistono categorie di personale che hanno ottenuto la IX qualifica funzionale. Il che rende, anche sotto tale aspetto, irragionevole la disparità e potrebbe comportare una disaffezione del personale in parola, capace di provocare disservizi nelle funzioni di interpretariato e traduzione, oltre alla diminuzione ed alla minor qualificazione della platea degli aspiranti ad inserirsi nei ruoli del Ministero dell'interno per la professionalità in questione.

Vale, infine, osservare che il contratto introdotto dal regolamento n. 44 del 1990 sicuramente si occupa di funzioni anche del Ministero dell'interno, come dimostrato dall'art. 3, sul funzionamento dei servizi pubblici essenziali, fra i quali sono inclusi il servizio elettorale, i servizi di ordine e sicurezza pubblici e quello della protezione civile, facenti capo in tutto o in parte al medesimo Ministero.

4. — Il dubbio di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Costituzione, sopra giustificato secondo le prescritte valutazioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza, riguarda in definitiva:

A) l'art. 10 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, e tabella allegata, *in parte qua*;

B) l'art. 2, primo comma, d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78, relativamente all'inciso da «ferma restando» a «successive norme di modifica», *in parte qua*;

C) l'art. 1 d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 287, e tabella allegata, *in parte qua*;

tutti nella parte in cui non consentono di applicare, al personale del Ministero dell'interno con professionalità di interprete-traduttore e di esperto in lingue straniere, il meccanismo di ristrutturazione delle qualifiche e dei profili, in IX e, quindi anche in VIII qualifica, secondo le previsioni del combinato disposto dell'art. 5, commi 2, 3 e 8 e della tabella allegata 3 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto dal Ministero dell'interno e visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) rimette alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Costituzione, delle seguenti norme: l'art. 10 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, e tabella allegata, in parte qua; l'art. 2, primo comma, d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9, nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78, relativamente all'inciso da «ferma restando» a «successive norme di modifica», in parte qua; l'art. 1 d.-l. 26 giugno 1989, n. 240, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 287, e tabella allegata, in parte qua; tutti nella parte in cui non consentono di applicare, al personale del Ministero dell'interno con professionalità di interprete-traduttore e di esperto in lingue straniere, il meccanismo di ristrutturazione delle qualifiche e dei profili, in IX e, quindi anche in VIII qualifica, secondo le previsioni del combinato disposto dell'art. 5, commi 2, 3 e 8 e della tabella allegato 3 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44;

b) ordina la sospensione del giudizio;

c) ordina alla Segreteria della Sezione di curare con urgenza la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1996.

Il presidente f.f.: VENTURINI

L'estensore: NUMERICO

97C0826

N. 495

Ordinanza emessa il 23 aprile 1997 dal pretore di Roma sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Di Blasio Luciano ed altra

Paesaggio (Tutela del) - Divieto di modificazione del territorio in zone di valore paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevolezza - Violazione del principio di legalità e di determinatezza della pena - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*).

(Cost., artt. 9, 25, comma secondo, 27 e 42).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento penale contro Di Blasio Luciano e Fortunato Milvia imputati dei reati di cui:

- a) art. 20, lett. c) legge 47/1985, art. 110 c.p.;
- b) artt. 1, 2, 4, 13 e 14 legge n. 1086/1971, art. 110 c.p.;
- c) art. 1 e 1-*sexies*, legge n. 431/1985;
- d) art. 110 c.p. e artt. 1, 3, 17, 18 e 20, legge n. 64/1974, 81 c.p.v. c.p.;
- e) art. 110 c.p. e 221 r.d. 27 luglio 1934, n. 221 T.U.LL.SS.

Il giudice remittente è chiamato ad applicare, tra l'altro l'art. 1-*sexies*, legge n. 431/1985 in merito al quale si sospetta l'incostituzionalità come da motivazione che di seguito si esprime. Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza, si osserva:

La norma incriminatrice di cui all'art. 1-*sexies*, legge n. 431/1985 richiamato rimanda ad aree considerate protette, desumibili dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.

L'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie — quale presupposto normativo, che attraverso il meccanismo della incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice — confligge, già di per sé, con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 della Costituzione. In effetti la proclamazione di principio secondo cui la proprietà è inviolabile — salvo le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge — postula che, se è vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo, con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione e godimento, ciò non di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessità si desume dal generale canone del buon andamento amministrativo codificato all'art. 97 della Costituzione. Ciò al duplice fine di rendere conoscibile, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio di un determinato bene e di consentire parallelamente ai privati di poter introdurre nel procedimento medesimo le loro osservazioni e istanze. Ciò è evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto per via legislativa anziché provvedimentoale.

Ulteriore negativo riflesso di tale situazione è la sostanziale perdita di concretezza della stessa *ratio* punitiva sottesa alle speciali norme incriminatrici introdotte proprio per assicurare protezione accentuata a beni e valori di particolare considerazione. Conseguentemente le stesse norme incriminatrici solo apparentemente risultano rispettose del principio di tipicità inteso nella sua stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in tali eventualità, giova ribadirlo, solo in termini assiomatici e senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria astrazione, risulta sussistente.

In questa ottica, in cui la tutela del valore ambientale è affidata piuttosto a illusioni repressive che non a concreti atti della pubblica autorità di individuazione del bene da tutelare, viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso che si introduce un regime particolarmente afflittivo senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti. Di tale disarmonia del sistema è espressione la norma richiamata nella rubrica del presente processo, come può evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore afflittività della predetta norma incriminatrice, che presenta un carattere prevalentemente formale, quale risposta punitiva per la mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da parte degli enti preposti alla tutela del vincolo, rispetto alla previsione di cui all'art. 734 c.p., che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore paesaggistico ed ambientale.

Né può pretermettersi la sospetta incostituzionalità dell'art. 1-*sexies*, legge n. 431/1985, in sé considerato, in raffronto con l'art. 25, secondo comma della Costituzione per violazione del principio di legalità essendo indeterminata la pena da applicare. Al riguardo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985, fondando sull'argomento che soltanto l'art. 20, lett. c) richiamato si riferisce a zone vincolate.

Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate nell'art. 20 richiamato e, da qui, la palese indeterminatezza della previsione sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la richiamata impostazione giurisprudenziale, alla già cennata problematica insistente sulla irragionevole concentrazione di previsioni sanzionatorie distinte per un medesimo fatto e a salvaguardia dello stesso interesse.

Neppure può dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-*sexies*, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma in discorso, viene individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge n. 431/1985. Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non è sempre chiara l'individuazione della condotta vietata, in quanto, esaminando le disposizioni degli artt. 1 e 1-*quinquies*, solo in alcuni casi si possono identificare norme a contenuto precettivo. Come si può notare, infatti, nella legge n. 431/1985 non è compresa una specifica disposizione che pone l'obbligo della autorizzazione per ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge o, comunque, soggetta a vincolo paesaggistico, e non sembra che una soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul richiamo ad un presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire l'obbligo della autorizzazione di cui alla legge n. 1497/1939, sarebbe del tutto corretta dal punto di vista del già citato principio di legalità di rango costituzionale.

In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la disposizione in parola, l'art. 1-*sexies* non sarebbe applicabile in caso di realizzazione di opere in zone vincolate senza autorizzazione per mancanza dell'estremo delle condotte vietate, stante la già ricordata carenza di norme, nel corpo della legge medesima, a contenuto precettivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42 della Costituzione;*

Sospende il processo in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Tivoli, addì 28 maggio 1997

Il pretore: CROCE

97C0827

N. 496

*Ordinanza emessa il 21 maggio 1997 dal pretore di Roma sezione distaccata di Tivoli
nel procedimento penale a carico di Di Cicco Vincenzo ed altra*

Paesaggio (Tutela del) - Divieto di modificazione del territorio in zone di valore paesaggistico ed ambientale, senza la prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Irragionevolezza - Violazione del principio di legalità e di determinatezza della pena - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*).

(Cost., artt. 9, 25, 27 e 42).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, visto gli atti del procedimento penale contro Di Cicco Vincenzo e Natalia Mirella imputati dei reati di cui:

- a) artt. 110 c.p., art. 20, lett. c) legge n. 47/1985;
- b) artt. 110 c.p., artt. 1, 2, 4, 13 e 14 legge n. 1086/1971;
- c) artt. 1 e 1-*sexies*, legge n. 431/1985 e art. 110 c.p.;
- d) artt. 110 e 734 c.p.

Il giudice remittente è chiamato ad applicare, tra l'altro l'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 in merito al quale si sospetta l'incostituzionalità come da motivazione che di seguito si esprime. Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza, si osserva:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 495/1997).

97C0828

N. 497

*Ordinanza emessa il 14 maggio 1997 dal tribunale di Bari
nel procedimento penale a carico di Tito Giovanni Carmine*

Processo penale - Dibattimento - Impedimento a comparire del difensore difiducia (nella specie, nominato in data prossima a quella di udienza) - Valutazione del comportamento dell'imputato nella scelta del difensore per la individuazione di eventuali intenti dilatori - Mancata previsione - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale e del diritto di difesa - Violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge e di buon andamento dall'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 486).

(Cost., artt. 24, 25, 97 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha letto la seguente ordinanza all'udienza del 14 maggio 1997, nel processo nei confronti di Tito Giovanni Carmine.

Rilevato che in data odierna è stata avanzata istanza di differimento del dibattimento, per impedimento del difensore dell'imputato, che da certificazione della cancelleria del tribunale di Matera risulta impegnato in numerosi altri processi penali per la data odierna;

Osservato che la istanza è formalmente tempestiva, risultando che solo in data di ieri il predetto difensore, avv. Buccico, è stato investito del mandato, sicché non poteva ragionevolmente assolvere all'obbligo di tempestiva comunicazione — che ex art. 486 c.p.p. è proprio e solo di chi rivesta già la qualifica di difensore — se non in data odierna;

Rilevato che — alla stregua dell'attuale formulazione dell'art. 486 c.p.p. — è preclusa al tribunale ogni valutazione in ordine alla diligenza e lealtà del comportamento dell'imputato, che in ipotesi potrebbe strumentalmente prescegliere il difensore da nominare tra quelli che sono — per la data dell'udienza — impediti per precedenti o preminenti altri impegni professionali, così paralizzando il concreto esercizio dell'azione penale (in violazione dell'art. 112 della Costituzione), i diritti processuali della parte p.m. (in violazione dell'art. 24 della Costituzione), l'attuazione della giurisdizione da parte del giudice naturale precostituito per legge (in violazione dell'art. 25 della Costituzione), ed il razionale funzionamento del «servizio giustizia» (in violazione dell'art. 97 della Costituzione), anche attraverso il ricorso *in limine litis*, a successive nomine (con contestuali revoche di quelle precedenti) di ulteriori difensori che abbiano preesistenti e preminenti impegni per le udienze prescelte per il rinvio proprio in ragione dell'impedimento in precedenza rilevato;

Ritenuto che ne consegua una non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 c.p.p., per contrasto con gli artt. 112, 24, 25 e 97 della Costituzione;

Apprezzata la rilevanza della questione, dovendo questo giudice decidere in ordine alla richiesta di rinvio formulata ex art. 486 c.p.p. per impedimento di difensore nominato solo in data precedente a quella dell'odierna udienza;

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 112, 24, 25 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità, per il giudice, di valutare — in caso di impedimento dedotto da difensore nominato dall'imputato in data immediatamente prossima a quella dell'udienza in cui debba celebrarsi il dibattimento — la diligenza e la lealtà del comportamento tenuto dall'imputato nella scelta di difensore impedito a comparire, e la non strumentalità di detta nomina a fini dilatori;

Ordina trasmettersi immediatamente gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il giudizio in attesa della decisione della Corte;

Dispone notificarsi la presente ordinanza all'imputato assente ed al suo difensore.

Bari, addì 14 maggio 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

97C0829

N. 498

Ordinanza emessa il 17 aprile 1997 dal pretore di Nocera Inferiore nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Teodosio Giuseppe ed altri n.q. di eredi di Cimmino Nicoletta, ed altri e INPS

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi titoli alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato in data 17 aprile 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1697/1995 del registro generale, tra Teodosio Giuseppe + 3, in qualità di eredi di Cimmino Nicoletta + 9 rappresentati e difesi dal dott. proc. M. Santocchio, ricorrenti e I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi e dall'avv. A. Fava del Piano, resistente.

Con ricorso depositato il 25 marzo 1995 Teodosio Giuseppe, Teodosio Luigi, Teodosio Raffaele e Teodosio Gaetano, in qualità di eredi di Cimmino Nicoletta premettendo che la loro dante causa era titolare di pensione diretta e di pensione reversibile, chiedeva al pretore, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare il diritto al ricalcolo della pensione di reversibilità in misura del 60% della pensione spettante al coniuge deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da quest'ultimo percepita, o che costui avrebbe avuto diritto a percepire, così come statuito dalla sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale, chiedeva inoltre di condannare l'I.N.P.S. al pagamento in loro favore dei relativi importi.

Si costituiva l'I.N.P.S. nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal potere di proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e comunque la carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda.

Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, con la sola preclusione del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'udienza del 17 aprile 1997 il pretore disponeva la riunione al giudizio proposto da eredi di Cimmino Nicoletta degli altri proposti da Esposito Maria, Cimodio Elisabetta, Attruia Brigida, Ammirato Gemma, Arpino Vittorio, Severino Anna, Sorrentino Giuseppina, Martone Catella e Toscano Domenico, aventi ad oggetto la medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei termini che appresso si riportano.

1. — In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità...», asseriva infatti che tale disciplina realizza sotto un duplice aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni, innanzitutto perché consente all'ente tenuto al rimborso di estinguere il proprio debito in sei annualità, precludendo al creditore la possibilità di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza, ed in secondo luogo perché prevede che il rimborso delle somme in questione sia effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione, legittimando così l'estinzione delle relative obbligazioni mediante una *datio in solutum*, a prescindere dal consenso del creditore. Ad avviso del procuratore dei ricorrenti tale sistema di adempimento è inidoneo a realizzare un'immediata ed integrale ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di più dotato di un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni che si verificano nel mercato dei titoli di Stato, e tale situazione è tanto più grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di adempimento coincidono con l'area più svantaggiata dei pensionati, essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.

2. — Sosteneva inoltre la ravvisabilità di un contrasto tra l'art. 3 Cost. ed il comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, nella parte in cui quest'ultimo dispone che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria», in quanto, essendo ormai assodato il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali in favore del titolare del diritto ad ottenere una prestazione di natura previdenziale, appare illogico sancirne l'esclusione nei confronti di talune categorie di crediti; in particolare appare ingiustificata la disparità di trattamento che viene a verificarsi nei confronti dei destinatari della disposizione legislativa in discorso, che appartengono a fasce sociali svantaggiate.

3. — In relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996»; affermava infatti che tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilità di azionare il diritto al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994, ha effettuato una ingiustificata discriminazione, resa ancora più marcata dal fatto, obiettivamente riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti di età avanzata; la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al comma 181, che dispone che il pagamento «avviene in sei annualità», appare poi in contrasto con l'art. 38 Cost., in quanto abilita l'ente debitore a corrispondere le somme dovute ai pensionati in lungo margine di tempo, senza tener conto che l'elevata età di questi ultimi rende probabile il verificarsi di numerosi decessi, prima che sia intervenuto l'integrale pagamento, e senza che alcun diritto possa trasmettersi agli eredi, con il risultato pratico di esonerare in molti casi l'ente dal pagamento della prestazione previdenziale.

4. — Infine prospettava il possibile contrasto con l'art. 24 Cost. del comma 183, norma che dispone: «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto». Asseriva infatti che intanto può dirsi

ammissibile, e compatibile con il disegno costituzionale, l'intervento del legislatore nel processo teso a definirne l'esito attraverso la declaratoria di estinzione, quando la situazione soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non pienamente soddisfatta, comunque arricchita dalla nuova previsione normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha escluso che sugli importi maturati fino al 31 dicembre 1995 in favore dei pensionati interessati possano essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonostante la consolidata interpretazione giurisprudenziale di senso contrario, menomando in maniera pregnante il diritto di difesa degli interessati, e sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.

Ritiene questo pretore che la questione di costituzionalità così sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine della definizione del presente giudizio, in quanto esso riguarda proprio, come sopra si è esposto, la materia che è oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 495/1993, poi disciplinata dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non sia manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi riferiti ai punti 1) 2) 3) e 4) sia singolarmente considerati che nel loro complesso.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità...»;

2) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria»;

3) dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996»;

4) dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità, assegnando alle parti per la riassunzione il termine di mesi tre dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata, integralmente, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone, all'esito degli adempimenti di cui sopra, l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale.

Nocera Inferiore, addì 17 aprile 1997

Il pretore: SCELZA

N. 499

Ordinanza emessa il 9 aprile 1997 dal giudice per le udienze preliminari presso il tribunale per i minorenni di Brescia nel procedimento penale a carico di I.S.

Misure di sicurezza - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Applicabilità a minore, prosciolto per infermità psichica e giudicato socialmente pericoloso per delitto non colposo, punibile con pena superiore a due anni di reclusione - Parità di trattamento tra minori e adulti - Lesione della tutela dei minori - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Contrasto con le norme internazionali pattizie in materia.

(C.P., artt. 222, comma quarto e 206; c.p.p. 1988, art. 312).

(Cost., artt. 2, 3, 10, 27 e 31).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nei confronti di I.S., libera-presente, imputata, con la diminuzione della minore età (art. 98 c.p.) del reato di cui all'art. 584 c.p. perché, spingendo violentemente in Brescia il 29 giugno 1996, Tira Rosa e facendola cadere a terra cagionava alla stessa trauma contusivo produttivo di rottura di milza, chirurgicamente trattata, a causa della quale, tra l'altro la stessa Tira decedeva in Brescia in data 26 agosto 1996 a seguito di sindrome anemico-discrasica e secondaria, e processo settico localizzato determinanti episodio terminale di insufficienza cardio-circolatoria e respiratoria.

Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni di Brescia; sull'eccezione sollevata dal p.m. d'udienza, di legittimità costituzionale dell'art. 222, quarto comma, c.p., in relazione agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, in quanto prevede che al minore prosciolto ex art. 88 c.p. per delitto non colposo astrattamente punibile con pena superiore a due anni di reclusione e in presenza di giudizio di pericolosità sociale sia disposta la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, e che tale misura possa essere applicata in via provvisoria, ex artt. 206 c.p. e 312 c.p.p.

O S S E R V A

Il p.m. in sede ha richiesto il rinvio a giudizio dell'imputata minore I.S. per il reato di cui all'art. 584 c.p., commesso allorché la stessa aveva sedici anni. Il consulente tecnico, nel corso delle indagini preliminari, concludeva per la totale incapacità per vizio di mente della minore al momento del fatto allegando altresì un giudizio di pericolosità sociale; tali conclusioni sono pienamente condivisibili in quanto frutto di una profonda elaborazione e di una esaustiva e convincente disamina delle problematiche sottese.

All'odierna udienza il p.m. ha invocato l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi del combinato disposto normativo di cui agli artt. 206, 222, quarto comma c.p. e 312 c.p.p. atteso che il proscioglimento ex art. 88 c.p. non rientra nel novero di quelli contemplati all'art. 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, e che inoltre non è ipotizzabile il ricorso alle misure di sicurezza specifiche disciplinate processualmente nel capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica, contestualmente prospettando un problema di compatibilità costituzionale delle citate norme.

Giova rilevare che è impossibile rimediare a tale situazione di causa patologica e non fisiologica d'imaturità facendo ricorso all'applicazione dell'art. 425 c.p.p., con tutto il ventaglio di soluzioni in esso contenute, in virtù dell'ostacolo costituito dal contenuto della pronuncia n. 41/1993 della Corte costituzionale, che in buona sostanza ha statuito l'impossibilità di declaratoria da parte del giudice di improcedibilità per vizio di mente senza il supporto di un'indagine che si addentrasse nel recinto di merito.

Il collegio aderisce all'opinione espressa dal p.m. d'udienza circa la natura squisitamente processuale della normativa di cui agli artt. 36 e ss. decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, peraltro confortata dalle pronunce della Corte costituzionale (Ordinanza n. 360/1990 e sentenza n. 182/1991), che hanno messo in risalto l'aspetto della giurisdizionalizzazione del procedimento applicativo delle misure di sicurezza specifiche.

Non è revocabile in dubbio poi la piena vigenza ed applicabilità nei confronti dei minori di quelle altre misure di sicurezza che trovano la loro disciplina al di fuori della normativa speciale, tra le quali si ricomprende quella del ricovero in o.p.g.

Da ciò muovendo, si deduce la rilevanza della questione sollevata, volta che nella specie si versa in tema di applicabilità in via provvisoria della misura di sicurezza da ultimo citata nei confronti di imputato minorene affetto da vizio di mente e da reputarsi socialmente pericoloso.

Del pari, va ravvisata la non manifesta infondatezza della questione sollevata, per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 27 e 31, secondo comma, della Costituzione.

In linea generale, va premesso che tutto il sistema normativo minorile e la giurisprudenza della Corte costituzionale in proposito hanno sempre più accentuato dai loro rispettivi versanti la disomogeneità per carenza di elementi costitutivi comuni delle situazioni giuridiche in cui si ritrovano minori ed adulti, con particolare riferimento alla necessità di favorire soluzioni diversificate per gli imputati minorenni, e ciò sia nella sfera sostanziale che nel campo di applicazione propriamente processuale; del diritto penale minorile, infatti, è stata sempre più acutamente avvertita la necessità di un'adeguata considerazione del fattore personale con la conseguenza di una divaricazione rispetto a quello comune, in virtù della peculiarizzazione di esso più come diritto della personalità che come diritto del fatto.

Rilevante punto di emersione di tale orientamento, di cui costituisce probante esemplificazione è ravvisabile nella sentenza n. 168/1994 che ha sancito l'illegittimità costituzionale della previsione della pena dell'ergastolo per gli imputati minorenni perché contrastante con l'art. 31, in relazione all'art. 27 della Costituzione, focalizzando il punto che in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale, la pena applicata al minore deve rivestire una connotazione educativa più che rieducativa.

Va considerato che non vi è più disputa intorno alla natura della misura di sicurezza, convergendo univocamente la dottrina e la giurisprudenza nell'indicare la valenza di sanzione criminale, onde la piena riferibilità *in subiecta materia* del dettato di cui all'art. 27 della Costituzione, il cui campo d'intervento varia dal principio della personalità della responsabilità penale a quello per cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, fine precipuo, quest'ultimo, pure delle misure di sicurezza.

Ciò posto, nell'ottica minorile, all'operatore giuridico non può sfuggire come l'applicazione di una misura di sicurezza classificamente detentiva quale quella del ricovero in o.p.g., una volta calata nella sua concreta applicazione nei confronti di minori confligga palesemente con quelle esigenze di specificità che sovrintendono alla disciplina penale minorile; tano più in considerazione del fatto che, essendo notoria la mancanza di strutture contenitive, del tipo degli o.p.g., speciali per i minorenni, questi ultimi andrebbero fatalmente a scontare il periodo d'internamento in stabilimenti comuni ai maggiorenni.

Ad avviso del collegio rimettente la totale assenza di differenziazione nel trattamento che verrebbe riservato ai minori rispetto a quello degli adulti, con ciò trascurandosi del tutto ogni attenzione finalizzata alle esigenze educative dei giovani, determina un contrasto anche con le norme più generali di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sotto il presupposto del mancato trattamento differenziato di situazioni diverse e della rinuncia alla tutela dei diritti di un soggetto per definizione debole, oltre che di una personalità in formazione, attraverso l'approntamento sia di politiche legislative appropriate che di istituti specifici mirati.

Né va tralasciato il possibile conflitto con norme internazionali pattizie, costituzionalizzate attraverso l'art. 10; a tale proposito appare integralmente richiamabile l'esauriente motivazione contenuta nella citata sentenza n. 168/1994 della Corte costituzionale che, passando in rassegna molteplici dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del fanciullo, fino alle c.d. «Regole di Pechino», ha collegato altresì agli impegni contratti in sede internazionale l'esigenza di un trattamento differenziato per il minore in relazione alle preicpue esigenze di tutela dello stesso, anche se sottoposto a procedimento penale.

P. Q. M.

Sospende il presente processo;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 222, quarto comma c.p. e, in quanto applicabili ai minori, degli artt. 206 c.p. e 312 c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di minore prosciolti ex art. 88 c.p. per delitto non colposo punibile con pena superiore a due anni di reclusione e giudicato socialmente pericoloso, ovvero l'applicazione provvisoria della predetta misura;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Brescia, addì 9 aprile 1997

Il presidente: SPIZUOCO

97C0831

N. 500

*Ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dalla Corte dei conti
sui ricorsi riuniti proposti da Trani Roberto*

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità contabile - Limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave - Ingiustificata deroga alla regola della comune responsabilità per colpa lieve - Irragionevolezza - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. e del controllo contabile - Richiamo a numerose sentenze della Corte costituzionale.

[D.-L. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639].

(Cost., artt. 3, 97 e 103).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sugli appelli proposti da Trani Roberto avverso le sentenze della sezione giurisdizionale per la regione Umbria n. 101/EL e n. 100/EL del 28 novembre 1994;

Visti gli atti di appello iscritti al n. 250-IC/A e il n. 252-IC/A del registro di segreteria, relatori i consiglieri Pezzella e Mastropasqua;

Visti gli altri atti e documenti delle cause;

Udito alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 1997 il relatore cons. Francesco Pezzella per entrambi i giudizi, l'avv. Vincenzo Colacino per l'appellante e il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale Pasquale Iannantuono.

P R E M E S S O

a) Con sentenze della sezione giurisdizionale per la regione Umbria n. 101/EL e 100/EL del 28 novembre 1994 Trani Roberto, amministratore straordinario in distinti periodi della U.S.L. «Valle Umbra Nord» e della U.S.L. «Alto Chiascio», previo esercizio del potere riduttivo, è stato condannato a risarcire alle predette UU.SS.LL. determinati importi, oltre interessi a decorrere dalla liquidazione e alle spese di giudizio;

b) Il danno per cui sono state pronunciate le condanne è stato addebitato all'appellante per avere, nella detta qualità di amministratore straordinario fatto uso, ritenuto illecito, di un telefono cellulare a carico della U.S.L. di appartenenza;

c) Avverso dette decisioni ha interposto appello il Trani, con atti depositati l'8 marzo 1995 e il 13 marzo 1995, sostenendo, nel merito, l'infondatezza della domanda attrice;

d) Con memorie depositate in data 5 febbraio 1997, l'appellante ha insistito nella richiesta di proscioglimento anche alla luce del sopravvenuto primo comma, lett. a), dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, il quale, sostituendo l'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave.

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questione di costituzionalità di detto primo comma, lett. a), dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave.

Considerato in punto di rilevanza che:

a) il secondo comma dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, espressamente estende la disciplina di cui al primo comma, lett. a), ai giudizi in corso;

b) di conseguenza questo giudice d'appello, ritenuta la sussistenza nei confronti dei due appellanti della colpa normale, è chiamato, nella fattispecie, ad applicare proprio il primo comma, lett. a) dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 e, cioè, proprio la norma della cui costituzionalità dubita.

Considerato in punto di non manifesta infondatezza che:

a) la questione di costituzionalità di norme che hanno, nel passato, limitato la responsabilità amministrativa di amministratori o dipendenti pubblici ai soli casi di dolo e di colpa grave ha già formato oggetto di varie pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 112 del 1973, 54 del 1975, 164 del 1982 e 1032 del 1988);

b) in particolare, con le sentenze nn. 54 del 1975 e 164 del 1982, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 52 del r.d. 31 agosto 1993, n. 1592 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 42, 54 e 97 della Costituzione), nel rilievo, tra l'altro, che la norma impugnata non solo non arrecava pregiudizio ai principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, ma, al contrario, si poneva in armonia con tali principi, perché conteneva una disciplina della responsabilità di una certa categoria di amministratori pubblici (amministratori delle Università e degli Istituti di istruzione superiore), limitandola razionalmente alle obiettive particolarità della situazione (cfr. anche sentenza n. 108 del 1967);

c) con le sentenze nn. 132 del 1973 e 1032 del 1988, la Corte costituzionale ha, poi, dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 52, primo comma, della legge della regione siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione e all'art. 14 dello stat. sic.), ritenendo anche in questo caso ragionevole una disposizione che, attraverso la limitazione della responsabilità dei dipendenti regionali ai soli casi di dolo e colpa grave, era diretta a garantire un più sollecito ed efficiente svolgimento dell'azione amministrativa da parte degli uffici della regione, senza per ciò intaccare sostanzialmente il principio della responsabilità dei pubblici dipendenti verso l'amministrazione;

d) in tutte le sentenze sopra considerate (e, quindi, anche nelle sentenze nn. 132 del 1973 e 1032 del 1988, con le quali è stata ritenuta la conformità a Costituzione della limitazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave in riferimento all'insieme dei dipendenti considerati piuttosto che a più contenute fattispecie caratterizzate da circostanze o situazioni particolari), il giudice delle leggi, proprio laddove nega l'esistenza di «un principio di non rilevanza del grado della colpa che regoli in modo rigido e assoluto la responsabilità dei pubblici dipendenti» e, quindi, di un correlato «principio di inderogabilità per detti dipendenti delle comuni regole della responsabilità», specularmente riconosce l'esistenza, sempre per i dipendenti pubblici, della regola della comune responsabilità per colpa lieve, regola che deve essere mantenuta ferma anche se può essere derogata dal legislatore, al cui apprezzamento discrezionale compete, secondo lo stesso giudice delle leggi, la determinazione e la gra-

duazione dei tipi e dei limiti di responsabilità che, in relazione alle varie categorie di dipendenti pubblici o alle particolari situazioni regolate, appaiano come le forme più idonee a garantire l'attuazione dei principi costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione e del controllo contabile;

e) all'opposto, il primo comma, lett. a), dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, con la legge 20 dicembre 1996, n. 369, lungi dal determinare e graduare i tipi e i limiti di responsabilità più idonei, in relazione alle varie categorie di dipendenti o alle particolari situazioni regolate, a garantire l'attuazione dei principi costituzionali, appiattisce l'organizzazione dei pubblici uffici su di una forma di responsabilità unica e indifferenziata, estendendo a tutto l'universo dei pubblici dipendenti e dei pubblici amministratori la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave e sostituendo, così, nell'ordinamento dei pubblici uffici, alla regola della comune responsabilità per colpa lieve, la regola, per ora senza eccezioni, della responsabilità per dolo o colpa grave;

f) ne consegue l'irragionevole livellamento al più intenso grado della colpa grave di una responsabilità che, nella sua forma comune (per colpa lieve), non sempre può essere considerata a guisa di inopportuno ostacolo al sollecito ed efficiente svolgimento dell'azione amministrativa ed anzi va più spesso riguardata, con salvezza delle necessarie eccezioni per determinate categorie di dipendenti o per particolari situazioni, come indispensabile presidio al corretto esercizio delle funzioni pubbliche;

g) è quanto basta, potendosi e dovendosi riservare ogni ulteriore approfondimento alla sede più propria del giudizio dinanzi la Corte costituzionale, per considerare non manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità del primo comma, lett. a), dell'art. 3 d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

h) la rilevata limitazione di responsabilità, per il suo carattere generale, si presta intuitivamente ad assumere un ruolo permissivo e, quindi, a determinare situazioni di incuria nell'esercizio delle pubbliche funzioni e nello svolgimento delle pubbliche mansioni, con sottrazione, nel contempo, alla giurisdizione contabile di una serie di comportamenti lesivi di beni la cui tutela la Costituzione affida a quella giurisdizione;

i) è prospettabile, perciò, nella fattispecie, anche la violazione degli artt. 97 e 103, secondo comma, della Costituzione e cioè dei già ricordati principi del buon andamento della pubblica amministrazione e del controllo contabile, i quali sono legati entrambi dal comune fine di assicurare l'efficienza e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici (sentenze della Corte costituzionale nn. 68 del 1971, 63 del 1973 e 1032 del 1988);

l) di conseguenza, la sollevata questione di costituzionalità appare non manifestamente infondata anche in riferimento agli artt. 97 e 103, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli artt. 335 c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale del primo comma, lett. a), dell'art. 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai fatti e alle omissioni con dolo o colpa grave;

Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 1997.

Il presidente: DE ROSE

N. 501

*Ordinanza emessa il 27 maggio 1997 del tribunale di Montepulciano
nel procedimento penale a carico di Leonardi Bruno*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Effetti - Estinzione del reato in caso di mancata commissione di delitto o contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti - Onere della prova a carico del condannato - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 445, comma 2).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza letti gli atti del proc. n. 3/97 r.g. es. trib. - istanza dell'avv. Saveria Mobrìci del Foro di Roma, nell'interesse di Leonardi Bruno, nato a Roma il 9 novembre 1969, di estinzione del reato, di cui alla sentenza *ex art. 444 c.p.p.* dell'intestato tribunale n. 6 del 12 febbraio 1992;

Viste le conclusioni rassegnate dal p.m. favorevoli all'accoglimento dell'istanza;

Rilevato quanto segue: Leonardi Bruno — cui è stata applicata la pena, *ex art. 444 c.p.p.*, la pena di mesi due e giorni venti di reclusione e L. 900.000 di multa, in ordine al delitto *ex art. 73*, quinto comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, pena sospesa, con sentenza n. 6 del 12 febbraio 1992 — ha proposto richiesta di declaratoria di estinzione del reato *ex art. 445 cpv. c.p.p.*

Senonché, la disposizione *ex art. 445*, secondo comma, c.p.p. prevede l'estinzione del reato quando, nel termine ivi prefissato, «l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole».

E, ancorando la norma il beneficio alla non commissione di un delitto della stessa indole, il condannato ha l'onere di provare che siffatta commissione non vi sia stata.

Epperò, la suddetta prova non può essere data né con il certificato del casellario giudiziale, giacché in detto documento sono contenute esclusivamente le sentenze di condanna divenute irrevocabili, né con i certificati di carichi pendenti, giacché, da un lato, quelli rilasciati dagli uffici del p.m. del luogo di residenza non riproducono eventuali pendenze in altri luoghi del territorio nazionale, dall'altro, anche la *probatio diabolica* della produzione dei certificati dei carichi pendenti rilasciati da tutti gli uffici del p.m. esistenti sull'intero territorio nazionale neanche porterebbe conseguenze diverse, laddove si osservi che potrebbero ancora esistere delitti della stessa indole commessi dal condannato, non prescritti, iscritti contro ignoti.

Risulta evidente che il beneficio dell'estinzione del reato *ex art. 445*, secondo comma, c.p.p., pur disciplinato dal legislatore, non è concretamente ottenibile dal condannato, al quale è precluso di provare la sussistenza dei suoi elementi costitutivi.

Or dunque, il diritto di difesa *ex art. 24* della Costituzione, che ha quale proprio corollario necessario, il diritto alla prova, nell'ipotesi di condannato che invochi il beneficio *ex art. 445*, secondo comma, c.p.p., risulta inevitabilmente compromesso, per non avere il condannato, sulla base delle previsioni ordinamentali, la vera e propria possibilità di provare gli elementi costitutivi del beneficio stesso.

Pertanto, da un lato, pare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, secondo comma c.p.p. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, risultando precluso al condannato il potere di ottenere — provando — il beneficio, dall'altro, non è revocabile in dubbio che la questione è rilevante, ai fini del caso posto all'esame di questo tribunale, giacché è proprio dell'applicabilità della disposizione *ex art. 445*, secondo comma, c.p.p. che si controverte e che, in difetto della proposizione della questione di costituzionalità, la richiesta del condannato andrebbe rigettata per difetto di prova. Ne consegue che, di ufficio, va sollevata, nei termini di cui alla motivazione, la questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, secondo comma, c.p.p. vigente in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

Dispone per l'effetto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti del procedimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga, inoltre, comunicata dal cancelliere ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il processo di esecuzione in corso.

Montepulciano, addì 27 maggio 1997

Il presidente-rel.: MACCARONE

97C0833

N. 502

Ordinanza emessa il 12 marzo 1997 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Cociani Benito contro la regione Umbria ed altri

Controlli amministrativi - Regione Umbria - Collegio dei revisori contabili dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Prevista rielezione dell'intero collegio in caso di decadenza, dimissioni o decesso di uno dei componenti - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. per la facile possibilità della paralisi dell'organo di controllo con pregiudizio dell'indipendenza ed autonomia dello stesso.

(Legge regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35, art. 17, comma 3).

(Cost., art. 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 6/1996 e 749/1996 proposti da Cociani Benito rappresentato e difeso dal dr. proc. Stefano Goretti con domicilio eletto in Perugia, via Mario Angeloni n. 57; contro la regione dell'Umbria in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, non costituitasi in giudizio; e nei confronti di Fiandra Franco non costituitosi in giudizio (ric. n. 6/1996); di Caporali Giuliano non costituitosi in giudizio (ric. n. 749/1996); per l'annullamento quanto al ric. n. 6/1996: della deliberazione del Consiglio regionale dell'Umbria n. 83 del 30 ottobre 1995 «Collegio dei revisori contabili dell'A.R.U.S.I.A. Accertata sussistenza di causa di decadenza nei riguardi di un membro effettivo ed intervenute dimissioni di un membro supplente: entrambi eletti dal consiglio regionale con delib. n. 708/1994 — Dichiarazione di decadenza del predetto membro e rielezione dell'intero collegio» nella parte in cui, nel procedere alla rielezione del collegio dei revisori in parola non ha confermato la nomina del ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi e/o collegati a quello sopraindicato, ivi compresi in particolare la proposta deliberativa dell'ufficio di presidenza n. 29 del 14 giugno 1995 e la relazione-parere della prima commissione consiliare permanente — quanto al ric. n. 749/1996:

1) della deliberazione del Consiglio regionale della regione dell'Umbria n. 133 del 20 dicembre 1995 «Collegio dei revisori contabili dell'A.R.U.S.I.A. — intervenute dimissioni di un membro supplente eletto dal Consiglio regionale con delib. n. 83/1995 — rielezione dell'intero collegio», nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi e/o collegati a quello sopraindicato, ivi compresi in particolare la proposta deliberativa dell'ufficio di presidenza n. 282 del 29 novembre 1995 e la relazione-parere della prima commissione consiliare permanente (atto n. 287 e 287-bis);

2) della deliberazione del Consiglio regionale della regione dell'Umbria n. 191 del 21 maggio 1996 «Collegio dei revisori contabili dell'A.R.U.S.I.A. — intervenute dimissioni di un membro effettivo eletto dal consiglio regionale con delib. n. 133/1995 — rielezione dell'intero collegio», nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi e/o collegati a quello sopra indicato, ivi compresi in particolare la proposta deliberativa dell'ufficio di presidenza n. 105 del 3 aprile 1996 e la relazione-parere della prima commissione consiliare permanente (atto n. 439-bis);

3) del decreto del presidente della Giunta regionale dell'Umbria 26 giugno 1996 n. 425, «nomina del collegio dei revisori contabili dell'A.R.U.S.I.A. ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35» con cui, preso atto della delibera consiliare n. 191/1996 si è proceduto alla nomina del collegio dei revisori contabili dell'A.R.U.S.I.A.;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 12 marzo 1997, la relazione del dott. Annibale Ferrari e udito, altresì, l'avv. Mario Cartasegna in sostituzione dell'avv. S. Goretti per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un primo ricorso notificato in data 29 dicembre 1995, il signor Cociani Benito ha chiesto l'annullamento parziale degli atti in epigrafe, ritenuti illegittimi per:

1) violazione di legge; incompetenza; violazione del procedimento per la sostituzione del collegio dei revisori contabili; eccesso di poterre per sviamento; difetto di motivazione;

2) violazione di legge; erronea applicazione dell'art. 17 legge regionale Umbria n. 35/1994; violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento, autonomia degli organi collegiali; eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione;

3) violazione di legge, alterazione del procedimento; eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione.

La vicenda di cui al ricorso va anzitutto correlata alla delibera regionale n. 708/1994 con la quale il ricorrente era stato eletto quale componente e presidente del collegio dei revisori contabili dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.).

È poi intervenuta la delibera n. 83/1995, concernente la declaratoria di decadenza di un membro effettivo e la presa d'atto delle dimissioni di un membro dimissionario del predetto collegio.

Nell'ambito di quest'ultima delibera, il Consiglio regionale dell'Umbria ha proceduto alla rielezione dell'intero organo collegiale, in ossequio all'art. 17, comma 3, della legge regionale Umbria n. 35 del 26 ottobre 1994.

L'esito della relativa votazione è stato negativo per il ricorrente, tant'è che egli non è più compreso fra i componenti dell'organo di controllo in questione.

Da qui discendono le cennate censure di illegittimità, con le quali — da un lato — viene denunciata in via principale l'erronea applicazione della normativa in questione (da interpretare, ad avviso dello stesso ricorrente, nel senso che la prevista rielezione dell'intero organo non comporta la facoltà di sostituzione dei membri ancora in carica) e — dall'altro — viene subordinatamente sollevata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 17 legge regionale n. 35/1994, qualora appunto la disposizione in parola debba ritenersi applicabile soltanto nel senso propugnato dall'amministrazione.

Con un successivo ricorso notificato in data 6 settembre 1996, lo stesso ricorrente ha poi chiesto l'annullamento degli atti individuati in epigrafe, ritenuti anch'essi illegittimi, sostanzialmente sulla base delle medesime censure già formulate nel primo ricorso.

Le delibere in questione si riferiscono ad ulteriori procedure di rielezione del predetto collegio dei revisori, giustificate dalla consecutiva cessazione dalla carica, dapprima di un membro supplente e poi di un membro effettivo. A tal proposito, lo stesso ricorrente precisa altresì che, nel frattempo, egli ha continuato a svolgere la propria funzione di presidente dell'organo collegiale in questione fino a tutto il 10 luglio 1996, in base all'originaria delibera regionale n. 708/1994.

Avverso i predetti ricorsi, l'amministrazione regionale ed i controinteressati intimati non hanno ritenuto di costituirsi per resistere neppure avverso le relative istanze di tutela cautelare.

Dette istanze, peraltro, non hanno sortito effetti positivi per il ricorrente, in quanto la prima è stata respinta (con ordinanza n. 6/1996) e l'altra è stata rinviata al congiunto esame di merito del secondo ricorso.

All'udienza del 12 marzo 1997, i due ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

D I R I T T O

1. — I due ricorsi vanno anzitutto riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva.

2. — La loro trattazione congiunta conduce subito all'esame dell'art. 17, comma 3, della legge regionale Umbria n. 35 del 26 ottobre 1994.

Al riguardo questo tribunale deve rilevare che — contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente in entrambi i ricorsi — la norma in rassegna non lascia sussistere dubbi sulla sua portata applicativa.

Infatti, per il collegio dei revisori è espressamente previsto che «la decadenza, le dimissioni o il decesso di uno solo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo».

Così letta ed interpretata nel suo chiaro significato letterale — quale risulta anche dagli atti preparatori — la norma dell'art. 17 sopra citato condurrebbe al rigetto dei ricorsi in epigrafe; da qui, discende l'assoluta rilevanza di tale disposizione di legge nel caso di specie. A questo punto è necessario verificare la non manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale della norma in rassegna, in relazione al principio del «buon andamento e della imparzialità» della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Giova rilevare, in proposito, che l'organo collegiale di cui si discute costituisce una componente essenziale dell'ente regionale che è stato appositamente creato dalla predetta legge n. 35/1994 per l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla regione Umbria in materia di agricoltura e foreste. Trattasi, infatti, di un organo preposto al controllo dell'attività amministrativa, affidata ad un amministratore unico dell'ente medesimo.

Occorre osservare, inoltre, che allo stesso organo — proprio perché preposto al controllo dell'amministrazione dell'ente — deve necessariamente riconoscersi una posizione di indipendenza e di autonomia che discenda anche dalla stabilità della sua composizione.

Per contro, la norma in questione, così come congegnata, non solo appare suscettibile di determinare notevoli disfunzioni nell'operatività dell'organo medesimo (e, di riflesso, anche nella operatività dell'organo amministrativo dell'ente) ma anche di arrecare pregiudizio alla imparzialità ed alla autonomia di quest'ultimo, a tutto danno del cennato principio del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione.

Infatti — nel prevedere il rinnovo integrale dell'intero organo (composto da tre membri effettivi e da due supplenti) in qualsiasi ipotesi di decadenza, dimissioni o decesso di uno dei revisori (effettivo e supplente) — l'art. 17, comma 3, della legge sopracitata sembra consentire la paralisi temporanea della relativa attività di controllo (tra una elezione ed un'altra) e favorire altresì l'esercizio dei manovre non sempre trasparenti, che potrebbero inficiare l'indipendenza e l'autonomia dell'organo medesimo. A quest'ultimo proposito, non sembra incosistente la considerazione che un collegio dei revisori regolarmente eletto (ed, in ipotesi, non gradito) potrebbe essere agevolmente caducato sulla base delle semplici dimissioni di uno dei suoi componenti (anche supplente), con ciò stesso generandosi una continua modificazione integrale dell'intero organo fino a quando la sua composizione non risulti (in ipotesi) gradita a ciascuno dei suoi membri e, quindi, anche ai consiglieri regionali che li hanno eletti.

I rilievi di cui sopra appaiono sufficienti per concludere che la previsione normativa dell'art. 17, comma 3, sopra citato risulta ampiamente censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

In definitiva, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, questo tribunale intende disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del presente giudizio, in attesa della relativa pronuncia della Corte.

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi in epigrafe, e visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 del 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3, della legge regionale Umbria n. 35 del 26 ottobre 1994, nei termini di cui in motivazione;

Dispone, quindi, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina altresì alla segreteria del tribunale di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al presidente della Giunta regionale dell'Umbria e di darne comunicazione al presidente del Consiglio regionale dell'Umbria nonché al commissariato del Governo per la regione Umbria.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12 marzo 1997.

Il presidente: BALUCANI

Il consigliere est.: FERRARI

97C0834

N. 503

Ordinanza emessa l'8 aprile 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Bezzecchi Sergio ed altra contro l'ufficio del registro, atti giudiziari e ammende di Milano

Tributi in genere - Imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e I.N.V.IM. relative a trasferimenti effettuati in relazione al procedimento di separazione personale dei coniugi - Mancata previsione della esenzione di tali tributi - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dalla disciplina del divorzio - Irragionevolezza - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sui principi della tutela del matrimonio e della famiglia nonché sul principio della capacità contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 176/1992.

[Legge 6 marzo 1987, n. 84, (*recte*: n. 74), art. 19, in relazione al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, lett. f); d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, artt. 2, comma primo, 2, 15 e 25; d.l.g.s. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2, 10 e 5].

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 16069/95 depositato il 16 ottobre 1995 — avverso sul rifiuto n. istanza del 17 febbraio 1993 — registro contro registro di Milano giudiziari ammende da: Bezzecchi Sergio c/o studio avv. Migliori Giovanni Maria residente a Milano in via Andrea Verga n. 5; Loi Barbara c/o studio avv. Migliori Giovanni Maria residente a Milano in via Andrea Verga n. 5.

La commissione tributaria provinciale di Milano - sezione VI, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento, iscritto al n. 16069/1995 r.g.r., avente ad oggetto: «rimborso della somma di L. 3.140.000, corrisposta per le imposte di registro, bollo, trascrizione catasto e INVIM, gravanti nel verbale di separazione consensuale 28 aprile 1992 tra Barbara Loi e Sergio Bezzecchi, omologato dal tribunale di Milano il 12 dicembre 1992», elettivamente domiciliati in Milano, via Andrea Verga, 5, presso l'avvocato Giovanni Maria Migliori, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta delega in atti, e ufficio del registro per gli atti giudiziari e le ammende di Milano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16 ottobre 1995, i sigg. Barbara Loi e Sergio Bezzecchi, premesso di aver richiesto in data 17 febbraio 1993, all'ufficio del registro atti giudiziari e ammende di Milano il rimborso della somma di L. 3.140.000, dagli stessi corrisposta in data 16 febbraio 1993 a tale ufficio con bolletta n. 7124, con espressa riserva di ripetizione per illegittimità dell'imposizione, per le imprese di registro, bollo, trascrizione, catasto e INVIM gravanti dal verbale di separazione consensuale sopraindicato e che l'ufficio non aveva adottato alcun provvedimento, chiedevano che questa commissione dichiarasse non dovute, in tutto o in parte, le somme pagate dai ricorrenti, con ordine all'amministrazione convenuta di restituire quanto, al solo scopo di evitare maggiori danni, erano stati costretti a versare secondo la liquidazione dell'ufficio.

In via principale eccepivano l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lett. F), tariffa parte I, decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986; degli artt. 2, 15 e 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972; dell'art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e allegata tariffa; degli artt. 3 e 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 635/1972 e art. 5 della tariffa, in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione e all'art. 19, legge n. 74/1987, ovvero dell'art. 19, legge 74/1987 in relazione agli stessi articoli della Costituzione.

In via subordinata, eccepivano l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 lett. F), della tariffa parte I decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. e, in ulteriore subordinata, la parziale illegittimità degli artt. 2 e 25 decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972 e degli artt. 3 e 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 635/1972 in relazione agli artt. 76 e 77 Cost.

Ancora, in via subordinata e nel merito, contestavano l'imposizione INVIM sul verbale di separazione consensuale, nonché l'imposizione ipotecaria e catastale applicata in misura proporzionale sullo stesso verbale.

L'ufficio del registro per gli atti giudiziari e le ammende di Milano, costituitosi, contestava il fondamento del ricorso chiedendone il rigetto. Riconfermava la piena legittimità della pretesa tributaria, sostenendo che la questione era già stata sottoposta all'esame della Corte costituzionale da altra sezione di questa commissione e che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 538 del 15 dicembre 1995, aveva ritenuto «manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74»; che «l'ordinanza della Corte fonda i suoi presupposti sulla circostanza che il legislatore riconosce le agevolazioni fiscali, previste dall'art. 19, soltanto ai trasferimenti effettuati nelle forme dovute in relazione ad un procedimento di divorzio e non anche in relazione ad un procedimento per separazione»; che l'attribuzione che un coniuge vuole fare all'altro del diritto reale pieno ed esclusivo su un immobile di proprietà comune, costituisce trasferimento di proprietà della quota indivisa ed è soggetto a tassazione con le aliquote e le imposte proprie dei trasferimenti (imposte di registro, ipotecarie, catastali ed INVIM); che tale interpretazione era stata ritenuta legittima dalla commissione tributaria di primo grado di Milano con decisione confermata anche dalla commissione tributaria di secondo grado.

In data 18 settembre 1996 le parti Loi e Bezzecchi presentavano memoria integrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si osserva che, contrariamente a quanto afferma l'ufficio resistente, la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 538/1995, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge n. 74/1978, perché l'ordinanza di rimessione era del tutto priva di motivazione sul punto

della rilevanza, avendo il giudice *a quo* presupposto come dato certo che il trasferimento di proprietà di un immobile, se posto in essere in sede di giudizio di divorzio, avrebbe fruito dell'esecuzione dai tributi, la cui esazione era, invece, richiesta ove fosse stato posto in essere in sede di procedimento di separazione personale dei coniugi e avendo, per implicito, presupposto che il precetto normativo dettato dall'art. 19 citato riguardasse ogni tipo di atto di natura processuale o sostanziale, comunque correlato al procedimento di divorzio, nonché ogni tipo di tributo.

Così le decisioni della commissione tributaria di primo grado e quella di secondo grado invocate dal resistente concernono l'interpretazione dell'art. 19 ed in particolare se il termine «ogni altra tassa» sia da ritenersi estensibile anche alle imposte ipotecarie, catastali ed all'Invim e affermano che l'esenzione deve essere limitata alla sola imposta di bollo, all'imposta di registro ed a tutte le tasse eventualmente dovute e non può essere estesa anche alle imposte ipotecarie, catastali ed Invim «che non vanno comprese nel concetto: tasse».

Ancorché tale interpretazione non appaia corretta per quanto, appresso si dirà la questione sollevata dal ricorrente, che va correttamente individuata nell'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, anche in riferimento agli artt. 29, 31 e 53 della Costituzione, dell'art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 84 in relazione all'art. 8, lett. F), tariffa V, parte prima, decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, in relazione all'art. 2, comma primo, decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dell'imposta di registro e di bollo anche gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi (libro IV, titolo II, capo I, c.p.c.), non è manifestamente infondata ed assume rilevanza, ai fini della decisione del procedimento in oggetto, anche se la indicata interpretazione restrittiva dell'art. 19 legge n. 74/1987 fosse fondata.

Infatti, i ricorrenti hanno chiesto che siano dichiarate non dovute «in tutto o in parte» le imposte di registro, di bollo, trascrizione, catasto e Invim, corrisposte in base alla liquidazione effettuata dall'ufficio. Pertanto, anche se la dichiarazione di illegittimità costituzionale fosse limitata, tra quella denunciata dal ricorrente, a quella dell'art. 19, legge n. 74/1987 in relazione agli articoli dianzi richiamati, concernenti l'imposta di registro e di bollo, sarebbe rilevante perché comporterebbe l'accoglimento parziale del ricorso e la restituzione delle somme, per tali imposte, corrisposte.

In sintesi, avendo già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 176/1992, esaminata la norma denunciata, ritenendola, in parte, costituzionalmente illegittima, si osserva che l'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dichiara esenti «dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa», tutti gli atti i documenti ed i provvedimenti, relativi al procedimento di scioglimento dal matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'art. 23 della stessa legge n. 74/1987 prevede che «fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano in quanto compatibili le regole di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della stessa legge».

La Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 176/1992, ha affermato che il parallelismo, le profonde analogie e la complementarietà funzionale dei due procedimenti, rispettivamente, di separazione dei coniugi e di divorzio — oltretutto di tangibile evidenza — risultano invero ben presenti allo stesso legislatore dal 1989. Il quale nel novellare la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio — si è premurato (con l'art. 23, legge n. 74 cit.) di estendere (entro il limite della compatibilità e fino all'entrata in vigore del nuovo testo di codice di procedura civile) l'applicazione delle regole processuali poste (art. 4) per il giudizio di divorzio anche a quello di separazione personale.

E se è pur vero che tale estensione certamente non ha riguardato la norma di esenzione fiscale dell'art. 19, ciò è probabilmente, da ascrivere come osservato dei primi commentatori, ad una mera dimenticanza.

Sta di fatto comunque che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due componenti procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorziale, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, ove la situazione di contrasto tra i coniugi, cui occorre dare solo sbocco, esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e drammaticità di quelli che essa manifesta nella fase già stabilizzata dell'epilogo divorziale.

Ma anche un breve esame delle diverse tappe che storicamente hanno contraddistinto il regime fiscale dell'imposta di registro, consente di cogliere l'irrazionalità del diverso trattamento, dal punto di vista tributario, riservato alla sentenza di separazione e a quella di divorzio.

L'art. 117 della tariffa, parte seconda allegato A del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 prevedeva la registrazione a taxa fissa della sentenza di separazione tra i coniugi. Con la riforma tributaria del 1971 venne meno, nella nuova disciplina di registro, ogni riferimento alla sentenza di separazione e a quella di divorzio: l'art. 8 della tariffa parte prima allegato A del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 assoggettava ad imposta proporzionale «agli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria o speciale in materia di controversia civile che definiscono anche parzialmente il giudizio...» ad eccezione di quelli «non portanti condanna né accertamento di diritti a contenuto patrimoniale» per i quali era invece, disposta l'applicazione dell'imposta del registro in misura fissa.

I contrasti interpretativi, che la norma ingenerò e che si acuirono dopo la risoluzione Ministero delle finanze - Direzione generale tasse del 15 ottobre 1975, n. 301148, resero necessario uno specifico intervento legislativo (legge 10 marzo 1976 n. 260), dal significativo titolo di legge «di interpretazione autentica dell'art. 8 della tariffa, allegato A...», con il quale si disponeva «le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorché portanti condanne al pagamento di assegni o di attribuzioni di beni patrimoniali, nonché quelle che modificano tali condanne o attribuzioni si intendono sottoposte all'imposta di registro prevista in misura fissa dall'art. 8, lett. e), della tariffa A, parte prima, del d.P.R. n. 643/1972».

La legge n. 260/1976 rispecchiava coerentemente l'effettiva natura delle sentenze di separazione e di divorzio, concernenti in primo luogo, la regolamentazione dello *status* personale dei coniugi e, solo in via secondaria ed accessoria, la disciplina del regime patrimoniale dei coniugi, o, comunque, contengono provvedimenti di contenuto patrimoniale. La stessa amministrazione finanziaria (circolari Ministero delle finanze - Direzione generale tasse del 14 giugno 1976, n. 21/250695) affermò che «con la particolare formulazione della legge n. 260/1976 il legislatore ha voluto, in sostanza, precisare in modo autentico, che per i provvedimenti giurisdizionali indicati nella norma medesima ... è esclusa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ogni valutazione della capacità contributiva dei soggetti interessati».

Infine, con l'art. 8, lett. f), della tariffa parte prima allegato A del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico del registro) veniva prevista, per la sentenza di separazione e di divorzio, indipendentemente del loro contenuto patrimoniale, la registrazione in misura fissa. La norma, però, prevedeva una condizione all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, consistente nell'appartenenza dei beni, oggetto delle attribuzioni patrimoniali disposte con sentenza, alla comunione tra i coniugi.

Tale limitazione, anche se non viene denunciata perché non rileva ai fini della decisione del ricorso in oggetto, non appare giustificabile sotto il profilo della coerenza, della ragionevolezza della tassazione e del rispetto del principio di uguaglianza, risolvendosi in una disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche, quali le attribuzioni dei beni personali o di titolarità esclusiva di uno dei coniugi.

L'art. 19 della legge n. 74/1987 ha esentato, come si è detto, dall'imposta di registro i provvedimenti relativi al procedimento di divorzio e abrogato — secondo il tipo di abrogazione e per incompatibilità previsto dall'art. 15 della disposizioni sulla legge in generale — la lettera f) dell'art. 8 della tariffa parte prima allegato A del d.P.R. n. 131/1986 nella parte in cui assoggetta a taxa fissa le sentenze di divorzio.

Così il regime fiscale delle sentenze di separazione e divorzio, che, in considerazione della loro simile natura, era stato sempre lo stesso, si presenta, ora, differente, senza alcuna ragionevole giustificazione.

È molto probabile, quindi, come ha ritenuto la Corte costituzionale, che sia frutto «di una dimenticanza».

Pertanto, è da ritenersi non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente e relativa alla denuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 84 in relazione all'art. 8, lettera f) tariffa parte prima d.P.R. n. 131/1986 e in relazione all'art. 2, comma primo, d.P.R. n. 642/1972, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, di cui all'art. 3, anche con riferimento agli artt. 29, 31, 53 della Costituzione.

Ritiene, però, la commissione che una corretta interpretazione dell'art. 19 citato comporti la non manifesta infondatezza anche dell'altra questione di costituzionalità — sollevata dal ricorrente e relativa alla denuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 84, in relazione agli artt. 2, 15 e 25 d.P.R.

n. 643/1972 (Invim) e in relazione agli artt. 3 e 21 d.P.R. n. 635/1972 e art. 5 della tariffa (*rectius* agli artt. 2 e 10 d.-l. 31 ottobre 1990, n. 347 e art. 5 della tariffa) per contrasto con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, di cui all'art. 3, anche con riferimento agli artt. 29, 31, 53 della Costituzione.

In relazione a tale questione è sufficiente dar conto delle ragioni che fanno ritenere esenti dalle imposte di Invim, trascrizione e catasto le sentenze di divorzio, in quanto, una volta accertato che tali imposte rientrassero tra quelle per le quali l'art. 19 cit. dispone l'esecuzione, valgono, sia per quanto concerne la non manifesta infondatezza che per quanto concerne la rilevanza della questione ai fini della decisione del procedimento in oggetto, le ragioni sopraindicate.

Un'interpretazione letterale dell'art. 19 cit., che pur ha trovato conforto nelle decisioni della commissione tributaria di I e II grado di Milano, citate dall'ufficio, porterebbe ad escludere l'applicabilità della norma agevolata a tutti quei tributi non aventi natura di «tassa» ma di «imposta», dal momento che la norma letteralmente dispone «... sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». Una tale interpretazione comporterebbe, ai fini impositivi, una distinzione tra i tributi aventi natura di tassa e quelli non aventi una simile natura. Solo nei confronti dei primi varrebbe l'esenzione dell'art. 19, mentre per tutti gli altri — aventi natura di imposta — continuerebbe ad applicarsi la disciplina generale, con l'unica eccezione del registro e del bollo.

È stato, autorevolmente, sottolineato, in dottrina, che non si rinviene «la *ratio* seguita dal legislatore nel discriminare il regime fiscale delle tasse e delle imposte di bollo e di registro da quello di tutte le altre imposte indirette che pur afferiscono agli atti, ai documenti ed ai provvedimenti relativi agli stessi procedimenti indicati nell'art. 19».

L'interpretazione estensiva, che questa commissione ritiene corretta, si fonda nei seguenti argomenti:

a) l'espressione «e da ogni altra tassa» posta al termine dell'art. 19, come formula di chiusura, presuppone il precedente riferimento normativo a specifici tributi aventi la stessa natura, mentre il legislatore ha indicato solo i tributi di bollo e registro, qualificandoli correttamente «imposta»;

b) il termine tassa, così come inserito nel contesto della norma, non sembra avere significato che quello ad esso assegnato nel linguaggio comune, ossia di tributo, comprensivo di tasse e di imposte;

c) l'estensione ad altre imposte diverse da quella di registro e di bollo è coerente con la *ratio* della norma, che consiste nell'esigenza «di ridurre i costi economici che le parti subiscono per ripristinare con il divorzio la libertà di stato o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 898/1970» (cfr. relazione scritta dal sen. Lipori del 12 febbraio 1985, atto Senato n. 150/a);

d) la natura della sentenza di divorzio e di separazione di atti incidenti sullo *status* personale dei coniugi e rispetto ai quali l'attribuzione patrimoniale consistente nel trasferimento della proprietà o di altri diritti reali aventi carattere secondario ed eventuali;

e) mentre la stessa amministrazione finanziaria, come si è ricordato, ravvisava la *ratio* delle registrazioni in misura fissa della sentenza di separazione e di divorzio, prevista dalla legge n. 260/1976, nell'assenza di una manifestazione di capacità contributiva dei soggetti interessati, non risponde a criteri di ragionevolezza e coerenza negare, ai fini del registro, ancora oggi, l'esistenza di una capacità contributiva dei soggetti interessati in ragione della particolare natura della sentenza di divorzio (e di separazione) e, poi, riconoscerla con riguardo alle altre imposte che trovano la loro causa sempre negli stessi provvedimenti.

D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 176/1992, nel riconoscere l'illegittimità della norma di esenzione nella parte in cui non comprende nell'esenzione del tributo anche le iscrizioni di ipoteca, ha affermato, implicitamente, che, oltre alle imposte di registro e di bollo, altre imposte (quale quella dovuta per l'iscrizione di ipoteca) sono da ricomprendere nell'esecuzione prevista dall'art. 19 citato.

Non occorre sottolineare che la questione assume rilevanza per la decisione del procedimento in oggetto, in quanto la commissione, ritenendo corretta l'esposta interpretazione dell'art. 19 cit. ove fosse accolta la denuncia di illegittimità costituzionale della norma, riterrebbe, in accoglimento del ricorso, non dovute le imposte in questione, disponendo la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 84 in relazione all'art. 8, lett. f) tariffa parte prima d.P.R. n. 131/1986; all'art. 2, comma primo, d.P.R. n. 642/1972; agli artt. 2, 15 e 25 d.P.R. n. 643/1972, nonché in relazione agli artt. 2 e 10 d.-l. 31 ottobre 1990, n. 347 e art. 5 della tariffa, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione non comprende nelle esenzioni delle imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della segreteria della commissione tributaria, la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale e sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Milano, addì 8 aprile 1997.

Il presidente: SPINA

Il relatore: MAURI

97C0835

N. 504

Ordinanza emessa il 15 maggio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di D. F.

Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Custodia cautelare - Mancata previsione per il reato di lesioni personali aggravate - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per ipotesi di reato di pari gravità.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23, comma 1).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza, letti gli atti;

Rilevato che nel caso di specie il minorenne D. F. è stato fermato in data 13 maggio 1997 e il pubblico ministero per i minorenni ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare per il reato di cui agli artt. 582, 583 c.p. e d.-l. 26 aprile 1993, n. 122;

Rilevato che nel caso in esame all'esito dell'udienza di convalida il giudice ha ravvisato gli estremi del reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p., visto che il D. con un moschettone d'acciaio ha provocato alla parte lesa lesioni giudicate guaribili in giorni 20;

Rilevato che, di conseguenza, non è stato convalidato il fermo non consentendolo il titolo di reato e nessuna misura è stata adottata, pur sussistendo esigenze cautelari come evidenziato nel provvedimento di rigetto della richiesta del pubblico ministero per i minorenni non consentendolo parimenti il titolo di reato;

Ritenuto che la non possibilità di arresto e/o di fermo per il reato per cui si procede e la non possibilità di applicazione della custodia cautelare e di misure anche diverse appare in contrasto con i principi della carta costituzionale che verranno indicati;

Rilevato che, come è noto, l'art. 18, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 consente l'arresto per i delitti per i quali a norma dell'art. 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica può essere disposta la custodia cautelare e l'art. 17 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica consente il fermo per i medesimi reati, purchè la pena non sia inferiore nel minimo a due anni; che l'art. 23, primo comma prevede la possibilità di adottare la custodia cautelare per i reati puniti con pena non inferiore nel massimo a nove anni e per altri reati specificamente indicati;

Rilevato che la previsione di reati specifici, per i quali, pur essendo puniti con una pena inferiore ai nove anni, è consentita la custodia cautelare e di conseguenza l'arresto e/o il fermo, è in modo evidente collegata alla gravità degli stessi in forza della lettera h) dell'art. 3 della legge delega, visto che la previsione fa riferimento ai reati di cui all'art. 380, comma 2, lettere e), f), g), h) e al delitto di violenza carnale;

Rilevato che la mancata previsione tra tali ipotesi del reato di lesioni personali, in particolare se aggravate dall'uso di armi o da altra circostanza, è ingiustificata e crea una situazione di disparità di trattamento rilevante sotto il profilo costituzionale; che, infatti, sotto il profilo della gravità del fatto, un tale reato non appare meno grave del furto in appartamento, dello scippo, della detenzione a fini di spaccio di non rilevante quantità di sostanza stupefacente di tipo «leggero» che per un minorenni aggredire con uso di armi o con la presenza di altre circostanze aggravanti, una persona è reato senza dubbio grave, che suscita allarme sociale, che necessita di una risposta immediata in misura uguale se non superiore rispetto agli altri reati evidenziati; che la non possibilità di arresto e/o di fermo e la conseguente non possibilità di adottare la misura della custodia cautelare appare in contrasto sia con l'art. 3 della Costituzione sia con i principi che regolano il processo penale minorile;

Rilevato che la disparità di trattamento è palese tra il minorenni accusato di uno dei reati sopra ricordati e il minorenni accusato del reato di lesioni personali aggravate, non ravvisandosi motivi che giustifichino la possibilità per il primo dell'arresto e non per il secondo, a parità degli altri elementi che devono essere valutati; che tale disparità è ancor più evidente con riferimento alla possibilità di adottare la custodia cautelare esclusa per il secondo a prescindere da qualsiasi valutazione del fatto e della personalità;

Rilevato che nel caso di specie la questione si palesa come rilevante, visto che il minorenni Donati secondo il giudicante è stato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di lesioni aggravate dall'uso dell'arma, reato che per le sue caratteristiche renderebbe l'avvenuto fermo legittimo e la sua personalità nonché la natura e la gravità del fatto renderebbero adeguata una misura restrittiva della libertà che invece non può essere adottata, in palese violazione dei principi di cui alla carta costituzionale richiamati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di costituzionalità dell'art. 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 nella parte in cui non prevede la possibilità di applicare la custodia cautelare per il reato di lesioni aggravate con riferimento all'art. 3 della Costituzione ritenendola rilevante ai fini della decisione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria siano eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma legge 11 marzo 1953, n. 87.

Roma, addì 15 maggio 1997

Il giudice: SPAGNOLETTI

N. 505

*Ordinanza emessa il 22 aprile 1997 dal pretore di Nocera Inferiore
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Avitabile Francesco e INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato sulla base di elenchi a cura dell'ente - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio di eguaglianza, sul diritto di azione, sulla garanzia previdenziale e sul principio del giudice naturale precostituito per legge - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 104).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva assunta in data 11 aprile 1997; letti gli atti di causa; ha pronunciato in data 22 aprile 1997 la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5148/1994 del r.g. proc. riuniti tra Avitabile Francesco + 32, rappresentati e difesi dall'avv. M. Santocchio, ricorrente, e I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. R. Grimaldi - A. Fava, resistente.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6 maggio 1994, Avitabile Francesco premesso di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiedeva al pretore adito di dichiarare il suo diritto ad ottenere la pensione di reversibilità in misura pari al 60% di quella spettante al dante causa, in essa compresa l'integrazione al minimo, così come statuito dalla sentenza n. 495/1993 del 29-31 dicembre 1993 della Corte costituzionale; chiedeva di condannare l'I.N.P.S. al pagamento della differenza tra l'importo già liquidato e quello spettante in base ad una corretta applicazione della legge n. 903/1965, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto da calcolarsi in conformità dall'art. 150 dis. att. c.p.c. oltre interessi legali sulle somme rivalutate, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, ed interessi anatocistici *ex art.* 1283 c.c.; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario.

Con memoria depositata nel termine di cui all'art. 416 c.p.c. si costituiva in giudizio l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della fase amministrativa; l'avvenuta decadenza dal potere della ricorrente di proporre l'azione giudiziaria *ex art.* 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 348, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e l'avvenuto decorso del termine prescrizione *ex art.* 2948 c.c. Nel merito rilevava l'infondatezza della domanda per insussistenza del diritto e carenza di prova in ordine alla circostanza che al coniuge defunto fosse stata liquidata una pensione diretta integrata al trattamento minimo.

Concludeva chiedendo al pretore di: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avversa e, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto; nel merito rigettarla, perché infondata e non provata; compensare integralmente le spese del giudizio.

Nelle more del giudizio veniva emanata la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, commi 181, 182 e 183 introduceva nuove regole, applicabili anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della predetta legge, per il pagamento delle somme maturare fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

All'udienza odierna il pretore disponeva la riunione al giudizio promosso da Avitabile Francesco degli altri proposti da: Parmendola Giovanni, Giordano Pasqualina, Longobardi Giovanni, Nigro Filomena, Scarpati Luisa, Sorrentino Carmela, Amista Filomena, Annunziata Francesca, Brancaccio Maria, Coppola Filomena, Casella Teresa, Criscuolo Maria, Celentano Carmine, Calcide Filomena, Cioffi Raffaella, Celli Assunta, De Ste-

fano Teresa, De Vivo Luigia, Di Gaetano Filomena, Esposito Antonia, Giordano Giovanni, Giudice Ida, Liguori Teresa, Marinaro Zito, Marra Emilia, Pepe Gelsomina, Robustelli Filomena, Rega Antonio, Scarfato Liberata, Schettino Anna, Terracina Francesco, Vastola Luigia, aventi ad oggetto la medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione nei termini che si riportano:

a) in primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181, dell'art. 1, della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 3, 102, 103 e 104 della Cost., nella parte in cui prevede che «Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, su trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione...»; asseriva infatti che tale disposizione statuiva solo in ordine all'accertamento del diritto, comportando incertezza in ordine al tipo di prestazioni pensionistiche ricomprese in tale previsione normativa, alla loro decorrenza, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e dell'affidamento dei cittadini del principio della sicurezza giuridica, creando, altresì, un vuoto legislativo, con conseguente contrasto con gli artt. 101, 102, 103 e 104 Cost., in quanto si sottrae al giudice ogni possibilità di valutazione e di accertamento del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in particolare per quelle ipotesi nelle quali l'INPS stesso contesta la sussistenza del diritto all'erogazione degli arretrati (per prescrizione, decadenza o mancanza di altri requisiti);

b) sosteneva inoltre l'esistenza di un contrasto tra l'art. 24 della Costituzione con il comma 181 dell'art. 1, della legge n. 662/1996, nella parte in cui prevede che «Tale pagamento avviene ..., sulla base di elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro»;

c) ravvisava, altresì, il contrasto costituzionale tra l'art. 3 della Cost. del comma 182 dell'art. 1, della legge n. 662/1996 nella parte in cui quest'ultimo dispone che... «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione», in quanto, snaturerebbe la valenza giuridica dei predetti accessori, ritenuti pacificamente componenti essenziali ed integranti del credito principale;

d) infine rilevava il possibile contrasto con gli artt. 24 e 25 della Cost. del comma 183 dell'art. 1, della legge n. 662/1996, in quanto prevede che «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto». Affermava che la caducazione degli effetti sostanziali della domanda, anche sotto il profilo della sua valenza di atto interruttivo di eventuali prescrizioni o decadenze, potrebbe privare il pensionato di qualsivoglia forma di tutela nel caso in cui l'INPS non provveda ad erogare le somme in conformità al disposto legislativo, vanificando, altresì, il diritto alla tutela giurisdizionale con riferimento all'esercizio di una azione resa necessaria, a fronte del perdurante inadempimento dell'Istituto della previdenza, per la difesa di posizioni soggettive che la Corte costituzionale ha ritenuto direttamente garantite dalla Costituzione e che ciò nonostante l'INPS ha sempre rifiutato di riconoscere in fase amministrativa e nel presente giudizio, opponendo una resistenza pervicace e non giustificata.

Questo pretore ritiene che le questioni di legittimità costituzionale così come sollevate dal procuratore della ricorrente, siano tutte rilevanti ai fini della decisione atteso che il giudizio in corso non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto implica l'applicazione dell'art. 22 della legge n. 903/1965, di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, con sentenza n. 495 del 29-31 dicembre 1993, nella parte in cui prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto a percepire.

Questo pretore ritiene, altresì, che le questioni come prospettate non siano manifestamente infondate, per i seguenti motivi:

in relazione al punto a) la disposizione di cui al comma 181, riguardando solo l'accertamento del diritto, comporterebbe, in contrasto con gli artt. 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, l'impossibilità di ottenere una valutazione globale sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, vanificando di fatto il diritto alla tutela giurisdizionale, che consente una decisione in ordine a tutte le questioni proposte dalle parti (eccezioni di prescrizioni, decadenze ecc.); è, altresì, in contrasto con l'art. 3 della Cost., in quanto nell'ambito della tutela derivante dal-

l'affermazione del principio di eguaglianza vi è oltre all'aspetto relativo alla tutela del cittadino di fronte ai privilegi ed agli atti discriminatori anche quello comprendente una più ampia garanzia di fronte all'irrazionalità dell'ordinamento;

in relazione al punto *b)* il comma 181, nella parte relativa alla predisposizione di elenchi a cura degli enti previdenziali, contrasta con l'art. 24 Cost., in quanto l'ente previdenziale in ciò sarebbe del tutto arbitro di decidere in ordine all'esistenza ed all'entità delle proprie obbligazioni nei confronti del ricorrente privato dei normali rimedi giurisdizionali;

in relazione al punto *c)* risulta evidente il contrasto con l'art. 3 Cost., essendo oramai pacifico che il diritto alla rivalutazione ed agli interessi legali è strettamente connesso all'inadempimento della p.a. nell'erogazione di prestazioni previdenziali, e pertanto il ricorrente, privato di tale componente, subirebbe un trattamento diverso;

infine in relazione al punto *d)* vi è contrasto con l'art. 24 e 25 della Costituzione, in quanto la previsione indiscriminata dell'estinzione dei giudizi instaurati nega la piena soddisfazione a diritti preesistenti, precludendo l'esame delle varie eccezioni avanzate dallo stesso ente convenuto; inoltre, l'ente potrebbe, dopo aver privato della tutela giurisdizionale il ricorrente, opporre le medesime eccezioni, in quanto all'estinzione del giudizio non consegue automaticamente il riconoscimento anche parziale, del diritto fatto valere.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, comma 181 della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 3, 102, 103 e 104 della Cost., nella parte in cui prevede che «Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, su trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione...»;

b) dell'art. 1, comma 181, della legge n. 662/1996, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «Tale pagamento avviene ..., sulla base di elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro»;

c) dell'art. 1, comma 182, della legge n. 662/1996, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui quest'ultimo dispone che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione»;

d) dell'art. 1, del comma 183, della legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, in quanto prevede che «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto»;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti delle due Camere;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;

Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla decisione della Corte, assegnando alle parti per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale.

Nocera Inferiore, addì 22 aprile 1997

Il pretore: VIVA

N. 506

*Ordinanza emessa il 19 maggio 1997 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di De Cesaris Benedetto ed altro*

Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti (nella specie: rifiuti tossici e nocivi) - Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Lamentata depenalizzazione - Eccesso di delega, avendo la legge di delega (legge n. 146 del 1994) fatto salva l'applicabilità delle norme penali vigenti.

(D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento relativo a De Cesaris Benedetto e Vaegiago Cesare, esaminata l'istanza formulata dal p.m. che ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del decreto legislativo n. 22/1997 e udite conclusioni dei difensori degli imputati sul punto, rileva quanto segue.

I prevenuti sono stati tratti a giudizio per rispondere entrambi, in concorso tra loro, oltreché del reato di stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi in assenza della prescritta autorizzazione, delle fattispecie contravvenzionali di omessa tenuta e/o compilazione dei registri di carico e scarico relativi ai predetti rifiuti e mancata comunicazione nei termini di legge alle autorità competenti della quantità e qualità dei rifiuti tossici in questione prodotti e smaltiti nell'anno, sanzionate all'epoca della emissione del decreto di citazione a giudizio dagli artt. 3, commi terzo e quinto, e 9-*octies* del decreto-legge n. 397/1988. Tali norme incriminatrici trovavano la loro ragion d'essere nella esigenza di garantire attraverso la comminazione di sanzioni penali un accurato controllo sulla natura e quantità dei rifiuti tossico-nocivi, finalizzato ad assicurare l'adozione delle opportune cautele per la legittima gestione delle suddette sostanze o oggetti destinati all'abbandono, dalla fase della raccolta alla fase residuale dello smaltimento delle stesse.

Ebbene a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997 e nella specie dell'art. 52 del citato testo normativo i comportamenti omissivi sopra delineati configurano attualmente soltanto illeciti di natura amministrativa.

Tale sopravvenuta depenalizzazione ad avviso del p.m. si pone in contrasto con il dettato costituzionale ed in particolare con gli artt. 10, 11, 76 e 77 Cost. in quanto non rispondente ai principi e criteri direttivi determinati dalla legge delega del 22 febbraio 1994, n. 146 contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Invero ad avviso di questo pretore le argomentazioni svolte dalla pubblica accusa a sostegno della eccezione di incostituzionalità appaiono condivisibili. In primo luogo l'art. 2, lettera *d*) primo periodo, della sopra richiamata legge delega infatti fa espressamente salva la applicazione delle norme penali vigenti (deve intendersi ovviamente all'epoca della sua emanazione), stabilendo poi che soltanto «ove sia necessario» (e quindi esclusivamente nella situazione di vuoto normativo) saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati. Risulta conseguentemente configurabile uno sconfinamento del Governo dai limiti delle direttive impartitegli dal Parlamento laddove ha previsto come illecito amministrativo all'art. 52 decreto legislativo n. 22/1997 un comportamento già penalmente sanzionato al momento della emanazione della legge delega del 1994.

In secondo luogo, ad avviso di questo pretore, il citato art. 2 della legge da ultimo richiamata sempre alla lettera *d*) evidenzia un ulteriore motivo di contrasto della norma sospettata di incostituzionalità con gli artt. 77 e 76 Cost. statuendo quanto segue: «Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente dell'ammenda fino a L. 20.000.000 e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689...». Orbene non può dubitarsi che la predetta normativa in materia di tenuta e compilazione del registro di carico e scarico nel caso in cui venga disattesa contribuisca a determinare la lesione o quanto meno la esposizione a pericolo di un interesse generale dell'ordinamento interno che è quello della tutela dell'ambiente inteso «come un bene unitario distinto ed autonomo dai beni che lo compon-

gono». In realtà la ottemperanza agli obblighi, apparentemente solo formali, inerenti ai predetti registri, si pone come fondamentale presupposto nella prospettiva del controllo e della corretta gestione di quelle sostanze che per caratteristiche di tossicità e nocività possono cagionare se non adeguatamente classificate e trattate, seri danni ambientali. Tali norme costituiscono quindi il necessario prodomo della repressione degli abusi in materia ambientale.

Occorre sottolineare inoltre che il richiamo fatto dall'art. 2 della legge del 1994 agli artt. 34 e 35 della legge n. 689/1981, a soli fini esemplificativi (la legge delega recita infatti testualmente «interessi generali ... del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689»), non può ovviamente ritenersi preclusivo della individuazione in quell'ampio concetto («interessi generali») delineato dal legislatore delegante delle disposizioni normative in materia di «registrazioni e comunicazioni concernenti i rifiuti» dettate sicuramente a garanzia del preminente interesse dell'ordinamento interno alla tutela dell'ambiente.

Appare infine utile sottolineare, seppur ad avviso di questo organo giudicante il rilievo che segue travalica da quello che è il sommario giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione prospettata dal p.m., che la eventuale pronuncia di incostituzionalità da parte del «giudice delle leggi» non configurerebbe quel provvedimento a carattere additivo che la Consulta, in forza di una giurisprudenza consolidata, ritiene eccedente dall'ambito dei propri poteri.

In realtà l'intervento richiesto alla Corte costituzionale non implicherebbe, nell'ipotesi di dichiarazione di incostituzionalità, la creazione di un precetto penale o l'ampliamento di una fattispecie penale già definita, ma determinerebbe soltanto la caducazione della norma in contrasto con la carta costituzionale con la conseguente reviviscenza del precetto previgente o comunque con il conseguente spianamento della strada al legislatore per riformulare il predetto precetto sulla base dei confini già delineati dal Parlamento nella legge delega.

Alla luce di quanto sopra evidenziato appare pertanto a questo pretore non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 decreto legislativo n. 222/1997 per contrasto con l'art. 76 Cost.

La questione si appalesa poi rilevante in quanto il giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della stessa.

Non può essere infine disposta la separazione delle imputazioni in quanto la riunione delle stesse appare assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 1° marzo 1953, n. 87;

Sospende il processo relativo a De Cesaris Benedetto e Vaciago Cesare e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza letta all'udienza sia notificata a cura della cancelleria al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al presidente della due Camere del parlamento.

Roma, addì 19 maggio 1997

Il pretore: SALVATORE

97C0870

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 260.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 960.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 860.000 - semestrale L. 460.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 3 5 0 9 7 *

L. 7.500